

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 GENERALITÀ

Finalità del Quadro di Riferimento programmatico, all'interno del presente Studio di Impatto Ambientale, è quella di inquadrare l'opera in progetto nel contesto complessivo delle previsioni programmatiche e della pianificazione territoriale, alle diverse scale di riferimento: da quella generale, a quella vasta a quella locale.

Al suo interno vengono individuate le relazioni e le interferenze che l'opera stabilisce e determina con i diversi livelli della programmazione e della pianificazione, sia sotto il profilo formale, ovvero la coincidenza con le indicazioni vigenti delle diverse strumentazioni attive, sia sotto quello sostanziale, cioè la congruenza delle finalità e degli obiettivi dell'opera con le strategie generali e locali.

Di seguito si riporta un'analisi del quadro pianificatorio e programmatico.

Per semplicità e necessità di sintesi tale analisi è effettuata con l'ausilio di schede che riassumono lo strumento pianificatore preso in considerazione. Nelle singole schede sono poi riportate alcune note che mirano a focalizzare i temi che interessano il presente studio.

Al termine dell'analisi di ogni singolo piano/programma viene inserita una nota sintetica dove vengono sottolineate le interferenze/criticità e le compatibilità del progetto con lo strumento analizzato.

Di seguito si riporta una lista sintetica degli strumenti di pianificazione analizzati nel Quadro di Riferimento Programmatico:

Pianificazione Energetica Europea

- Comunicazione della Commissione Europea: Una politica energetica per l'Europa
- Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico
- Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del "Quadro strategico nazionale per la politica di Coesione 2007-2013"
- Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013

Pianificazione e Programmazione Energetica Nazionale

- Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica
- Piano Energetico Nazionale
- Piano di Sviluppo Reti Terna

Pianificazione e Programmazione energetica regionale

- Piano energetico Regionale del Veneto

Pianificazione e Programmazione Socioeconomica nazionale

- Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007-2013)

Pianificazione e Programmazione socioeconomica regionale

- Programma Regionale di Sviluppo

Pianificazione Territoriale Regionale

- Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PRTC) – Vigente
- Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PRTC) – Adottato

Pianificazione e Programmazione Provinciale

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Pianificazione e Programmazione ai sensi della LRV n° 11/2004

- Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Longaronese (adottato)
- Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del "Medio Piave" – Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore
- PATI Limana Trichiana

Pianificazione Comunale ai sensi della LRV n° 61/85

- PRG BELLUNO
- PRG PONTE NELLE ALPI
- PRG CASTELLAVAZZO
- PRG SOVERZENE
- PRG OSPITALE DI CADORE
- PRG LONGARONE
- PRG PERAROLO DI CADORE
- PRG DI LIMANA

Piani di Gestione Rete Natura 2000

- Piano di gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI

Piano di Assetto Idrogeologico**2.2 LA METODOLOGIA DI LAVORO**

Relativamente all'analisi degli strumenti di Pianificazione, sono state sviluppate le seguenti tematiche:

- *E' stata effettuata l'analisi di coerenza con ogni singolo strumento attraverso il supporto di cartografie tematiche in scala 1:10.000.*
- *Al fine di facilitare il confronto tra le cartografie allegate al SIA e il testo descrittivo, sono stati aggiornati i dati riportando riferimenti precisi al numero progressivo dei sostegni e le progressive chilometriche per i tratti di cavo interrato. Sono state pertanto fornite tabelle che riportano le interferenze dei diversi piani analizzati con il progetto, facendo riferimento a tali numerazioni progressive.*
- *Sono state approfondite le interferenze e la coerenza con il sistema dei corridoi ecologici definito per il territorio interessato dall'opera attraverso il supporto dei dati disponibili.*
- *Per tutti i piani analizzati sono stati riportati gli estremi di approvazione e le fonti dei dati.*

Lettura degli strumenti urbanistici comunali

Per l'analisi delle cartografie dei Piani Regolatori dei singoli comuni, in base alle informazioni disponibili, è stato necessario operare rendendo omogenee grafie e normative, in quanto la documentazione disponibile è risultata datata e di difficile lettura.

Le informazioni dei singoli strumenti urbanistici considerati pertanto sono state rese omogenee attraverso la predisposizione di una banca dati comune che riassume le indicazioni di legenda delle tavole originarie (esistenti per la maggior parte dei casi esclusivamente in forma cartacea e pertanto di difficile comprensione data la datazione degli strumenti redatti ai sensi della LRV n° 61/85).

I dati necessari all'elaborazione delle tavole tematiche, sono stati pertanto in gran parte ridigitalizzati in quanto estratti da piani molto datati o non disponibili in formato digitale.

I dati digitalizzati sono stati confrontati con il Mosaico della pianificazione urbanistica vigente redatto a cura del Consorzio BIM Piave comprendente i Comuni della Provincia di Belluno.

La necessità di ricreare una mosaicatura digitalizzando le informazioni in particolare quelle derivanti dai piani, è nata inoltre dalla necessità di rendere omogenea ed efficace la cartografia avendo alla base fonti così diverse relativamente alle grafie, alla completezza dei dati e alla scala di redazione.

Riguardo ai Piani Regolatori Comunali è stato necessario uniformare le informazioni contenute e in alcuni casi accorpate alcune voci soprattutto riguardo alla zonizzazione delle aree urbane che non sono state ritenute sostanziali in quanto non direttamente interessate dal progetto di razionalizzazione della rete.

I dati digitalizzati o acquisiti in formato shp sono stati gestiti in ambiente Gis attraverso il quale sono state effettuate elaborazioni e analisi utili alle valutazioni contenute nello studio quali intersezioni tra sostegni e elementi sensibili.

2.3 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI SETTORE

2.3.1 Pianificazione Energetica Europea

Nell'ultimo decennio l'Unione Europea (UE) ha intensificato la pubblicazione di documenti di indirizzo ed atti normativi (strategie, direttive, comunicazioni, ecc.) in tema di energia. Infatti l'UE deve affrontare problematiche energetiche sia sotto il profilo della sostenibilità e delle emissioni dei gas serra, sia dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento e della dipendenza dalle importazioni, senza dimenticare la competitività e la realizzazione effettiva del mercato interno dell'energia.

Nel Libro Verde della Commissione Europea del 29 Novembre 2000 ("Verso una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico", COM(2002) 321) sono stati delineati gli aspetti fondamentali relativi alla politica energetica dell'UE. In questo documento sono affrontate in particolare le principali questioni legate alla costante crescita della dipendenza energetica europea. La produzione comunitaria risulta infatti insufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell'Unione, fabbisogno che attualmente viene coperto al 50% con prodotti importati. In assenza di interventi si prevede che tale percentuale salirà al 70% entro il 2030: la dipendenza dalle importazioni di gas dovrebbe aumentare dal 57% all'84% e dalle importazioni di petrolio dall'82% al 93%. Una così importante dipendenza dall'esterno comporta rischi di varia natura (economici, sociali, ecologici, ecc.) anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle importazioni deriva da poche aree che non sempre, dal punto di vista politico, offrono garanzie certe sulla sicurezza degli approvvigionamenti: il 45% delle importazioni di petrolio proviene dal Medio Oriente e circa la metà del gas consumato dall'UE proviene da soli tre paesi (Russia, Norvegia e Algeria). Pertanto il Libro Verde affronta tale problema elaborando una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento destinata a ridurre i rischi legati a questa dipendenza esterna.

La sicurezza dell'approvvigionamento non comporta solo la riduzione della dipendenza dalle importazioni e la promozione della produzione interna, ma richiede varie iniziative politiche che consentano, tra l'altro, di diversificare le fonti e le tecnologie. Inoltre il Libro Verde reputa che l'obiettivo principale della strategia energetica debba consistere nel garantire la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Il Libro Verde delinea lo schema della strategia energetica a lungo termine, secondo la quale l'Unione Europea dovrà:

- riequilibrare la politica dell'offerta con azioni chiare a favore di una politica della domanda. Si dovrà tentare di controllare l'aumento della domanda, promuovendo veri e propri cambiamenti nel comportamento dei consumatori e, per quanto concerne l'offerta, si dovrà dare priorità alla lotta contro il riscaldamento climatico, attraverso soprattutto la promozione dello sviluppo delle energie nuove e rinnovabili;
- avviare un'analisi sul contributo a medio termine dell'energia nucleare, in quanto in mancanza d'interventi, tale contributo diminuirà ulteriormente in futuro. Inoltre deve attivamente andare avanti la ricerca sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive;
- prevedere un dispositivo rafforzato di scorte energetiche e nuove vie di importazione per gli idrocarburi.

Successivamente, un'altra tappa fondamentale nello sviluppo della politica energetica dell'UE è stata la pubblicazione, l'8 marzo 2006, del Libro Verde su "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" (COM(2006) 105). Per conseguire i suoi obiettivi economici, sociali e ambientali l'Europa è chiamata a fare fronte a sfide importanti nel settore dell'energia quali:

- la crescente dipendenza dalle importazioni (come suddetto);
- la volatilità del prezzo degli idrocarburi. Negli ultimi anni i prezzi del gas e del petrolio sono in pratica raddoppiati nell'UE e anche i prezzi dell'elettricità hanno seguito lo stesso andamento;
- il cambiamento climatico. Secondo il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), la temperatura della Terra è già aumentata di 0,6 gradi a causa delle emissioni di gas a effetto serra e senza specifici interventi la situazione potrebbe peggiorare con gravi ripercussioni sia ecologiche che economiche;
- l'aumento della domanda. Si prevede che entro il 2030 la domanda globale di energia sarà di circa il 60% superiori ai livelli attuali;
- gli ostacoli sul mercato interno dell'energia (l'Europa non ha ancora istituito mercati energetici interni perfettamente competitivi).

La strategia pone dunque tre obiettivi principali per affrontare queste sfide:

- la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica;
- la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia;

- la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.

Il Libro Verde individua nello specifico sei settori di azione prioritari, per i quali la Commissione propone misure concrete al fine di conseguire i tre obiettivi sopracitati ed attuare quindi una politica energetica europea:

- completare i mercati interni del gas e dell'energia elettrica attraverso varie misure (sviluppo di una rete europea, migliori interconnessioni, promozione della competitività, ecc.);
- assicurare che il mercato interno dell'energia garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento: solidarietà tra Stati membri (riesame della vigente normativa comunitaria sulle riserve di petrolio e gas, istituzione di un Osservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico, maggiore sicurezza fisica dell'infrastruttura, ecc.);
- sicurezza e competitività dell'approvvigionamento energetico: verso un mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato che permetta il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento, della competitività e dello sviluppo sostenibile;
- un approccio integrato per affrontare i cambiamenti climatici, dando priorità all'efficienza energetica e al ruolo delle fonti di energia rinnovabili;
- promuovere l'innovazione: un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche che faccia il miglior uso delle risorse di cui dispone l'Europa;
- verso una politica energetica esterna coerente che permetta all'UE di esprimersi con una sola voce per rispondere meglio alle sfide energetiche dei prossimi anni.

All'inizio del 2007, proseguendo le politiche avviate dal Libro Verde del 2006, l'UE ha presentato una nuova politica energetica (Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, "Una politica energetica per l'Europa" COM(2007)1), a favore di un'economia a basso consumo di energia più sicura, più competitiva e più sostenibile. Questo documento propone un pacchetto integrato di misure che istituiscono la politica energetica europea (il cosiddetto pacchetto "Energia"), che rappresenta la risposta più efficace alle sfide energetiche attuali (emissioni dei gas serra, sicurezza dell'approvvigionamento, dipendenza dalle importazioni, realizzazione effettiva del mercato interno dell'energia, ecc.).

Gli obiettivi prioritari della strategia si possono riassumere nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nella riduzione concreta delle emissioni di gas serra dovute alla produzione o al consumo di energia, impegnandosi a ridurre almeno del 20% le emissioni interne entro il 2020, nello sviluppare le tecnologie energetiche, nello sviluppare un programma comune volto all'utilizzo dell'energia nucleare e nella presentazione di una posizione univoca dell'UE nelle sedi internazionali. La nuova politica energetica insiste pertanto sull'importanza di meccanismi che garantiscano la solidarietà tra Stati membri e sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e delle vie di trasporto, comprese innanzitutto le interconnessioni della rete di trasmissione dell'energia elettrica.

La Commissione europea ha inoltre recentemente proposto un piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolato "Secondo riesame strategico della politica energetica: Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" COM(2008)781). Il piano si articola su cinque punti imperniati sulle seguenti priorità:

- fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici;
- relazioni esterne nel settore energetico;
- scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi;
- efficienza energetica;
- uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'UE.

Ogni punto viene sviluppato nel piano delineando le principali azioni da intraprendere affinché l'UE diventi un mercato energetico sostenibile e sicuro, fondato sulla tecnologia, esente da CO₂, generatore di ricchezza e di occupazione in ogni sua parte. Infine, per preparare sin da adesso il futuro energetico a lungo termine dell'UE, la Commissione proporrà di rinnovare la politica energetica per l'Europa nel 2010, allo scopo di delineare un'agenda politica fino al 2030 e una prospettiva che vada fino al 2050, rinforzata da un nuovo piano d'azione.

2.3.2 Liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica

Le reti dell'elettricità e del gas hanno caratteristiche di monopolio naturale e hanno determinato in tutto il mondo la formazione di monopoli dei relativi servizi in aree territoriali anche a scala nazionale. In questi ultimi anni, l'Europa ha avviato importanti modifiche nella regolamentazione del settore dell'energia caratterizzate dalla liberalizzazioni dei servizi energetici a rete e cioè quelli relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas, allo scopo di rimuovere possibili ostacoli al libero scambio di elettricità e gas nell'ambito della UE. Il mercato interno dell'energia è stato istituito progressivamente, inizialmente con la Direttiva 96/92/CE inerente le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la Direttiva 98/30/CE inerente quelle del mercato interno del gas, sostituite rispettivamente dalle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, più recentemente, dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, quest'ultime rilevanti ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In riferimento all'energia elettrica, inerente con le opere di progetto del presente studio, la Direttiva 96/92/CE individua nell'apertura dei mercati interni la condizione necessaria per l'integrazione e lo sviluppo del mercato e stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con l'obiettivo primario di introdurre una maggiore concorrenza nei singoli mercati nazionali, condizione necessaria per avere un mercato interno UE dell'energia elettrica. I principi cardine su cui si basa la Direttiva 96/92/CE sono quelli di sussidiarietà, che permette agli stati membri di scegliere la soluzione più adatta alle caratteristiche specifiche del mercato nazionale, di gradualità, secondo il quale l'apertura del mercato verrà effettuata in modo progressivo, e di interesse generale secondo il quale è consentito agli Stati membri, in caso di necessità, imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico.

La riforma della Direttiva 96/92/CE, attuata dalla Direttiva 2003/54/CE del 26 Giugno 2003 ("Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva e 96/92/CE"), così come la riforma della Direttiva 98/30/CE (ad opera della Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003 "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE"), avevano l'obiettivo di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto attraverso due differenti ordini di provvedimenti. Innanzitutto sono state introdotte misure finalizzate a realizzare una liberalizzazione progressiva della domanda e in secondo luogo, le due direttive contengono una serie di misure finalizzate al miglioramento in termini strutturali dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda il mercato interno dell'energia elettrica, la Direttiva 2003/54/CE stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. In riferimento alla gestione del sistema di distribuzione, la direttiva stabilisce che gli Stati membri designino o richiedano alle imprese proprietarie di sistemi di trasmissione e/o di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione. Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

- garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
- contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;
- gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi;
- fornire al gestore di ogni altro sistema, interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
- assicurare la non discriminazione tra gli utenti del sistema;
- fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

In Italia è stata emanata la Legge n. 125/2007 ("Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"), di conversione del Decreto Legge n. 73/2007, per l'immediato recepimento di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. Le norme sull'elettricità promuovono la graduale apertura del mercato elettrico e la competitività del medesimo.

La Direttiva 2003/54/CE è stata recentemente abrogata dalla Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 ("Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") contenente disposizioni che vanno a modificare l'attuale assetto normativo comunitario relativo al mercato energetico europeo al fine di assicurarne un'ulteriore liberalizzazione. Rispetto alla precedente direttiva, la Direttiva 2009/72/CE definisce anche gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Questa direttiva prevede inoltre la separazione delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione. In

particolare, gli Stati membri, per le imprese che, alla data del 3 settembre 2009, siano proprietarie di un sistema di trasmissione, hanno la possibilità di operare una scelta tra le seguenti opzioni:

- la separazione proprietaria, che implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione;
- con un gestore indipendente dei sistemi di trasmissione (GSI), la rete di trasmissione è gestita e messa a punto da un terzo, in completa indipendenza dall'impresa ad integrazione verticale.

Infine, oltre a confermare i compiti dei gestori del sistema di trasmissione contenuti nella precedente Direttiva 2003/54/CE, la nuova direttiva prevede che i gestori siano tenuti anche a:

- garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
- fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
- riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, concedendo l'accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato.

Per quanto concerne le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la Direttiva 2003/55/CE è stata recentemente abrogata dalla Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 che stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale e definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Per ottemperare alle esigenze dettate dalle politiche europee in tema di liberalizzazione del mercato energetico, l'Italia ha emanato il Decreto Legislativo n.79/99 (di seguito esaminato), che ha sancito la separazione tra la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale. In attuazione di tale Decreto, il 31 maggio 1999 è stata istituita la società Terna, che inizialmente faceva parte del Gruppo Enel. Le attività di Terna, operativa dal 1 ottobre dello stesso anno, riguardavano l'esercizio e la manutenzione degli impianti del Gruppo Enel facenti parte della rete di trasmissione nazionale e lo sviluppo della rete stessa secondo le direttive impartite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. La Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA. nasce il 1 Novembre 2005, quando diviene operativa l'unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione.

Terna S.p.A., con atto notarile Rep. n. 18464 del 14.03.2012, ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. (costituita con atto notarile Rep. n. 18372/8920 del 23.02.2012 e interamente controllata da Terna S.p.A.) affinché la rappresenti nelle attività di concertazione, autorizzazione, realizzazione ed esercizio della RTN;

2.3.3 Coerenza del progetto con la programmazione energetica europea

Il progetto in esame risulta coerente con le disposizioni in campo energetico dell'Unione Europea. Infatti la realizzazione delle opere in progetto rientrano in un quadro d'interventi più ampio denominato "Razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale nella Media valle del Piave".

Le "Razionalizzazioni" consistono in interventi complessi che, con la dismissione e demolizione di alcuni elementi (linee, stazioni) correlata alla realizzazione o al rinnovo di altri elementi, consentono di migliorare l'efficienza e la funzionalità della rete nel suo complesso, riducendo ove possibile contestualmente la pressione sul territorio. Inoltre, le razionalizzazioni possono produrre, oltre agli effetti esercitati sul territorio dagli interventi che le compongono, anche effetti di sistema, in particolare per quanto riguarda il beneficio apportato in termini di riduzione delle perdite di rete e quindi, indirettamente, di riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti.

Nel caso specifico la "Razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale nella Media valle del Piave" ha come motivazione proprio la riduzione dei poli limitati e il superamento dei vincoli alla capacità produttiva, con l'obiettivo di rendere più funzionale lo sfruttamento della capacità produttiva degli impianti di generazione, anche da fonte rinnovabile, obiettivi coerenti con quanto stabilito in ambito europeo (efficienza energetica, sicurezza, sostenibilità).

Di fatto:

- le opere in progetto sono compatibili con lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture energetiche auspicato a livello europeo, in quanto i tracciati dei nuovi elettrodotti sono il risultato della valutazione

fra ipotesi alternative analizzate rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio (naturalistiche, storico-archeologiche, paesaggistiche, urbanistiche e vincolistiche);

- la costruzione dei nuovi elettrodotti sarà affiancata dalla demolizione e dal declassamento di linee preesistenti, con conseguenti benefici in termini paesaggistici ed ambientali (come la riduzione dei campi elettromagnetici), in linea con gli obiettivi di recupero dell'efficienza energetica, sostenibilità e riduzione dell'inquinamento.

2.3.4 Pianificazione energetica nazionale

A livello nazionale sono presenti vari strumenti di pianificazione energetica e, soprattutto a partire dal 2000, la normativa in materia di energia ha subito profonde modifiche, tra cui quelle apportate all'Art. 117 della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che definisce l'energia ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia") materia di legislazione concorrente, nella quale "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi collegati alle opere oggetto del presente documento.

Le Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991, hanno introdotto significative innovazioni nella legislazione energetica nazionale. La Legge 9/1991 ("Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali") ha introdotto quale aspetto più significativo una parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. La Legge 10/1991 ("Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia") fornisce indicazioni alle Regioni per la predisposizione di Piani Energetici Regionali relativi all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, per l'erogazione dei contributi per l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura ed edilizia e per il contenimento dei consumi energetici.

Successivamente il D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 (cosiddetto "Decreto Bersani") ha recepito la Direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del settore elettrico. Tale decreto disciplinava il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e ha stabilito che, pure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, mentre le relative attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione. Inoltre stabiliva che gli operatori che svolgono più di una delle funzioni sopraindicate sono obbligati ad attuare una separazione almeno contabile delle attività, che a nessun soggetto è consentito di produrre o importare più del 50% del totale dell'energia prodotta od importata e che la liberalizzazione del mercato avverrà gradualmente. Inoltre il Decreto istituiva nuovi enti centralizzati di proprietà dello Stato a supporto del mercato nel settore elettrico:

- il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- l'Acquirente Unico, che ha come principali compiti assicurare l'approvvigionamento energetico per conto dei clienti che non hanno accesso diretto al mercato libero, assicurandone l'uniformità delle tariffe su tutto il territorio nazionale;
- il Gestore del Mercato Elettrico che ha come compiti principali quello di organizzarne il mercato secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori e quello di istituire e di gestire tutti gli scambi di energia elettrica non regolati da contratti bilaterali.

Il D.P.C.M. 11 maggio 2004, predisposto di concerto tra il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero delle Attività Produttive, ha definito i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete elettrica nazionale di trasmissione. Nello specifico il provvedimento ha previsto due fasi per l'unificazione:

la prima si è completata in data 01/11/2005 con la fusione delle due società GRTN e TERNA (proprietaria della quasi totalità della RTN) in un unico soggetto Gestore; la seconda, è finalizzata a promuovere la successiva aggregazione nel nuovo Gestore anche degli altri soggetti, diversi da TERNA, attualmente proprietari delle restanti porzioni della RTN. A tal proposito in data 19/12/2008 Enel SpA (Enel), Enel Distribuzione SpA (Enel Distribuzione) e Terna SpA (Terna) hanno firmato l'accordo per la cessione a Terna dell'intero capitale di Enel Linee Alta Tensione Srl ("ELAT"). Questa operazione comporta per Terna una crescita di circa il 45% in termini di chilometri complessivi di linea. La cessione a Terna delle linee Enel di Alta Tensione è stata perfezionata in data 01/04/2009

e il ramo d'azienda acquisito è costituito da 18.600 km di rete in alta tensione. Infine, questa operazione va nella direzione di aumentare il potenziale di sviluppo, razionalizzazione e sicurezza della Rete di Trasmissione Nazionale.

L'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione, prevista tra l'altro dal Decreto Legge n. 239 del 2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale. Inoltre l'obiettivo del nuovo soggetto derivante dall'unificazione è quello di garantire la terzietà della gestione della RTN rispetto agli operatori del settore.

Nello stesso anno vengono emanati due decreti inerenti il settore energetico:

- il D.M. del 20 luglio 2004, in attuazione dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 79/99, che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, per il periodo 2005-2009, nonché le modalità per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- il D.M. del 20 luglio 2004, in attuazione dell'art. 16 comma 4 del D.Lgs. 164/00, che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale.

Ai sensi dei due D.M. i distributori di energia elettrica e gas sono obbligati ad effettuare annualmente interventi di efficienza energetica o, alternativamente, acquistare i cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (TEE) dalle società di servizi energetici (ESCO) che abbiano realizzato tali interventi presso la propria clientela.

La Legge n. 239 del 23 agosto 2004 (nota come "legge Marzano"), reca le norme per il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia". Essa è finalizzata alla riforma e al complessivo riordino del settore dell'energia, legato alla ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, al completamento della liberalizzazione dei mercati energetici, all'incremento dell'efficienza del mercato interno e a una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche. Considerando le opere a progetto, la legge all'Art. 1 comma 26 riporta che "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale".

Infine, a livello nazionale l'ultima formulazione del Piano Energetico Nazionale (PEN) è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988. Il Piano e i relativi strumenti attuativi (legge 9/1991 e legge 10/1991, precedentemente esaminate) si ponevano gli obiettivi di promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, di adottare norme per auto produttori e di sviluppare le fonti di energia rinnovabile, ponendo anche i capisaldi della pianificazione energetica in ambito locale. Il PEN enuncia i principi strategici e le soluzioni operative atte a soddisfare le esigenze energetiche del Paese fino al 2000, individuando i seguenti cinque obiettivi della programmazione energetica nazionale:

- il risparmio dell'energia;
- la protezione dell'ambiente;
- lo sviluppo delle risorse nazionali e la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti estere;
- la diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento;
- la competitività del sistema produttivo.

Anche se tale piano è ormai datato, alcuni degli aspetti trattati continuano ad essere attuali, mentre alcuni degli obiettivi proposti risultano ancora non raggiunti, come la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti estere. Negli ultimi anni si è molto discusso della necessità di un nuovo piano energetico. Nel documento "Manovra economica triennale 2009-2011", approvato il 18 giugno 2008, emerge tale necessità e si asserisce che un piano energetico nazionale dovrà indicare "le priorità per il breve e il lungo periodo" nel settore dell'energia. Inoltre la strategia del piano dovrebbe essere orientata in varie direzioni tra cui: la diversificazione delle fonti energetiche, le nuove infrastrutture, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, la promozione delle fonti rinnovabili, la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, ecc.

A tutt'oggi tuttavia non è stato ancora definito un nuovo piano energetico nazionale.

Per quanto concerne la pianificazione elettrica nazionale il documento di riferimento è rappresentato dal Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna, la cui edizione 2011 è stata approvata dal Ministero dello

Sviluppo Economico in data 2 ottobre marzo 2012. L'edizione 2012 è attualmente in fase di approvazione definitiva.

Uno degli obiettivi del Piano di Sviluppo è "di ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di sviluppo della rete elettrica e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, nelle migliori condizioni di sostenibilità ambientale e di condivisione delle soluzioni di intervento prospettate".

L'edizione 2011 del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale conferma la precedente struttura composta da due sezioni:

- la Sezione I ripercorre idealmente il processo decisionale che ha condotto alla definizione ed alla pianificazione della RTN e descrive le nuove esigenze di sviluppo della rete;
- la Sezione II contiene un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo previsti dai precedenti Piani, in modo da rappresentare un supporto integrativo alla definizione dello scenario di riferimento.

Nella prima sezione vengono analizzati i principali parametri elettrici che hanno caratterizzato il funzionamento del sistema elettrico nel corso dell'anno 2010; sono poi esaminati i nuovi principali interventi in programma (classificati in base ai benefici prevalenti); si descrivono i principali risultati conseguibili con la realizzazione degli interventi programmati (tra cui il miglioramento dei profili di tensione sulla rete e l'incremento di efficienza della RTN mediante riduzione delle perdite di trasporto) ed infine è proposto l'aggiornamento del quadro normativo di riferimento. Nell'Allegato a questa sezione è contenuto il dettaglio delle nuove opere di sviluppo del Piano e i disegni schematici dei principali interventi previsti.

La seconda sezione del Piano ha la funzione di fornire un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo proposti nei precedenti Piani e che costituiscono un supporto integrativo alla definizione dello scenario di riferimento per i prossimi piani di sviluppo della rete di trasporto nazionale.

A seguito della realizzazione degli altri interventi previsti dal Piano, si attende da una parte di limitare i vincoli (attuali e futuri) di utilizzo e gestione della rete, dall'altra di incrementare la qualità della rete stessa, migliorandone le caratteristiche strutturali e l'efficienza. I principali risultati attesi a fronte del completamento delle opere previste nel Piano sono:

- incremento della consistenza della RTN;
- incremento della capacità di importazione dall'estero;
- riduzione delle congestioni e dei poli produttivi limitati;
- riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili;
- miglioramento atteso dei valori delle tensioni;
- incremento di affidabilità del sistema elettrico italiano;
- riduzione delle perdite di trasmissione e delle emissioni di CO₂.

Nella Classificazione degli interventi di sviluppo la "Razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale nella Media valle del Piave" rientra tra gli interventi necessari alla riduzione dei poli limitati e dei vincoli alla capacità produttiva. La nuova capacità produttiva risulta spesso concentrata in aree già congestionate, caratterizzate dalla presenza di numerose centrali elettriche e da una scarsa magliatura della rete AAT funzionale al trasporto in sicurezza della potenza disponibile. È prevedibile quindi che in assenza di opportuni rinforzi della RTN, si verifichino delle maggiori criticità di esercizio tali da non rendere possibile il pieno sfruttamento della capacità produttiva degli impianti di generazione, anche da fonte rinnovabile non programmabile.

Tra gli interventi di sviluppo finalizzati al superamento di tali problematiche rientrano nel caso in esame la "Stazione 220 kV di Polpet" e l'"Elettrodotto 132 kV "Desedan – Forno di Zoldo":

"Stazione 220 kV di Polpet"

La stazione di smistamento 132 kV di Polpet è funzionale a raccogliere e smistare la potenza proveniente dalle centrali idroelettriche dell'alto Bellunese verso il nodo di carico di Vellai. Per consentire il pieno sfruttamento di tale potenza, anche in condizioni di rete non integra, è prevista la realizzazione di una sezione 220 kV presso l'attuale stazione 132 kV di Polpet. Tale sezione sarà raccordata all'attuale elettrodotto 220 kV "Soverzene – Lienz" realizzando i nuovi collegamenti 220 kV "Polpet – Lienz", "Polpet – Vellai" e "Polpet – Scorzè". Contestualmente è

stato studiato un riassetto della sottostante rete a 132 kV, di cui si rimanda al paragrafo successivo "Riassetto rete alto Bellunese (BL)"

"Elettrodotta 132 kV "Desedan – Forno di Zoldo"

Il collegamento 132 kV "Desedan – Forno di Zoldo", che parte dalla direttrice che collega l'area di produzione dell'alto bellunese con la stazione di smistamento di Polpet (BL), presenta una limitata capacità di trasporto, e comporta rischi di riduzione dell'affidabilità di rete e della qualità del servizio. Il citato elettrodotta sarà pertanto ricostruito e potenziato. Contestualmente presso la CP Forno di Zoldo verrà installato un interruttore sulla linea per Calalzo attualmente equipaggiata con un solo sezionatore. L'intervento consentirà di ridurre i rischi di perdita di produzione e disalimentazione di utenza.

Riassetto rete alto Bellunese (BL)

Al fine di garantire il pieno sfruttamento della produzione idrica dell'alto Bellunese e superare le attuali limitazioni della capacità di trasporto delle linee esistenti sarà potenziata, contestualmente al già previsto intervento sulla linea 132 kV "Desedan – Forno di Zoldo", la direttrice tra Polpet e Pelos. Parallelamente sarà studiato un riassetto della rete di trasmissione nell'area in esame, riducendo l'impatto delle infrastrutture esistenti sul territorio.

I tre interventi sopra richiamati vanno quindi a formare il più ampio progetto di cui al presente studio denominato "Razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale nella Media valle del Piave". L'opera nel suo complesso è stata oggetto di un proficuo processo concertativo fino alla stipula di un Protocollo di Intesa con i Comuni di Soerverzene, Ponte delle Alpi, Belluno e la provincia di Belluno in data 21 Marzo 2009 e con la provincia di Belluno ed i comuni di Longarone, Castellavazzo in data 21 Agosto 2010.

2.4 PIANIFICAZIONE ENERGETICA EUROPEA

2.4.1 Comunicazione della Commissione Europea: Una politica energetica per l'Europa

Denominazione PP	Comunicazione della Commissione Europea: Una politica energetica per l'Europa
Categoria PP	Programma Strategico Comunitario
Settore PP	problemi generali energia
Unione Europea	
NAZIONE	Italia (Come Stato membro dell'UE)
FONTE NORMATIVA	COM(2007) 1
NATURA DI PP	
	Strategica
X	Strutturale
X	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Comunitario - Stati Membri dell'UNIONE EUROPEA
FINALITA'	Una politica energetica per l'Europa impegnerà fermamente l'Unione europea (UE) a realizzare un'economia a basso consumo energetico più sicura, più competitiva e più sostenibile. Gli obiettivi prioritari in campo energetico si possono riassumere nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, una riduzione concreta delle emissioni di gas serra dovute alla produzione o al consumo di energia e la presentazione di una posizione univoca dell'UE nelle sedi internazionali.
PUBBLICAZIONE	Publicato su GUCE C – 138/07
ITER IN CORSO	Senato Italiano (Data di assegnazione 15/02/2007) – Commissioni Industria, Affari Esteri, Unione Europea

Note: Di seguito si riportano alcuni estratti rilevanti del documento COM(2007)1 - "Una politica energetica per l'Europa":

“ Il punto di partenza di una politica energetica europea comporta tre aspetti diversi: lotta contro i cambiamenti climatici, limitazione della vulnerabilità esterna dell'UE nei confronti delle importazioni di idrocarburi e promozione dell'occupazione e della crescita, in modo da fornire ai consumatori un'energia sicura a prezzi accessibili.

Alla luce dei numerosi contributi pervenuti durante il periodo di consultazione sul suo Libro verde, la Commissione propone, nella presente analisi strategica della situazione energetica, che la politica energetica si fondi sugli elementi seguenti:

- emissioni di gas serra dal qui al 2020 (rispetto ai livelli del 1990); inoltre le emissioni di gas serra a livello mondiale dovranno, da qui al 2050, essere ridotte del 50% rispetto al 1990 e ciò presuppone riduzioni che vanno dal 60 all'80% nei paesi industrializzati nello stesso periodo;
- gas serra nel 2020 rispetto ai valori del 1990”.

Il mercato interno dell'energia

Un vero mercato interno dell'energia è indispensabile per conseguire i tre obiettivi dell'Europa in materia di energia presentati qui di seguito.

Competitività: un mercato competitivo permetterà di ridurre i costi per i cittadini e le imprese e favorirà l'efficienza energetica e gli investimenti.

Sostenibilità: un mercato competitivo è essenziale affinché gli strumenti economici producano i loro effetti, in particolare il sistema di scambio di quote di emissione. I gestori delle reti di trasporto, inoltre, devono avere interesse a promuovere il collegamento a fonti rinnovabili, la produzione combinata di calore ed energia elettrica e la produzione su piccolissima scala che incentiverebbero l'innovazione ed incoraggerebbero le piccole imprese e i cittadini a prendere in considerazione fonti di approvvigionamento non tradizionali.

Sicurezza dell'approvvigionamento: l'esistenza di un mercato interno dell'energia efficace e competitivo può offrire notevoli vantaggi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e di servizio pubblico dotato di norme

rigorose. La separazione effettiva delle reti dalle parti aperte alla concorrenza nei settori del gas e dell'elettricità incentiva concretamente le imprese ad investire in nuove infrastrutture e in nuove capacità di interconnessione e produzione, e consente pertanto di evitare nuovi black-out e impennate dei prezzi immotivate. Un vero mercato unico favorisce la diversità.

COERENZA



Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto.

2.4.2 Piano d'Azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico

Denominazione PP	Piano d'Azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico	
Categoria PP	Programma Strategico Comunitario	
Settore PP	ENERGIA	
Unione Europea		
NAZIONE	Italia (Come Stato membro dell'UE)	
FONTE NORMATIVA	COM (2008) 781 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolato "Secondo riesame strategico della politica energetica: Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" [COM(2008) 781 def. – Non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale].	
NATURA DI PP		
	Strategica	
X	Strutturale	
X	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Comunitario: Stati Membri dell'UNIONE EUROPEA	
FINALITA'	La Commissione europea ha proposto un piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, che si articola su cinque punti principali: - Fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici; - Relazioni esterne nel settore energetico; - Scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi; - Efficienza energetica; - Uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'Unione europea.	
DATA DEL DOCUMENTO	13/11/2008	

COERENZA



Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto. L'intervento rientra all'interno di una strategia volta all'utilizzo di energie rinnovabili e di razionalizzazione elettrica al fine di un uso ottimale delle risorse energetiche.

2.4.3 *Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del “Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013”*

Denominazione PP	Linee guida per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 2007/2013
Categoria PP	Intesa programmatica : Programma Strategico Comunitario
Sigla PP	QSN
Settore PP	ENERGIA Strategie di azione comunitarie
Unione Europea	
NAZIONE	Italia (Come Stato membro dell'UE)
FONTI NORMATIVE	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza Unificata Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Atto 820/eu del 3 febbraio 2005
NATURA DI PP	
X	Strategica
X	Strutturale
	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale
FINALITA'	L'esistenza in Italia di una politica regionale nazionale, realizzata in base all'art. 119, comma 5, della Costituzione attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate, le Intese Istituzionali di Programma e di Accordi di programma Quadro, e la scelta compiuta di rendere questa politica pienamente coerente con quella comunitaria, e viceversa, implicano che il QSN debba in necessità riferirsi a entrambe le politiche. Gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di competitività territoriale e le azioni per perseguirli sono infatti comuni alle due politiche. Entrambe costituiscono strumenti per attuare gli obiettivi di Lisbona e Goteborg. Ne discende che nel QSN, come già avviene nelle principali economie europee dovrà trovare posto, come per la politica comunitaria, un impegno programmatico settennale, anche per la politica regionale nazionale.
EFFICACIA	Fino al 2013. I sette anni per i quali la politica di coesione fa riferimento sono 2007-2013
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Per i sette anni 2007-2013 Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla nota tecnica relativa alla definizione del QSN per la politica di coesione. Conferenza 3 febbraio Atto n. 820/eu

COERENZA



Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto. L'intervento rientra all'interno di una strategia volta all'utilizzo di energie rinnovabili e di razionalizzazione elettrica al fine di un uso ottimale delle risorse energetiche.

2.4.4 Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013

Denominazione PP	Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013	
Categoria PP	Programmi strategici comunitari	
Sigla PP	POI	
Programma Comunitario	Strategico	
Settore PP	Energie rinnovabili e risparmio energetico	
Unione Europea		
NAZIONE	Italia	
FONTE NORMATIVA		
NATURA DI PP		
X	Strategica	
X	Strutturale	
	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale	
FINALITA'	<p>Obiettivo generale del Programma è aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale.</p> <p>La scelta di un Programma Interregionale nasce proprio in considerazione della valenza dimostrativa e sperimentale degli interventi da realizzare, che favoriscono il collegamento dei territori con i più alti livelli di know how, con le esperienze e gli orientamenti nazionali ed internazionali; in sostanza il programma da un lato definisce la trama in cui ciascuna Regione, in sinergia con le Amministrazioni nazionali interessate, inserisce la propria strategia territoriale e – dall'altro - favorisce l'armonizzazione degli sforzi dei singoli territori per consentire che il perseguimento di obiettivi, fissati a livello nazionale ed internazionale, sia effettuato in maniera sistemica.</p>	
EFFICACIA	Per i sette anni 2007-2013	
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	La Commissione Europea con decisione n. C(2007) 6820.n. il 20 dicembre 2007 ha approvato il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013	

Note: di seguito si riporta un estratto significativo del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013

“...Estratto Documento...”

“Se le infrastrutture di trasporto sono un elemento cruciale sono evidenti aree di criticità nella rete di trasmissione e di distribuzione nelle Regioni CONV riguardanti in particolare:

(...)

- lo sviluppo delle iniziative di produzione in aree in cui le infrastrutture di rete non sono pienamente adeguate al dispacciamento dell'energia generata;
- le criticità nelle reti locali caratterizzate da scarsa magliatura con la rete di trasmissione primaria; elevati transiti di energia derivante da grandi poli di produzione regionali associati ad elevati rischi di congestione.

Con specifico riferimento alla rete di distribuzione, le Regioni Convergenza che già partono da una situazione di svantaggio - che va peggiorando - manifestata dal numero di interruzioni subite dai consumatori, scontano l'inadeguatezza dell' attuale rete di distribuzione a sostenere una penetrazione dell'energia che sarà immessa in rete nei prossimi anni da impianti localizzati prevalentemente nelle aree Convergenza e Mezzogiorno.

(...)

“Il Programma Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico si articola in tre Assi prioritari:

- Asse I: Produzione di energia da fonti rinnovabili
- Asse II: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico
- Asse III : Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento

L'obiettivo specifico dell'Asse I è il seguente:

I. Promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili

L'obiettivo specifico I si articola in quattro Obiettivi Operativi:

1. Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di filiera per le fonti rinnovabili;
2. Promuovere e sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili per il risparmio energetico degli edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico;
3. Identificare e realizzare interventi sperimentali per ampliare il potenziale sfruttabile di fonti di energia rinnovabili;
4. Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all'aumento della produzione di FER in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale.

L'Asse II prevede il seguente obiettivo specifico:

II. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l'ottimizzazione del sistema.

Tale obiettivo specifico si articola in cinque obiettivi operativi:

1. Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di filiera per l'efficienza energetica;
2. Sperimentare e realizzare forme avanzate di interventi di efficientamento energetico su edifici e utenze pubbliche o ad uso pubblico;
3. Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all'aumento della produzione di FER e all'efficienza energetica in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale
4. Potenziare e adeguare l'infrastruttura della rete di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione e il teleriscaldamento;
5. Migliorare le conoscenze, le competenze e l'accettabilità sociale in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica;

L'Asse 3 prevede il seguente obiettivo specifico :

III. "Migliorare l'efficienza e la qualità dell'attuazione e la conoscenza del Programma"

Tale obiettivo specifico si articola in 3 obiettivi operativi:

1. Approfondire l'analisi del potenziale sfruttabile ai fini energetici;
2. Rafforzamento della capacità di indirizzo e di gestione del Programma;
3. Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del Programma

COERENZA



Il progetto in esame risulta COERENTE con gli obiettivi del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" in quanto fra le priorità di intervento è promosso il potenziamento e adeguamento dell'infrastruttura della rete di trasporto ai fini di evitare possibili problematiche derivanti dall'immissione, nella rete di trasporto, di energia proveniente da fonti rinnovabili.

2.4.5 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cittadini” (parere d’iniziativa) (2001/C 48/15)

Denominazione PP	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cittadini» (parere d'iniziativa) (2011/C 48/15)
Categoria PP	Programmi strategici comunitari
Sigla PP	
Programma Comunitario	Strategico
Settore PP	Energia
Unione Europea	
NAZIONE	Italia (Come Stato membro dell'UE)
FONTE NORMATIVA	(2011/C 48/15)
NATURA DI PP	
X	Strategica
	Strutturale
	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Comunitario: Stati Membri dell'UNIONE EUROPEA
FINALITA'	Nell'elaborazione della <i>Nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020</i> della Commissione, oltre alla protezione dei cittadini come consumatori, all'accesso ai servizi energetici e all'occupazione generata dall'economia a basso tenore di carbonio, vengono tenute in considerazione le seguenti tematiche: — l'attuazione delle politiche già stabilite dal pacchetto per la liberalizzazione del mercato dell'energia, dal pacchetto «energia e clima» e dal piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET), — la tabella di marcia per la «decarbonizzazione» del settore energetico entro il 2050, — l'innovazione tecnologica, — il rafforzamento e il coordinamento della politica estera, — la riduzione del fabbisogno energetico (piano d'azione per l'efficienza energetica), in particolare la necessità di sviluppare le infrastrutture energetiche in modo da conseguire un approvvigionamento e una distribuzione conformi alle richieste del mercato interno dell'energia.
EFFICACIA	
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	

COERENZA



Il progetto in esame risulta COERENTE con le il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cittadini» Le tematiche affrontate sottolineano la necessità di sviluppare le infrastrutture energetiche in modo da conseguire un approvvigionamento e una distribuzione conformi alle richieste del mercato interno dell'energia

2.4.6 Piano Strategico per le Tecnologie Energetiche

Denominazione PP	Piano Strategico Per Le Tecnologie Energetiche	
Categoria PP	Programmi strategici comunitari	
Sigla PP	SET	
Programma Comunitario	Strategico	
Settore PP	Energia	
Unione Europea		
NAZIONE	Italia (Come Stato membro dell'UE)	
FONTE NORMATIVA		
NATURA DI PP		
X	Strategica	
	Strutturale	
	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Comunitario: Stati Membri dell'UNIONE EUROPEA	
FINALITA'	<p>La presente comunicazione delinea il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET) volto ad accelerare lo sviluppo e la competitività delle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Per raggiungere tale obiettivo il piano propone diverse iniziative industriali europee nonché la condivisione del rischio.</p> <p>rete elettrica: si tratta di mettere in atto una base solida per creare un vero mercato interno, aumentare l'integrazione delle fonti energetiche intermittenti nella produzione totale di energia e gestire le complesse interazioni esistenti tra fornitori e clienti. L'obiettivo è di collegare il 50% delle reti elettriche tradizionali agli impianti che producono energia rinnovabile entro il 2020. Per finanziare tali reti sono previsti due miliardi di euro.</p>	
EFFICACIA		
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE		

COERENZA



Il progetto in esame risulta **COERENTE** con il Piano Strategico per le tecnologie energetiche. Infatti l'opera migliorerà l'affidabilità e la sicurezza della fornitura elettrica nel Veneto settentrionale.

2.5 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

2.5.1 Il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica

Denominazione	Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica	
Categoria	Piano d'Azione Il Piano d'Azione Europeo per l'Efficienza Energetica (PAEE) 2011, predisposto da ENEA ed emendato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la consultazione del Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Stato Regioni, evidenzia il ruolo dell'efficienza energetica come strumento imprescindibile di riduzione dei consumi nell'ambito dei Paesi membri, nel raggiungimento dell'obiettivo più ambizioso del -20% al 2020 e pone le basi per la predisposizione di una pianificazione strategica delle misure di efficienza energetica e di reporting su tutti i risparmi, non solo in energia finale	
Sigla PP	PAEE	
Settore PP	Efficienza energetica	
Unione Europea		
NAZIONE	Italia	
FONTE NORMATIVA	Decreto legislativo: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE attuativo della direttiva 2009/28/CE". La Direttiva 32/06/CE consente di contabilizzare i risparmi realizzati anche grazie alle cosiddette 'early actions', cioè misure di effetto durevole avviate a partire dal 1995; esse, di fatto, hanno contribuito in maniera marginale al conseguimento dell'obiettivo intermedio al 2010. ENEA, RAEE 2010: Rapporto Annuale Efficienza Energetica, dicembre 2011	
NATURA DI PP		
X	Strategica	
X	Strutturale	
	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale	
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	(PAEE) 2011 – Approvazione 27/07/2011 in Conferenza Stato-Regioni	

Il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica predisposto da ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico contiene una serie di misure e obiettivi per ridurre i consumi energetici del 20% entro il 2020.

Il Piano d'Azione Europeo per l'Efficienza Energetica (PAEE) 2011, predisposto da ENEA ed emendato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la consultazione del Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Stato Regioni, evidenzia il ruolo dell'efficienza energetica come strumento imprescindibile di riduzione dei consumi nell'ambito dei Paesi membri, nel raggiungimento dell'obiettivo più ambizioso del -20% al 2020 e pone le basi per la predisposizione di una pianificazione strategica delle misure di efficienza energetica e di reporting su tutti i risparmi, non solo in energia finale.

L'articolazione del PAEE 2011 è stata sostanzialmente mantenuta inalterata rispetto a quella del PAEE 2007, a parte qualche modifica rivolta all'ottimizzazione delle misure di efficienza energetica, dei relativi meccanismi di incentivazione e, in qualche caso, alla revisione della metodologia di calcolo.

Tali modifiche si riflettono in una modesta variazione del target finale che da 126.327 GWh/anno è passato a 126.540 GWh/anno.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di risparmio d'energia primaria al 2020, stabiliti dal "pacchetto Energia" dell'Unione Europea, il PAEE 2011, come richiesto dalla Commissione Europea, si indirizza anche verso il raggiungimento del target della riduzione del 20% della domanda di energia primaria al 2020, anche se, per il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso, ulteriori sforzi devono essere messi in campo.

A tale proposito le misure identificate per il raggiungimento del target al 2016 sono state considerate anche nell'ottica di una loro estensione al 2020 allo scopo di evidenziarne i contributi in vista degli obiettivi più ampi del "pacchetto energia 20-20-20" anche in termini di riduzione di emissioni di CO₂.

Al paragrafo 2.3.2 Rete di trasmissione si legge:

Gli interventi previsti sulla Rete di Trasmissione Nazionale nel Piano di Sviluppo predisposto da Terna vanno nella direzione di una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale sostanzialmente per due ragioni:

1. consentono una riduzione delle perdite di energia sulla rete;
 2. riducendo le congestioni, consentono un maggiore utilizzo degli impianti a fonti rinnovabili (in particolare l'eolico) ed un più razionale sfruttamento delle risorse di generazione mediante lo spostamento di quote di produzione da impianti con rendimenti più bassi, ma necessari per il rispetto dei vincoli di rete, verso impianti più efficienti.
- Inoltre, il previsto sviluppo delle interconnessioni con l'estero, ed in particolare con la sponda orientale dell'Adriatico, potrebbe consentire di importare significativi quantitativi di energia elettrica da fonti rinnovabili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo di tali fonti ed al contempo riducendo le emissioni di CO₂ da parte del sistema di generazione italiano.

Le analisi di scenario del sistema elettrico relative all'orizzonte di medio termine (2015), che assumono l'incremento della capacità di trasmissione della rete nazionale dovuti agli sviluppi di rete, mettono in evidenza i vantaggi ambientali derivanti dal potenziamento della rete.

Secondo tali studi, l'incremento dell'energia importata e l'impiego di unità di generazione più efficienti resi flessibili dagli sviluppi di rete, porterebbero a una riduzione dei consumi di energia primaria da parte del parco di generazione termoelettrica, con conseguente riduzione delle emissioni annue di CO₂.

COERENZA



Il progetto in esame risulta COERENTE con gli obiettivi del Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica, a fronte del fatto che le analisi di scenario del sistema elettrico relative all'orizzonte di medio termine, che assumono l'incremento della capacità di trasmissione della rete nazionale dovuti agli sviluppi di rete, mettono in evidenza i vantaggi ambientali derivanti dal potenziamento della rete, vantaggi quantificabili in termini di riduzione annua di CO₂.

2.5.2 Piano energetico nazionale

Denominazione PP		Piano Energetico Nazionale 1988
Categoria PP		
Sigla PP		PEN
Settore PP		Energia
Unione Europea		
NAZIONE		Italia
FONTE NORMATIVA		Legge 9/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
NATURA DI PP		
X	Strategica	
X	Strutturale	
X	Attuativa	Gli strumenti attuativi del PEN sono la legge 9/91 e la legge 10/91, che indicano anche i capisaldi della pianificazione energetica in ambito locale
LIVELLO TERRITORIALE		Nazionale
FINALITA'		Il PEN ASPO Italia [Piano energetico Nazionale] raccoglie un insieme di osservazioni, esperienze e studi maturati in ambito ASPO Italia ed elabora una strategia per ridurre la dipendenza del Paese dalle materie prime energetiche fossili centrando anche, di conseguenza, gli impegni presi internazionalmente nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
EFFICACIA		
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE		Approvazione 10 agosto 1988

A partire dal 1975 sono stati elaborati nel nostro paese, più Piani energetici nazionali (PEN).

L'ultimo Piano energetico nazionale approvato il 10 agosto 1988, si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

- Promozione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;
- Adozione di norme per autoproduttori;
- Sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Si vedano i precedenti paragrafi relativamente alla tematica della Pianificazione energetica nazionale.

COERENZA



Il progetto risulta essere COERENTE con il Piano Energetico Nazionale, anche tenuto conto della compatibilità dello stesso sia con i programmi di livello superiore.

2.5.3 Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna (RTN)

Denominazione PP	Piano Sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) 2011
Categoria PP	Piani e programmi strategici a scala nazionale
Sigla PP	RTN
Settore PP	Energia
FONTE NORMATIVA	D.M. del 20 aprile 2005
NATURA DI PP	
X	Strategica
X	Strutturale
	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale
FINALITA' e OBIETTIVI	<p>Lo sviluppo del sistema di trasmissione nasce dall'esigenza di superare le problematiche riscontrate nel funzionamento della RTN e di prevenire le criticità future correlate all'aumento delle potenze trasportate sulla rete, dovute alla crescita della domanda di energia elettrica e all'evoluzione del parco di generazione.</p> <p>La pianificazione dello sviluppo della RTN ha la finalità di individuare gli interventi da realizzare per rinforzare il sistema di trasporto dell'energia elettrica, in modo da garantire gli standard di sicurezza ed efficienza richiesti al servizio di trasmissione.</p> <p>Il punto di partenza è rappresentato dagli obiettivi di sicurezza, imparzialità ed economicità del servizio di trasmissione, che determinano le esigenze di sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli ambientali.</p> <p>A seguito della realizzazione degli altri interventi previsti dal Piano, si attende da una parte di limitare i vincoli (attuali e futuri) di utilizzo e gestione della rete, dall'altra di incrementare la qualità della rete stessa, migliorandone le caratteristiche strutturali e l'efficienza. I principali risultati attesi a fronte del completamento delle opere previste nel Piano sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incremento della consistenza della RTN; • incremento della capacità di importazione dall'estero; • riduzione delle congestioni e dei poli produttivi limitati; • riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili; • miglioramento atteso dei valori delle tensioni; • incremento di affidabilità del sistema elettrico italiano; • riduzione delle perdite di trasmissione e delle emissioni di CO2.
EFFICACIA	
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	In data 2 Ottobre 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale edizione 2011.

COERENZA



Il progetto pertanto risulta COERENTE con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) 2011 approvato in via definitiva dal MSE in data 2 ottobre 2012 ed in esso contenuto.

2.6 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

2.6.1 Il Piano Energetico Regionale del Veneto

Denominazione PP	Piano Energetico Regionale La Regione Veneto non ha ancora adottato un proprio Piano energetico ambientale regionale. Una proposta di Piano energetico ambientale è stata predisposta e approvata dalla Giunta con la Dgr 28 gennaio 2005, n. 7 ed è stata presentata al Consiglio regionale.
Categoria PP	Piani e programmi di settore
Sigla PP	PER
Settore PP	Energia
FONTI NORMATIVE	L.R. 27 dicembre 2000, n. 25
NATURA DI PP	
X	Strategica
X	Strutturale
	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Regione Veneto
FINALITÀ	La prima parte del Piano energetico ripropone i contenuti del Documento di programmazione (par. 2) portato in discussione con le diverse categorie di soggetti interessati ai tavoli di presentazione dell'iniziativa tenuti alla fine del mese di luglio 2004. Nella prima parte il Documento propone l'analisi delle finalità e degli approcci operativi. Segue una sintetica esposizione della situazione energetica regionale, quale risulta dagli ultimi bilanci energetici regionali stilati da ENEA e dall'assetto della produzione elettrica al 2002. Al bilancio 2000 (tab. 1), disponibile al momento della discussione ai tavoli, è ora possibile aggiungere il bilancio ENEA del 2001 (tab. 2). Per i dati aggiornati si rimanda tuttavia alla terza parte del Piano. Chiudono il documento tre paragrafi sulle problematiche ambientali, sul coordinamento con le politiche energetiche nazionali e con i soggetti e gli operatori locali e sulle priorità e strumenti.
EFFICACIA	
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Deliberazione della Giunta Regionale n. 2912 del 28 dicembre 2012 Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2 - "Piano Energetico Regionale - Fonti rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica". Adozione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare e avvio della fase di consultazione.

COERENZA

Il progetto risulta essere COERENTE al Piano Energetico Regionale.

Il progetto è coerente in quanto i contenuti del piano esprimono:

Sicurezza degli approvvigionamenti:

- Risparmio energetico (razionalizzazione degli impieghi)
- Sviluppo e mantenimento in efficienza delle infrastrutture energetiche

Tutela dell'ambiente:

- Risparmio energetico e razionalizzazione degli impieghi
- Sostegno delle tecnologie più efficienti e sicure

Competitività:

- Razionalizzazione e sensibilità nei consumi fornendo tecnologie più efficienti



2.7 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIOECONOMICA NAZIONALE

2.7.1 Documento per la programmazione economica e finanziaria 2009-2013

Denominazione PP		Documento per la programmazione economica e finanziaria 2009-2013	
Categoria PP		Programmi strategici nazionali	
Sigla PP		DPEF	
Settore PP		Strategie di azione nazionali	
FONTE NORMATIVA			
NATURA DI PP			
X	Strategica		
X	Strutturale		
	Attuativa		
LIVELLO TERRITORIALE		Nazionale	
FINALITA'		<p>La finalità è la definizione degli obiettivi economici su lungo periodo.</p> <p>La strategia del programma si può riassumere in quattro punti:</p> <p>a) riduzione costo complessivo dello Stato;</p> <p>b) rendere Efficace l'azione della pubblica amministrazione;</p> <p>c) ridurre il peso burocratico che grava sui cittadini;</p> <p>d) spingere l'apparato economico verso lo sviluppo;</p>	
EFFICACIA			
DURATA	–	ESTREMI	DI
APPROVAZIONE			Anni da 2009 a 2013 Deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008

COERENZA



Il progetto non ha pertinenza con il DPEF a livello statale.
Si rimanda perciò al DPEF a livello regionale.

2.7.2 Il Quadro strategico nazionale 2007-2013

Denominazione PP	Quadro strategico nazionale 2007-2013
Categoria PP	Programmi strategici nazionali
Sigla PP	QSN
Settore PP	Strategie di azione nazionali
FONTE NORMATIVA	
NATURA DI PP	
X	Strategica
X	Strutturale
	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale (Italia)
FINALITA'	La proposta di Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha presentato all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord.
EFFICACIA	Anni da 2009 a 2013
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Durata dall'anno 2009 all'anno 2013. Approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del 21 dicembre 2006 e dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006. Approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

Nota: di seguito si riportano alcuni estratti significativi del QSN

“... Estratto Documento...”

Qualità ambientale e uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali sono, sempre più, fattori di competitività e attrattività per lo sviluppo locale. Il recupero dei divari regionali nella distribuzione e efficienza dei servizi e delle infrastrutture ambientali per la popolazione e le imprese, rappresenta un ambito prioritario di intervento della politica regionale favorendo l'attivazione di filiere produttive e lo sviluppo di attività collegate di ricerca e innovazione. La promozione di un uso sostenibile e efficiente delle risorse naturali è al tempo stesso condizione per una migliore qualità della vita e criterio per orientare lo sviluppo sociale ed economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e verso modelli di produzione, consumo e ricerca in grado di sfruttare l'indotto economico ed occupazionale dei comparti ambientali.

L'esigenza di raggiungere adeguati livelli di qualità nell'offerta di servizi energetici, di servizi idrici e di gestione dei rifiuti, nonché idonee condizioni di sicurezza del territorio, richiede una più forte capacità, rispetto al passato, di cogliere e sfruttare le opportunità della ricerca e della cooperazione tra ricerca e imprese, anche per traguardare nuove e più avanzate frontiere. Allo stesso tempo, è richiesto un deciso impegno per un uso delle risorse naturali che non ne pregiudichi la riproducibilità, sia negli interventi a diretta finalità ambientale, sia nelle politiche con potenziali impatti negativi.

Le azioni da realizzare nell'ambito di questa priorità, così come l'integrazione dei profili ambientali nelle altre priorità del Quadro (principalmente sistemi produttivi, trasporti e mobilità nelle aree urbane), contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto di riduzione delle emissioni di gas serra, rimesso in via primaria alla responsabilità delle politiche ordinarie, nonché alle emissioni atmosferiche inquinanti.

In un contesto normativo che assegna alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di energia, nonché competenze amministrative, da condividere in parte con gli Enti Locali²⁵⁸, le motivazioni a sostegno di un Programma Operativo Interregionale (POIN) “Energia rinnovabile e risparmio energetico”, rispetto alla possibilità di attuare le politiche sull'energia esclusivamente nei singoli Programmi Operativi Regionali, attengono all'apprezzamento della valenza sovra regionale di alcune opzioni strategiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi identificati nel Quadro.

Il Programma Interregionale rappresenta una cornice di sistema in cui, alla luce di una comune situazione di debolezza relativa alle condizioni di contesto, trovano composizione e valorizzazione le diverse vocazioni territoriali.

In primo luogo, le politiche energetiche e la loro declinazione in ambito di politica regionale richiedono una forte armonizzazione per fare in modo che gli sforzi dei singoli territori possano effettivamente concorrere al perseguimento di obiettivi fissati a livello nazionale e internazionale. Il Programma rappresenta, dunque, la trama in cui le singole Regioni, in coordinamento tra loro, con le Amministrazioni centrali interessate e con il supporto di centri di competenza nazionali, inseriscono la propria strategia territoriale, ritrovandovi non solo una cornice di riferimento – anche operativo – ma la possibilità di costruire interconnessioni e legami tra le iniziative realizzate o in progetto nei diversi territori.

In considerazione degli ambiziosi traguardi fissati in sede nazionale ed internazionale in materia di politica energetica, il Programma Interregionale prevede iniziative ed azioni ad incremento della strumentazione e delle risorse disponibili in via ordinaria, con la finalità di liberare nelle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" un potenziale inespresso, anche attraverso il miglioramento dei meccanismi di consenso e di consapevole accettazione dei percorsi che conducono alla realizzazione degli obiettivi. Nel quadro della politica regionale unitaria, e per l'importanza assegnata agli obiettivi di politica energetica da raggiungere, il Programma Interregionale delle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" cofinanziato dai Fondi strutturali è esteso, con medesimi criteri e regole e a valere su risorse finanziarie della politica regionale nazionale, a tutto il Mezzogiorno.

La strategia cui si ispira il Programma fonda la propria valenza sovra regionale sul contributo alla rimozione di alcuni ostacoli riconducibili non già alle singole realtà regionali, e quindi includerà interventi volti a rimuovere la generale condizione di arretratezza strutturale quali:

l'assenza di filiere interregionali e di modelli integrati di ricerca, produzione e consumo in grado di valorizzare l'indotto economico ed occupazionale derivante dalle politiche energetiche (azioni di stimolo della filiera settoriale);

l'inadeguatezza della rete di trasmissione e distribuzione in funzione delle esigenze della generazione diffusa e cogenerazione (azioni di adeguamento della rete energetica ed incremento dell'efficienza distributiva, anche con riferimento a reti per la cogenerazione/trigenerazione distrettuale);

la mancanza di conoscenza e know how sul potenziale tecnicamente ed economicamente sfruttabile nei territori; nonché sulle migliori pratiche per l'efficienza energetica degli edifici, le problematiche legate alla accettazione consapevole degli interventi da parte del territorio (interventi di sensibilizzazione, trasferimento tecnologico e diffusione delle conoscenze).

(...)

COERENZA



Il progetto risulta essere COERENTE con le politiche del QSN in particolare nei riguardi delle politiche energetiche ambientali e nell'esigenza di raggiungere adeguati livelli nell'offerta di servizi energetici.

2.8 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIOECONOMICA REGIONALE

2.8.1 Il Programma Regionale di Sviluppo

Denominazione PP	Programma Regionale di Sviluppo Il Programma Regionale di Sviluppo – PRS - previsto dall’art. 8 della l.r. n. 35/2001 è l’atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale. Si tratta di un documento strategico e complesso che richiederà di essere specificato attraverso i Piani di settore. L’operazione “culturale” che ha caratterizzato la formulazione del Programma è iniziata nella precedente legislatura ed è stata accompagnata da una intensa attività di concertazione con le parti economiche e sociali. Questo processo ha permesso di raccogliere molte osservazioni dei soggetti che vi hanno partecipato, riflessioni che successivamente hanno potuto trovare positivo accoglimento all’interno del documento arrivando alla versione definitiva
Categoria PP	Programmi strategici
Sigla PP	PRS
Settore PP	
FONTE NORMATIVA	Legge regionale 9 marzo 2007, n.5
NATURA DI PP	
X	Strategica
	Strutturale
	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Regionale
FINALITA'	Il Programma Regionale di Sviluppo – PRS - previsto dall’art. 8 della l.r. n. 35/2001 è l’atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale. Si tratta di un documento strategico e complesso che richiederà di essere specificato attraverso i Piani di settore.
EFFICACIA	
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Legge regionale 9 marzo 2007, n.5

COERENZA

L'intervento oggetto del presente studio risulta essere COERENTE con il Programma Regionale di Sviluppo in quanto corrisponde ad alcuni aspetti fondamentali contenuti all'interno dello stesso programma tra cui:

Un controllo finalizzato a garantire che l'impatto da sorgenti elettromagnetiche sia compatibile con quello prescritto dalla norma e a verificare lo "stato dell'ambiente".

La pianificazione energetica dovrà prevedere interventi sul lato dell'offerta di energia (produzione), sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione (tra cui gli elettrodotti) e sul lato della domanda (razionalizzazione dei consumi)



Con riferimento alle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'energia, il Piano Energetico Regionale dovrà individuare modalità operative efficaci per un corretto utilizzo della capacità di trasporto della rete esistente e per una programmazione delle realizzazioni sul territorio, attuata anche con uno scambio di informazioni con i soggetti promotori degli interventi Secondo quanto previsto dal Libro verde dell'Unione Europea sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico (novembre 2000) si deve sottolineare l'importanza di intervenire sulla razionalizzazione della domanda piuttosto di puntare solo sull'offerta di energia

2.9 ANALISI DEL SISTEMA VINCOLISTICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

E' stata operata un'analisi generale della vincolistica che interessa l'ambito di progetto, attraverso la strumentazione Regionale e provinciale vigente e adottata. Le informazioni sono state verificate a livello locale, verificando anche i vincoli presenti sugli strumenti di pianificazione locale (PRG) redatti ai sensi della Legge Urbanistica n° 61/1985 e, dove presenti, le pianificazioni strategiche a scala intercomunale o comunale (PAT-PATI-Piani di Assetto del Territorio) prodotte ai sensi della nuova legge urbanistica veneta, LRV n° 11/2004. L'impostazione di tali strumenti strategici comporta la revisione dei vincoli e delle tutele presenti sul territorio, e la verifica degli interventi progettuali previsti attraverso la VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Si elencano di seguito i principali vincoli presenti sul territorio oggetto di intervento, con la specifica della normativa vigente e la verifica per ciascuno delle indicazioni progettuali da valutare in sede di progetto, per una corretta analisi della coerenza con l'impianto normativo vigente.

2.9.1 Vincolo paesaggistico - ambientale, archeologico ed architettonico (D.Lgs. 42/2004)

Normativa di riferimento:

Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137"), modificato e integrato dal D.Lgs n. 156 del 24 marzo 2006 e dal D.Lgs n. 62 del marzo 2008 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs n. 157 del 24 marzo 2006 e dal D.Lgs n. 63 del marzo 2008 (per quanto concerne il paesaggio), rappresenta il codice unico dei beni culturali e del paesaggio.

Il D.Lgs 42/2004 recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e costituisce il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 ("Tutela delle cose d'interesse artistico o storico");
- la Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 ("Protezione delle bellezze naturali");
- la Legge n. 431 del 8 Agosto 1985, "recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

Il principio su cui si basa il D.Lgs 42/2004 è "la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Tutte le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale devono essere svolte in conformità della normativa di tutela.

Il "patrimonio culturale" è costituito sia dai beni culturali sia da quelli paesaggistici, le cui regole per la tutela, fruizione e valorizzazione sono fissate:

- per i beni culturali, nella Parte Seconda (Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
- per i beni paesaggistici, nella Parte Terza (Articoli da 131 a 159).

Il Codice definisce quali beni culturali (Art. 10):

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico, sia di proprietà pubblica che privata (senza fine di lucro);
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi di proprietà pubblica;
- gli archivi e i singoli documenti pubblici e quelli appartenenti ai privati che rivestano interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librarie delle biblioteche pubbliche e quelle appartenenti a privati di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Alcuni dei beni sopradetti (ad esempio quelli di proprietà privata) vengono riconosciuti oggetto di tutela solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente.

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione e tutela, alla loro fruizione, alla loro circolazione sia in ambito nazionale che internazionale, ai ritrovamenti e alle scoperte di beni.

Il Decreto definisce il paesaggio "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (Art. 131) e a livello legislativo è la prima volta che il paesaggio rientra nel patrimonio culturale. Nello specifico i beni paesaggistici ed ambientali sottoposti a tutela sono:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni relative ai beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, comma 1, lettera b);
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici (art. 136, comma 1, lettera c);
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (art. 136, comma 1, lettera d);
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art. 142, comma 1, lettera a);
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 142, comma 1, lettera b);
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c);
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (art. 142, comma 1, lettera d);
- i ghiacciai e i circhi glaciali (art. 142, comma 1, lettera e);
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, comma 1, lettera f);
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, comma 1, lettera g);
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lettera h);
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448 del 13 Marzo 1976 (art. 142, comma 1, lettera i);
- i vulcani (art. 142, comma 1, lettera l);
- le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m);
- gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli Art. 143 e 156.

La pianificazione paesaggistica è configurata dall'articolo 135 e dall'articolo 143 del Codice. L'articolo 135 asserisce che "lo Stato e le Regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono" e a tale scopo "le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici".

All'articolo 143, il Codice definisce i contenuti del Piano paesaggistico. Inoltre il Decreto definisce le norme di controllo e gestione dei beni sottoposti a tutela e all'articolo 146 assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di "distruggerli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Infine nel Decreto sono riportate le sanzioni previste in caso di danno al patrimonio culturale (Parte IV), sia in riferimento ai beni culturali che paesaggistici.

2.9.2 Analisi della vincolistica nell'area di studio

Gli strumenti urbanistici che riportano le indicazioni relative al Vincolo paesaggistico - ambientale, archeologico ed architettonico (D.Lgs. 42/2004) sono:

- PTRC vigente (DCR n. 250/1991) – Riferimento alla normativa precedente (L. 431/1985 e L. 1497/39 e s.m.i)
- PTRC adottato (DGRV n. 372/2009)
- PTCP approvato Provincia di Belluno (DGRV n° 1136/2010)
- PRG comunali vigenti

Dal punto di vista della pianificazione paesaggistica nell'area di studio emerge, che le aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, interferite dalle opere in progetto sono:

- aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti, e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi legge numero 431 del 1985, oggi Art. 142 (comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. (Gli strumenti urbanistici di riferimento alla base delle individuazioni sono il PTRC vigente – 1991 e il PTCP della Provincia di Belluno – approvazione 2009).
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- Aree di notevole interesse pubblico: ex aree tutelate ai sensi L. 1497/39, vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i., art.136.
- Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (art. 142, lett.h del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
- Parchi e riserve nazionali o regionali (D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. f) (ex Leggi n° 394/91 e L.R. 40/84)

Si rimanda l'analisi specifica al successivo capitolo di verifica dei diversi piani urbanistici a livello regionale, provinciale e comunale, all'interno del quale verrà verificata la normativa specifica declinata ai diversi livelli di pianificazione.

2.9.3 Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

Gli strumenti urbanistici che riportano le indicazioni relative al Vincolo idrogeologico o idrogeologico - forestale sono:

- PTRC vigente (DCR n. 250/1991) – Riferimento alla normativa precedente
- PRC adottato (DGRV n. 372/2009)
- PTCP approvato Provincia di Belluno (DGRV n° 1136/2010)
- PRG comunali vigenti

Normativa di riferimento:

Il vincolo idrogeologico venne istituito e regolamentato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926.

Questo vincolo ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.

Il vincolo idrogeologico, in generale, non preclude comunque la possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio.

Gran parte del territorio analizzato è interessato dal vincolo idrogeologico; l'art. 20 del R.D. dispone che chiunque debba effettuare movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria di boschi e dei terreni saldi ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità competente per il nulla-osta.

La procedura di richiesta di Nulla Osta riguarderà le fasi esecutive del progetto.

Si rimanda l'analisi specifica al successivo capitolo di verifica dei diversi piani urbanistici a livello regionale, provinciale e comunale, all'interno del quale verrà verificata la normativa specifica declinata ai diversi livelli di pianificazione.

2.9.4 Zone boscate (LR 52/78 e s.m.i.)

Gli strumenti urbanistici che riportano le indicazioni relative al Vincolo Zone Boscate sono:

- PTCP approvato Provincia di Belluno (DGRV n° 1136/2010), come aggiornato dalla Regione Veneto relativamente alla Carta delle Categorie Forestali.
- PAT – PATI adottati e/o approvati

La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

Punto fondamentale nella attuazione di tale enunciato, è stata l'emanazione della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), in particolare attraverso l'applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 19.

La Legge Forestale Regionale ha riconosciuto la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo, la difesa delle coste e la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, attività di importanza vitale per la comunità veneta, finanziando come opere pubbliche gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento dei boschi degradati. Sono considerati degradati i boschi che si trovano in condizioni di accentuata anormalità per struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in rapporto, quest'ultimo, alle reali capacità produttive della stazione.

In questa fase vengono valutate le informazioni derivanti dalla Carta Forestale fornita dalla Regione Veneto.

La Carta Forestale Regionale, prevista dalla Legge Regionale del 13 settembre 1978, numero 52, costituisce lo strumento descrittivo della realtà boscata veneta con finalità di supporto alla pianificazione degli interventi in ambito forestale e, più in generale, alle necessità di programmazione e di pianificazione territoriale. La prima Carta Forestale del Veneto, in scala 1:25.000, per molto tempo ha rappresentato uno strumento insostituibile nell'indagine e nella pianificazione forestale. La sua redazione è avvenuta negli anni 1981-1983 dal lavoro coordinato di gruppi di rilevatori che hanno rilevato tutte le formazioni forestali della Regione mediante osservazioni al suolo con tecniche tradizionali.

Negli ultimi anni, tuttavia, la necessità di produrre cartografie tematiche derivate rispondenti a particolari esigenze applicative anche su scala regionale ha posto in evidenza la necessità di procedere ad una ridefinizione del particellare che vada a rilevare le variazioni, anche consistenti, che numerose formazioni forestali negli ultimi vent'anni hanno subito.

La Regione Veneto fornisce in formato shp, al fine di poter fornire il quadro conoscitivo delle aree boscate, senza che questo determini il vincolo forestale e paesaggistico previsto dall'art. 14 della L.R. 52/78, così come modificato dall'art. 6 della L.R. 5/05, le informazioni relative alla Carta delle categorie forestali.

Le informazioni vengono pertanto raccolte nella cartografia dei Vincoli Regionali e provinciali. L'aggiornamento è al 2005, in aggiornamento della prima carta risalente agli anni 1981-83.

Il vincolo delle Zone Boscate è un vincolo dinamico, in divenire, definito di volta in volta dall'Autorità Forestale, ed è valido anche ai fini dell'applicazione dell'Art. 142, comma 1, lett. g) del Dlgs n° 142/2004.

In generale è vietata qualsiasi riduzione della superficie boscata, salvo espressa autorizzazione della Regione nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni svolte dal bosco, mediante l'adozione di opportune misure compensative.

L'autorizzazione viene rilasciata direttamente dalla regione Veneto (Servizio Forestale Regionale) ai sensi dell'art. 15 della LRF n° 52/1978.

Il Comune competente per il territorio rilascia invece:

- L'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 Dlgs 14/2004;
- Nulla Osta forestale ex art. 20, LR 58/1994.

Si rimanda l'analisi specifica al successivo capitolo di analisi dei diversi piani urbanistici a livello regionale, provinciale e comunale, all'interno del quale verrà verificata la normativa specifica declinata ai diversi livelli di pianificazione.

2.9.5 Reti ecologiche e biodiversità nel Veneto

SIC E ZPS

La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. Questa rete si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 2000, con 67 Z.P.S. e 102 S.I.C. variamente sovrapposti.

La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con l'estensione delle Z.P.S. pari a 359.882 ettari e quella dei S.I.C. a 369.882 ettari.

Provincia di Belluno

- Estensione complessiva (in ettari): 198.958
- Percentuale complessiva del territorio provinciale: 54%
- Numero di ZPS (tra parentesi i siti interprovinciali): 15 (4)
- Estensione di ZPS (in ettari): 181.481
- Percentuale di ZPS del territorio provinciale: 49%
- Numero di SIC (tra parentesi i siti interprovinciali): 30 (5)
- Estensione di SIC (in ettari): 171.855
- Percentuale di SIC del territorio provinciale: 47%

Dal 2003 sono stati avviati alcuni progetti per svolgere un censimento degli habitat "Natura 2000" e degli habitat di specie nei siti della rete Natura 2000 del Veneto. Dapprima si è focalizzata l'attenzione su nove siti pilota, rispetto ai quali il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali a cui era stato affidato lo studio), oltre alla cartografia degli habitat, ha sviluppato un set di indicatori ambientali funzionali alla predisposizione della relazione di valutazione di incidenza e delle scelte progettuali riferite alle conclusioni della stessa, nonché allo snellimento delle verifiche a livello regionale. Successivamente si è provveduto a sviluppare e ad approvare con D.G.R. 2702/2006 un programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli habitat affidando gli incarichi a 16 differenti enti territoriali, ripartiti tra Comunità Montane, Enti Parco, Provincia di Venezia, ARPAV, Veneto Agricoltura, Corpo Forestale dello Stato. Questa fase, oggi conclusa, ha permesso di costituire un dataset conforme alle specifiche tecniche di acquisizione dati, approvate con D.G.R. 1066/2007, che rappresenta il primo contributo alla conoscenza della distribuzione e della verifica dello stato di conservazione degli habitat e habitat di specie nei siti Natura 2000 del Veneto. La successiva integrazione del patrimonio informativo finora acquisito avverrà in seno al progetto di monitoraggio pluriennale degli habitat medesimi avviato con la D.G.R. 2817/2009.

2.10 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (REGIONALE E PROVINCIALE)

2.10.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente

Piano adottato con D.G.R.23/12/1986 n. 7090 approvato definitivamente nel 1991 ai sensi della Legge 431 del 08/08/1985 (Adottato con DGR n° 7090 in data 23.12.1986 e Approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991)

Denominazione PP	Piano territoriale regionale di Coordinamento	
Categoria PP	Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
Sigla PP	PTRC	
Settore PP	TERRITORIO	
FONTI NORMATIVA	<p>Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.</p> <p>Il piano si propone di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" nell'abitare e nel fruire del territorio, il comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.</p> <p>Il P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C. hanno valenza paesistico - ambientale ai sensi e per gli effetti della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431.</p>	
NATURA DI PP		
X	Strategica	
X	Strutturale	
	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Regionale	
FINALITA'	<p>Il Piano Territoriale di Coordinamento, in quanto strumento massimo di governo dell'ambiente e dell'insediamento, intende costituirsi come termine di riferimenti per le proposte della pianificazione locale e settoriale che si vanno predisponendo sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.</p> <p>In tale prospettiva, interpretando la storia insediativa del Veneto e riconoscendone la continuità culturale, si individua nella "comunità" il valore generatore dell'organizzazione multipolare caratteristica della regione, da consolidare ed integrare affinché possa evolversi, accrescendo la solidarietà funzionale fra le parti e la capacità di relazione con i sistemi esterni.</p> <p>Il mantenimento e la razionalizzazione del modello insediativo rappresentato dal Veneto "terra di comunità e di relazioni", in quanto tipico del modo di consistere delle sue popolazioni sul territorio, comporta l'interdipendenza tra gli obiettivi che presiedono alla tutela dei caratteri storico-culturali e quelli orientati verso il miglioramento delle condizioni generali di benessere.</p> <p>Il piano si propone pertanto di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" nell'abitare e nel fruire del territorio, il comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.</p>	
EFFICACIA	A tempo indeterminato	
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto vigente Piano Territoriale adottato con D.G.R.23/12/1986 n. 7090 approvato definitivamente nel 1991 ai sensi della Legge 431 del 08/08/1985 con DCR n°	

250 in data 13.12.1991)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Il P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C. hanno valenza paesistico - ambientale ai sensi e per gli effetti della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431.

Il P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonché di direttive per la redazione dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

Ai sensi dell'Art. 5 - *Efficacia del P.T.R.C.*

Il P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C. hanno valenza paesistico - ambientale ai sensi e per gli effetti della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431.

Il P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonché di direttive per la redazione dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore, che vengono di seguito valutati.

2.10.1.1 Elaborati di piano del PTRC vigente

Il PTRC vigente, approvato nel 1991, è composto dai seguenti elaborati grafici:

Tav.1 – Difesa del suolo e degli insediamenti (1:250.000)

Tav.2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale (1:250.000)

Tav.3 - Integrità del territorio agricolo (1:250.000)

Tav.4 - Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico (1:250.000)

Tav.5 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:250.000)

Tav.6 – Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed interregionali

Tav.7 – Sistema insediativo (1:250.000)

Tav.8 – Articolazione del piano (1:250.000)

Tav.9 – (1-68) – Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:50.000);

Tav.10 – (1-52) – Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000).

2.10.1.2 Vincoli e tutele nel PTRC vigente

Vengono valutati in relazione al progetto alcune tematiche trattate nel PTRC vigente, successivamente approfondite nella verifica di compatibilità relativamente alla strumentazione provinciale (PTCP) che, scendendo di scala rispetto al PTRC, permette analisi di maggior dettaglio riferite al progetto.

Dall'analisi delle tavole degli strumenti urbanistici regionali è possibile verificare che l'elettrodotto in esame attraversa zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e s.m.i e zone a rischio sismico per i comuni inclusi nell'elenco di cui alla L. 2.2.1974, n.64 e s.m.i..

Per quanto riguarda le risorse naturalistico-ambientali il progetto rientra completamente nelle aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e s.m.i. e 8.8.1985, n.431 e s.m.i.

Si procederà all'analisi delle interferenze dell'opera progettuale con il PTRC – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – vigente, in base al quale saranno analizzate le interferenze con i principali Vincoli/Tutele.

2.10.1.3 La normativa di riferimento nel PTRC vigente

Articolo 7

Direttive in materia di difesa del suolo.

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, individuate negli elaborati nn.1 e 10 di progetto, al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e persone e prevenire ogni alterazione della stabilità dell'ambiente fisico e naturale, gli strumenti territoriali e urbanistici prevedono destinazioni d'uso del suolo e ogni altro provvedimento volto a ridurre il rischio e i danni agli enti derivanti dal dissesto.

A monte del dissesto, la difesa "attiva" si attua garantendo destinazioni del suolo funzionali a un programma organico di difesa del suolo e un uso plurimo (idraulico, agricolo - forestale, turistico) predisponendo interventi finalizzati alla prevenzione (bacini di contenimento delle piene, aree di rimboschimento, opere di sistemazione idrogeologica e di sistemazione idraulico-forestale, cura e manutenzione del bosco, lavori di stabilizzazione delle aree di rimboschimento e dei versanti, pulizia degli alvei e ricomposizione ambiente, ecc.) e stabilendo inoltre, nelle diverse aree, i limiti entro i quali l'intervento dell'uomo dev'essere contenuto per non produrre danni irreversibili.

A valle, la difesa "passiva" dal dissesto va perseguita tra l'altro impedendo ogni nuovo sviluppo di insediamenti, di impianti e di opere pubbliche nelle aree in cui il rischio è maggiore e più difficilmente eliminabile.

Direttive per le Province

Le Province provvedono, sulla base degli studi e di metodologie unificate regionali, a delimitare le seguenti aree:

a. aree molto instabili

in esse ogni intervento di trasformazione, per le particolari caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, può causare eventi di pericolo o danni gravi o irreparabili. In dette aree è vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve quelle inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo e del sottosuolo. Gli edifici e le infrastrutture esistenti, qualora confermati nell'uso, sono dotati di idonee difese atte a prevenire i danni conseguenti alla loro localizzazione.

Le eventuali opere di trasformazione dell'assetto colturale in atto sono autorizzate dal Dipartimento regionale per l'Economia Montana e le Foreste, che può imporre le particolari prescrizioni necessarie a conseguire le finalità di tutela del presente articolo.

Negli insediamenti posti nelle vicinanze delle aree di cui alla presente lettera, in quanto possono essere interessati da eventi di pericolo o di danno causati da movimenti franosi dei terreni medesimi, sono attuati interventi cautelativi ai sensi del Titolo III° della L.R. 27.11.1984, n.58.

b. aree instabili

in esse qualsiasi alterazione dell'attuale assetto, a cause degli aspetti vegetazionali e delle condizioni geotecniche e geomeccaniche scadenti o della pendenza o della elevata permeabilità e/o suscettibilità di esondazione, può essere causa di pericolo o danno; in tali aree i P.T.P. definiscono le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse.

Nei Piani Territoriali Provinciali estesi anche solo a parte del territorio provinciale, sono indicati i modi di utilizzo delle aree di cui al presente articolo con riferimento anche agli assetti colturali; sono indicate altresì le principali opere di consolidamento e di prevenzione dai dissesti.

Direttive per i Comuni

Le previsioni urbanistiche e la localizzazione delle opere di competenza dei Comuni sono individuate in zone diverse da quelle dei precedenti punti a e b.

I progetti che riguardano opere e manufatti che insistono su tali aree sono accompagnati da una relazione tecnica che metta in luce le misure atte a prevenire ogni pericolo o danno e autorizzati, per quanto di competenza, dall'Ufficio del Genio Civile, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a e b.

Nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali ed attuativi e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni e le Comunità Montane adeguano le previsioni alle disposizioni e alla delimitazione, effettuata dalle Province, delle aree di cui ai precedenti punti a e b ed alle conseguenti disposizioni normative.

Gli Enti suddetti possono in tale sede proporre, sulla base di più dettagliate perizie tecniche, geotermiche e idrogeologiche, modificazioni dei perimetri delle aree delimitate dalle Province e introdurre ulteriori specificazioni regolamentari.

In assenza degli adempimenti provinciali indicati ai commi precedenti i Comuni, in sede di formazione o revisione dei Piani Regolatori Generali, provvedono ad individuare le zone dove la presenza di situazioni di rischio postula divieti oppure condizionamenti all'edificazione, secondo i criteri e le indicazioni derivanti dalle indagini geologiche previste dalla Deliberazione G.R. n. 2705 del 24.5.1983, e stabiliscono tali divieti o condizionamenti.

Nelle more di formazione del P.T.P., i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici generali stabiliscono le limitazioni delle opere realizzabili nelle aree per le quali le condizioni di fatto esistenti e i risultati di studi preliminari configurino situazioni di instabilità.

Articolo 9

Direttive per le zone a rischio sismico

Le zone a rischio sismico riguardano il territorio dei Comuni inclusi nell'elenco di cui alla L. 2.2.1974, n.64 e individuate nella tav. n. 1 di progetto.

In dette zone si osservano le prescrizioni di cui alla predetta legge, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 3.3.1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

In coerenza con la vigente legislazione statale e regionale e con le direttive sopra citate, la Giunta regionale identifica, in ordine al patrimonio edilizio esistente e ai caratteri geologici di zona, le tipologie costruttive ed edilizie esposte a maggiori rischi in caso di evento sismico e definisce le relative norme di cui alla legge regionale 16/08/1984, n.42.

Le disposizioni relative sono recepite negli strumenti urbanistici comunali, inclusi i regolamenti edilizi.

I Comuni, anche sulla base delle indicazioni di cui sopra provvedono ad eseguire il censimento degli edifici che ricadono nelle categorie di maggiore rischio per ragioni costruttive o di localizzazione.

Tale censimento va altresì utilizzato per predisporre programmi di consolidamento e restauro del patrimonio edilizio esistente, nonché i Piani di intervento della Protezione Civile.

Articolo 10

Direttive per le zone soggette a rischio idraulico.

Le zone definite esondabili nel P.T.R.C. sono riportate nella Tav. n.1 di progetto "Difesa del Suolo e degli Insediamenti" e comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico.

La Segreteria Regionale per il Territorio specifica a livello attuativo in sede di elaborazione dei piani di cui alla L.183/89, anche sulla base delle informazioni contenute nella carta n.1, le zone soggette a rischio idraulico.

Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza.

A tal fine debbono essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la fattispecie lo imponga, il parere del Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli altri uffici competenti ai sensi della L. 18.5.1989 n. 183.

Articolo 19

Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali.

Il P.T.R.C. individua nelle Tav. n. 2 e 10 il "Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale", articolato in:

- ambiti naturalistici di livello regionale;*
- aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n.431;*
- zone umide;*
- zone selvagge.*

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati "ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico", orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.

I Piani Territoriali Provinciali dettano norme volte alla tutela e valorizzazione di particolari siti od aree, anche con l'imposizione di prescrizioni progettuali nel caso di interventi che apportino modificazioni consistenti dello stato dei luoghi.

Gli strumenti territoriali e urbanistici relativi ad aree comprese nel "sistema degli ambiti naturalistici ambientali" di cui al presente articolo sono redatti con particolare considerazione dei valori paesaggistici e ambientali ai sensi della L. 8.8.1985, n. 431 e dalla L.R. 11.3.1986, n. 9.

Il Piano Territoriale Provinciale deve in particolare:

- operare il censimento delle zone umide di origine antropica non comprese tra quelle di cui all'art. 21, nonché individuare la fascia di territorio interessata da fenomeni di risorgiva e prescrivere le diverse modalità d'uso individuando quelle ritenute idonee per la costituzione di oasi per la protezione della flora e della fauna e a quelle idonee per attività sportive o per usi ricreativi;- recepire i corsi d'acqua di cui all'elenco regionale predisposto ai sensi dell'art.1 della legge 8.8.1985, n. 431, inserendo eventuali corsi d'acqua di interesse storico, nonché ambientale e paesaggistico meritevoli di tutela in base agli studi preliminari dei P.T.P. ed alle integrazioni eventualmente proposte dagli Enti interessati, con possibilità di aggiornamento dell'elenco stesso.

Il P.T.P. provvede al censimento della rete idrologica, dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde, individua zone di tutela adeguate e detta norme relative alla tutela delle risorse, anche in relazione alle attività produttive e agli insediamenti.

Il P.R.G. individua sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di presa nonché le zone di tutela e detta le relative norme.

Per le "zone selvagge" individuate nel P.T.R.C. alla Tav. n.2, valgono le seguenti disposizioni:

- sono inedificabilità;

- è fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti.

Qualora insistano su proprietà demaniali dello Stato, gli interventi sono oggetto d'intesa.

Gli Strumenti territoriali e/o urbanistici individuano i siti e i singoli elementi definiti "monumenti naturali" botanici e geologici, nel territorio di propria competenza, predisponendo adeguate misure per la salvaguardia, la conservazione, il restauro o il ripristino dei singoli elementi.

Articolo 20

Direttive per la tutela dei boschi

I piani di assestamento forestale recepiscono le direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali contenute nel P.T.R.C. e nei piani territoriali e urbanistici subordinati.

Le finalità della pianificazione di settore vanno individuate nella migliore funzionalità bioecologica del bosco, considerato come fattore principale dell'equilibrio dell'ambiente, mediante la costituzione di strutture ecosistemiche in grado di assicurare migliori equilibri economici e sociali, utilizzando le risorse trofiche, idriche e di energia radiante del territorio.

Oltre all'applicazione delle normativa sui boschi d'alto fusto e cedui della proprietà pubblica, viene promosso l'assestamento delle piccole proprietà private, mediante appositi piani sommari.

Nelle proprietà non comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima e polizia forestale. Per eccezionali ragioni di sicurezza idraulica, sono ammessi interventi nelle zone boscate in alveo; nelle zone soggette a servitù idraulica anche con taglio ed eliminazione della vegetazione.

(...)

Articolo 23

Direttive per il territorio agricolo.

Il P.T.R.C., con riferimento alla situazione del territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di progetto:

- ambiti con buona integrità;

- ambiti ad eterogenea integrità;

- ambiti con compromessa integrità;

- ambiti di alta collina e montagna.

Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria azione in coerenza con le specifiche situazioni locali.

Per gli "ambiti con buona integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati provvedono, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che comportino una alterazione irreversibile dei suoli agricoli.

Per gli "ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di "governarli", preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale. Per gli "ambiti con compromessa integrità del territorio agricolo", le politiche urbanistico – ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti.

Debbono essere predisposti piani di settore riguardanti forme di riordino e aggregazione fondiaria, atti a migliorare lo stato strutturale ed organizzativo del settore e ad indicare le direttive per il riuso dell'edilizia rurale.

Per gli "ambiti di alta collina e montagna", gli strumenti urbanistici subordinati debbono prevedere le infrastrutture extragricole necessarie per garantire stabilità alla funzione agricola e cambi di destinazione d'uso di norma per i terreni non interessati da aziende agricole vitali o gestite associativamente.

A livello provinciale, anche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche, possono essere individuati ambiti sovracomunali nel caso in cui analisi di dettaglio consentano una più specifica territorializzazione dei caratteri utilizzati per la predisposizione della carta dell'integrità del territorio agricolo. Ciò in concomitanza con l'individuazione delle aree dove prevale l'interesse agricolo e delle aree miste che rivestono importanza prioritaria sia per la valorizzazione della funzione agricola sia per la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici.

Il P.T.P. e i P.G.B.T.T.R., e i P.G.S. delle Comunità Montane dovranno essere tra loro coordinati in funzione dello sviluppo e della salvaguardia dell'attività agricola.

Le Amministrazioni Comunali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, oltre ad acquisire le direttive di livello superiore (regionale e provinciale), definiscono la politica di gestione del territorio agricolo riferita:

- a. alla localizzazione degli insediamenti extragricoli;*
- b. all'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E1, E2, E3;*
- e. agli interventi nelle sottozone E4;*
- d. al recupero dal degrado ambientale.*

a. La localizzazione degli insediamenti extragricoli

Nella scelta delle localizzazioni per l'eventuale espansione delle zone territoriali omogenee di tipo C, D ed F (definite ai sensi del D.I. 2.4.1968 n. 1444 e della L.R. 61/1985) le Amministrazioni Comunali, operano con l'obiettivo di minimizzare le conseguenze negative delle variazioni d'uso del territorio agricolo.

La localizzazione dei tracciati riguardano costruzioni di opere a rete (strade, canali, ecc.) deve aver riguardo, nella maggior misura possibile, dell'integrità territoriale delle aziende agricole vitali; il frazionamento delle aziende è evitato mediante interventi di ricomposizione fondiaria su iniziativa dell'ente attuatore delle opere.

La strumentazione urbanistica deve inoltre tenere presente i fenomeni di attività multiple, quali quelle agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, agricolo-artigianali, agricolo-commerciali, ecc. e provvedere un'adeguata individuazione delle sottozone E promuovendo anche progetti per le aree agricole periurbane.

b. L'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E/1, E/2, E/3

L'individuazione delle sottozone E/1, E/2, E/3 ai sensi della L.R. 5.3.1985, n.24, è finalizzata a tutelare parti del territorio a vocazione produttiva salvaguardando pure l'integrità della azienda agricola.

Gli strumenti urbanistici comunali prevedono gli interventi ammissibili e quelli vietati, inoltre stabiliscono per l'edificazione nelle zone agricole finalizzate a definire:

- 1. le tipologie edilizie ammesse, avuto riguardo al recupero delle forme tradizionali con esclusione di quelle improprie;*
- 2. le tipologie edilizie per gli annessi rustici, impianti tecnologici ed insediamenti agro-industriali ammessi, avuto riguardo all'impatto che tali strutture possono avere sull'ambiente;*
- 3. la ricomposizione urbanistica delle aree agricole a più elevata compromissione, avuto riguardo anche alle aziende agricole condotte a part-time e alle preesistenze non agricole.*

In particolare, debbono essere condotte indagini sistematiche sul patrimonio storico e culturale in base all'art. 10 della L.R. 5.3.1985, n.24, con riferimento agli elementi architettonici ed ambientali da sottoporre a tutela ed ai caratteri urbanistici (organizzazione delle tipologie edilizie, rapporto tra tipologie residenziali e tipologie produttive, connessioni tra le costruzioni, fondo rustico e viabilità di accesso, ecc.) al fine anche di definire le regole che presiedono alla organizzazione funzionale ed alla disposizione formale degli insediamenti agricoli.

L'espansione degli insediamenti va organizzata integrando i modelli originari e in accordo con le regole secondo le quali si esprimono le relazioni tra tipologia edilizia e morfologia urbana e territoriale.

c. Gli interventi nelle zone E/4

Le zone E/4 riguardano i centri rurali, e quindi anche tutti i nuclei di antica origine (borgate, contrade, ecc.), che costituiscono il presidio storico del territorio rurale; sono da promuovere ed incentivare le operazioni di recupero dell'esistente, mentre le eventuali espansioni volte a soddisfare il documentato fabbisogno residenziale locale e l'installazione di nuovi servizi, dovranno essere commisurate alla dimensione originaria dell'insediamento e non alterare il rapporto tra tipologie edilizie ed elementi di supporto che determinano la morfologia urbanistica complessiva.

Vanno quindi di norma evitate le espansioni a blocco, razionalizzando invece lo sviluppo lineare lungo strade di servizio esistenti, purché non interessate da traffico di scorrimento esterno.

d. Il recupero ambientale

Si debbono attivare criteri di intervento sul piano urbanistico atti a prevenire o rimuovere situazioni che possono alterare gli equilibri esistenti.

Gli strumenti urbanistici comunali debbono operare scelte a favore della valorizzazione delle risorse naturali (corsi d'acqua, suolo, foreste, ecc.) presenti nel proprio territorio e, ove necessario, incentivare il recupero del territorio da usi del suolo che creano impatti negativi, come ad esempio le cave.

Nelle aree di cui all'art.12 delle presenti norme, ad elevata vulnerabilità ambientale, il rilascio per la concessione per le attività intensive agro-zootecniche oltre che ai criteri di validità economica di cui alla L.R. 5.3.85. n. 24, è subordinato alla realizzazione di idonei impianti di smaltimento, o ai piani di conciliazione previsti all'Allegato D al Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Negli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di interesse regionale o nelle zone di interesse paesaggistico rilevate a livello comunale a ridosso di manufatti con particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale, deve essere prevista in sede locale una valutazione dell'impatto visivo dei nuovi manufatti ivi compresa la previsione di adeguate aree inedificabili.

Le scelte relative all'ubicazione degli edifici, alla morfologia degli stessi, all'uso dei materiali ecc., sono opportunamente definite. E' inoltre favorito l'impianto di siepi ed alberature disposte in modo da minimizzare l'impatto visivo dell'edificio con l'ambiente.

Articolo 33

Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali.

Il P.T.R.C. individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 16.8.1984, n.40, negli elaborati n. 5 "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologia e di aree di tutela paesaggistica", (scala 1:250.000) e n. 9 (scala 1:50.000) di progetto.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 ultimo comma della L.R. 16.8.1984, n. 40 in ogni singolo ambito sono applicate le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII della presente normativa.

Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 16.4.1985, n. 33, i parchi, le riserve naturali e le aree di tutela paesaggistica sono considerate zone ad alta sensibilità ambientale, ai sensi dell'art.51 delle presenti norme.

Nella definizione del perimetro del parco (art. 7, L.R. 16.8.1984, n.40) e nella progettazione del "Piano Ambientale" (art.9, L.R. 16.8.1984, n. 40), si debbono osservare i seguenti criteri:

- L'elemento portante del parco deve essere costituito dalle aree di interesse naturalistico-ambientale, articolate in sistemi unitari, anche attraverso l'aggregazione di aree agricole intercluse o adiacenti, con funzioni di tessuto connettivo del sistema. Per dette zone agricole intercluse va mantenuta e opportunamente sostenuta l'attività agricola, nelle forme e nelle modalità ritenute compatibili con le finalità del parco, secondo le indicazioni dell'art. 16 della L.R. 16.8.1984, n.40.

Le zone agricole adiacenti vanno regolamentate con il regime delle zone di protezione e di sviluppo controllato (art.4 della L.R 16.8.1984, n.40). In esse l'attività agricola va mantenuta e sviluppata previo controllo degli eventuali fattori inquinanti e la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario (strade, fossi, siepi, filari d'alberi, strutture insediative agricole, annessi rustici, ecc.).

- Al sistema naturalistico-ambientale sono collegati i beni di interesse storico-culturale interni o adiacenti all'area (centri storici, monumenti isolati, edilizia rurale, documenti e testimonianze della storia e della tradizione locale, ecc.), in una prospettiva di valorizzazione legata all'utilizzo del parco. La connessione tra i due sistemi può essere realizzata con riferimento alle relazioni formali e funzionali nell'ambito del "Piano Ambientale", ampliato alle aree di pre-parco.

Il "Piano Ambientale" di parco di cui all'art.9 della L.R. 16.8.1984, n.40, contiene uno studio dell'impatto socio-economico delle scelte relative alle destinazioni a parco, e delle eventuali conseguenze dei provvedimenti di tutela, per gruppi o singoli cittadini, garantendo i livelli di reddito anche mediante forme adeguate di indennizzo.

Sono altresì da prevedere progetti sperimentali di "ripristino ambientale", rivitalizzazione di attività e pratiche produttive, compatibili (colture pregiate e biologiche, trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agricole, artigianato tradizionale, agriturismo) con l'impiego di tecnologie produttive agricole non inquinanti.

Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali

1. Settore Alpino e Prealpino

- Dolomiti d'Ampezzo; (Istituito in Parco con L.R. 22.3.1990 n.21)
- Monte Pelmo;
- Monte Civetta;
- Dolomiti Bellunesi; (Istituito in Parco Nazionale con decreto M.A. 20/4/1990)
- Marmolada Ombretta;
- Monte Baldo,
- Antelao-Marmarole-Sorapis;
- Lessinia (istituito in Parco con L.R. 30/1/1990, n. 12);
- Pasubio e Piccole Dolomiti Vicentine - Monte Summano
- Bosco del Cansiglio

2. Settore Collinare

- Colli Euganei (istituito in Parco con L.R. 10/10/1989, n.38)
- Monte Luppia-San Vigilio

3. Settore Pianiziale

- Medio Corso del Brenta;
- Ambito fluviale del Mincio (integrazione al "Parco del Mincio" già istituito dalla Regione Lombardia);
- Fiume Sile (istituito in Parco con L. R. 28/1/1991 n.8)

4. Settore Costiero

- Laguna di Venezia;
- Delta del Po (previsto quale Parco interregionale dalla Legge quadro sui parchi del 1991);
- Laguna di Caorle (Valle Vecchia).

Gli Enti territoriali di cui all'art.7 della L.R. 16.8.1984, n.40 possono fare proposte motivate e documentate alla Giunta Regionale per l'istituzione prioritaria di altri parchi e riserve naturali di cui agli ambiti individuati dal presente articolo.

Negli ambiti territoriali individuati dal P.T.R.C. per la formazione di parchi e riserve naturali regionali, nelle more dell'istituzione degli stessi, è consentito che gli Enti territoriali locali realizzino o autorizzino, su conforme parere della Giunta Regionale sentito il competente organo tecnico, interventi volti al ripristino e riqualificazione ambientale anche ai fini della fruizione pubblica, fermo restando l'autorizzazione degli organi competenti per la tutela ambientale e paesaggistica ai sensi delle legge 1497/1939 e 431/1985.

L'istituzione di Parchi e Riserve che comprendono al loro interno aree di proprietà demaniale dello Stato avverrà previa intesa con gli Organi statali di gestione.

Per quanto concerne la tutela idrogeologica sono consentite tutte le opere civili necessarie secondo il disposto dell'art.49 delle presenti norme. Queste sono effettuate secondo i criteri della bioingegneria idraulico forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.

Le zone agricole comprese all'interno dei parchi e delle riserve regionali sono considerate inoltre ambiti preferenziali per l'applicazione del regolamento CEE n° 797 del 12.3.1985 e successive modificazioni, al fine di produrre trasformazioni biologiche in agricoltura e di ricostituire sistemi boschivi autoctoni.

Il P.T.R.C. individua le "aree di tutela paesaggistica" nella Tav. di progetto n. 5 relativa a "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologia e di aree di tutela paesaggistica" (scala 1:250.000).

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica":

- Delta del Po
- Laguna di Venezia
- Massiccio del Grappa

Per ogni area è stata redatta una scheda descrittiva e viene effettuata la delimitazione in cartografia in 1:50.000, contrassegnata come tav.9. Dette schede fanno parte integrante della cartografia di progetto del P.T.R.C.

Per dette aree la Regione predispose appositi "Piani di Area" con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986, n.9.

Fino all'adozione di "Piani di Area" è vietata la modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Le norme specifiche di tutela si applicano fino all'approvazione del Piano di Area per le zone specifiche, fatta salva l'applicazione dell'art. 6, u.c., della L.R. 16.8.1984, n.40.

Per quanto concerne la tutela idrogeologica, saranno consentite le opere necessarie che saranno eseguite secondo i criteri della bioingegneria idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.

In sede di redazione dei P.T.P. le Province interessate definiscono le modalità di tutela e di valorizzazione del sistema naturalistico dell'Adige.

Le opere in progetto rientrano in due ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici di e di aree a tutela paesaggistica.

Titolo VII – Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.

2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.

3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.

4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.

5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.

6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.

7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.

8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.

9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.

10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili provocare alterazioni ecologicamente dannose.

11) E' vietata la navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp 5 effettivi.

12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.

13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze filo-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.

14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, ai sensi della vigente normativa statale.

16) Sono vietate nuove costruzioni.

17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.

18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le

traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.

19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.

19 bis) Nelle aree agricole ricadenti nei parchi, l'edificabilità rurale è consentita nei limiti previsti dalla L.R.5.3.1985, n.24.

20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art.4 e 6 della L.R 24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.

23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art.6 L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

24) Sono ammessi gli interventi di cui all'art.6 della L.R. 24/1985.

25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

26) E' ammessa la nazionalizzazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti adibiti ad attività produttive, con esclusione di ogni ampliamento.

27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.

28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente l'impatto sull'ecosistema fluviale.

29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.

30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R. 52/1986.

31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio dell'attività sciistica.

32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente al fine di una razionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e della mitigazione degli effetti.

33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle esistenti.

34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.

35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.

36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.

37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali d'alta montagna ai sensi L.R. 52/1986, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale.

39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge 431/1985 è vietato l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale o attrezzature ricettive e della ristorazione; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n.11/1987.

MONTI CRIDOLA-DURANNO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.

- 3) *E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.*
- 4) *Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.*
- 5) *E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.*
- 7) *Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.*
- 8) *Sono vietati interventi che modificano il regime o la composizione delle acque.*
- 9) *Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.*
- 10) *E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.*
- 12) *E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.*
- 14) *Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.*
- 17) *Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.*
- 18) *Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le brighe, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.*
- 19) *L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.*
- 20) *Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.*
- 21) *E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R. 24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.*
- 22) *Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.*
- 27) *Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.*
- 28) *E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente l'impatto sull'ecosistema fluviale.*
- 29) *La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.*
- 30) *Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.52/1986.*
- 31) *E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio dell'attività sciistica.*
- 33) *E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle esistenti.*
- 37) *E' consentita la realizzazione di rifugi sociali di alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, delle tipologie e dei materiali del luogo.*
- 38) *E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa previa valutazione compatibilità ambientale.*
- 39) *Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge 431/1985 vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.*
- * *Sono consentite le opere di sistemazione ed ammodernamento del campeggio fronte lago di Cadore stabilito dallo strumento urbanistico di Domegge.*
- * *Sono consentite le opere per la realizzazione delle derivazioni Enel Valmontina-Boscobello.*
- * *E' concessa la sistemazione della viabilità di livello locale: la strada di accesso alla casera Valmontina, la strada delle Vacche da Caralte e la realizzazione della strada intercomunale Vallesella-Lorenzago.*

VAL TOVANELLA E BOSCONERO

Norme specifiche di tutela

- 1) *E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.*
- 3) *E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.*
- 4) *Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.*
- 5) *E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.*
- 7) *Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.*
- 8) *Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.*
- 9) *Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.*
- 10) *E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.*
- 12) *E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.*
- 14) *Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.*
- 17) *Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.*
- 18) *Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.*
- 19) *L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.*
- 21) *Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.*
- 22) *E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.*
- 23) *Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.*
- 27) *Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.*
- 28) *E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente l'impatto sull'ecosistema fluviale.*
- 29) *La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.*
- 30) *Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R. 52/1986.*
- 31) *E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio dell'attività sciistica.*
- 32) *Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente al fine di una razionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e della mitigazione degli effetti.*
- 33) *E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle esistenti.*
- 34) *Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.*
- 37) *E' consentita la realizzazione di rifugi sociali di alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.*
- 38) *E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa previa valutazione di compatibilità ambientale.*

39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge 431/198 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

* E' ammessa la manutenzione ordinaria per la strada militare Soffranco - Col Avidinon - Col Pigol.

* Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Cibiana relative ad attrezzature per gli sport invernali.

Articolo 34

Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale.

Il P.T.R.C. individua altresì le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza provinciale; in dette aree rientrano quelle di importanza rilevante per il particolare interesse scientifico o ambientale, o perché l'ambito si congiunge e si integra con altre aree di rilevanza sovracomunale.

Si applicano le norme specifiche di tutela, descritte al Titolo VII.

(...)

Per quanto concerne la tutela idrogeologica saranno consentite le opere necessarie che saranno eseguite secondo i criteri della bioingegneria idraulico-forestale o comunque adottando ecologici presenti.

2.10.1.4 Il tema dell'energia nel PTRC vigente

Si riporta di seguito l'art. 49, relativo in modo specifico agli elettrodotti:

Articolo 49

Interventi delle Amministrazioni Statali e di rilevanza statale.

Gli interventi delle Amministrazioni statali e l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, restano disciplinati dalle relative norme di carattere generale, comprese quelle dettate dall'art.81 del D.P.R. 24.7.1977, n.616.

Tra le realizzazioni delle predette opere pubbliche sono compresi anche gli interventi volti a modificare e/o potenziare linee elettriche esistenti, quando essi perseguono un interesse nazionale, quale la interconnessione con la rete europea; in questo caso la realizzazione di detti interventi avviene con le modalità e l'osservanza degli specifici atti convenzionali stipulati a tal proposito dalla Regione con l'amministrazione statale interessata, previa intesa con gli Enti Locali direttamente interessati e con l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale o di compatibilità ambientale, quando prevista dalla norma vigente.

Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di protezione civile e somma urgenza - ed in questo caso va data notizia alla Regione - di competenza degli Enti Istituzionali proposti al settore.

Per i siti di cui al titolo II delle presenti norme, sono assentibili, fatta salva la valenza ambientale del sito interessato, le opere necessarie all'esercizio delle attività istituzionali di Enti, Aziende e Società, che svolgono interventi di rilevanza nazionale, quali ANAS, F.S., ENEL, RAI, PT, SNAM, Enti portuali aeroportuali, Università, qualora debbano essere collocati come rete o come impianto in un determinato punto del territorio.

Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24.12.1976, n.898, per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la Commissione tecnica competente può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici del P.T.R.C.

In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:

- nelle aree che le FF.AA. hanno in uso, a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai sensi dell'art.3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898. lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente concordate dal Comitato;
- ogni altra attività consentita dalla legge.

In ogni caso è consentito l'installazione d'apparecchiatura di misura e controllo anche da parti di enti concessionari. Sono fatte salve le disposizioni che regolano l'attività di ricerca e di esplorazione di minerali e di idrocarburi e di risorse geotermiche di carattere temporaneo e che non compromettano i valori tutelati dal P.T.R.C..

2.10.1.5 Lettura di coerenza con la vincolistica del PTRC vigente 1991

Componenti di tutela paesaggistico/ambientale interessati dall'intervento progettuale all'interno dello Strumento di Pianificazione Regionale vigente (PTRC 1991).

I vincoli analizzati sono i seguenti:

- Aree vincolate L. 1494/39;
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico forestale R.D. 376/1923;
- Zone boscate L. 431/85
- Parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica (art. 33 NTA del PTRC)
- Zone selvagge (Art 19 NdA del PTRC)
- Zone Umide (Art. 19NdA del PTRC)

COERENZA



Il P.T.R.C. non prevede particolari prescrizioni per il posizionamento di elettrodotti e reti elettriche.

Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico venendo così incontro agli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica del piano per quanto tecnicamente possibile. A est del Capoluogo di Limana e a liberare tutto il centro abitato e la zona produttiva di Ponte nelle Alpi, viene demolita la linea Soverzene-Scorzè a 220 kV. Nel Centro abitato di Ponte nelle Alpi viene demolita anche la linea Polpet-Nove/Polpet-La secca a 132kV, che passa vicino a centri storici individuati anche dal PTRC.

In particolare in generale si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in sè.

Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.

Il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche punta ad una diminuzione dell'incidenza della rete elettrica sul territorio ed ad una sua migliore dislocazione,

Il progetto risulta quindi **COERENTE** con il P.T.R.C.

2.10.2 Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (adottato)

Per la completa attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC è stata sottoscritta, nel luglio 2009, un'Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto, che ha per oggetto "la redazione congiunta (...) del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (...) per quanto necessario ad attribuire al PTRC la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

Denominazione PP	Variante Piano territoriale regionale di Coordinamento – Variante Parziale al PTRC adottato	
Categoria PP	Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
Sigla PP	PTRC – Variante Parziale	
Settore PP	TERRITORIO	
FONTI NORMATIVA	<p>Gli Ambiti di Paesaggio vengono identificati con efficacia ai sensi dell'art. 45 ter, comma 1, della LR 11/2004, e ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.</p> <p>Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA), così come specificato all'art. 71 ter delle Norme Tecniche del PTRC.</p> <p>I PPRA si configurano come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito infatti consente la declinazione delle politiche paesaggistiche regionali in relazione ai contesti specifici di ciascun Ambito, e permette l'attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali.</p>	
NATURA DI PP		
X	Strategica	
X	Strutturale	
	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Regionale	
FINALITA'	<p>Attribuire al PTRC la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.</p> <p>Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con DGRV 17 febbraio 2009, n. 372, secondo quanto previsto dall'art. 25 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, assume natura di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi dell'art. 135, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>	
EFFICACIA	A tempo indeterminato	
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	<p>La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.</p>	

2.10.2.1 Elaborati di piano del PTRC adottato

Allegato A

Scheda Valutatore n. 10 del 20 marzo 2013

Allegato A1

Parere n. 10 del 20 marzo 2013 del Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della LR 11 del 2004

Allegato B

Relazione illustrativa

Allegato B1 – Elaborati grafici:

Tav. 01c Uso del suolo – Idrogeologia e Rischio Sismico

Tav. 04 Mobilità

Tav. 08 Città, motore di futuro

Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole):

01 Dolomiti d'Ampezzo, del Cadore e del Comelico

02 Dolomiti Agordine 03 Dolomiti Zoldane

04 Dolomiti Bellunesi 05 Valbelluna e Feltrino 06 Alpe di Siusi e Cansiglio

07 Altopiani di Lamon e Sovramonte 08 Massiccio del Grappa

09 Altopiano dei Sette Comuni 10 Altopiano di Tonezza 15 Costi Vicentini

11 Piccole Dolomiti 23 Alta Pianura Vicentina

12 Monte Baldo 25 Riviera Gardesana

13 Lessinia 14 Prealpi Vicentine

16 Prealpi e Colline Trevigiane

17 Gruppo collinare dei Berici 18 Gruppo collinare degli Euganei 29 Pianura tra Padova e Vicenza

19 Medio Corso del Piave 20 Alta Pianura di Sinistra Piave

21 Alta Pianura tra Brenta e Piave 22 Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave

24 Alta Pianura Veronese

26 Pianure del Sandonatese e Portogruarese

27 Pianura Agropolitana Centrale 28 Pianura Centuriata

30 Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale

31 Laguna di Venezia

32 Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige

33 Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige

34 Bassa Pianura Veronese 35 Valli Grandi

36 Bonifiche del Polesine Occidentale

37 Bonifiche del Polesine Orientale 38 Corridoio Dunale sulla Rometta :

39 Delta e Lagune del Po :

Allegato B2

Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica :

Documento di valutazione di incidenza :

Allegato B3

Documento per la pianificazione paesaggistica comprendente :

1. Ambiti di paesaggio

2. Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici

3. Atlante ricognitivo

4. Sistemi di valori:

4.1 I siti patrimonio dell'Unesco

4.2 Le Ville Venete

4.3 Le Ville del Palladio

4.4 Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica

4.5 Forti e manufatti difensivi

4.6 Archeologia industriale

4.7 Architetture del Novecento

Allegato B4

Norme Tecniche

Atlante ricognitivo

L'Atlante è parte integrante del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Esso entra far parte come strumento conoscitivo del percorso di attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

Nel Documento Preliminare al piano, adottato dalla Giunta Regionale nell'agosto 2007, è descritto il percorso metodologico che ha condotto alla definizione dell'Atlante. Tale percorso si è concretizzato in un primo livello di indagine basato sull'individuazione di un quadro analitico di riferimento, finalizzato alla conoscenza delle specificità e dei processi evolutivi che caratterizzano il territorio regionale; ad esso è seguita la formulazione di sintesi descrittive-interpretative relative alle informazioni raccolte.

Riconosciuta la complessità e molteplicità del paesaggio veneto, le indagini conoscitive si sono articolate in trentanove ricognizioni (indicate con il termine di "ambiti" all'interno dell'Atlante ricognitivo PTRC 2009), riguardanti ciascuna una diversa parte del territorio veneto. Le ricognizioni hanno condotto alla definizione dei quaranta obiettivi di qualità paesaggistica preliminari alla stesura dei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), previsti nel percorso per l'attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC.

Ad ogni ricognizione è dedicata una scheda analitica, che è stata organizzata secondo quanto previsto dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, art. 143 comma 1 lettera f, "analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio".

I perimetri dei territori sottoposti a ricognizione non deve essere considerato un confine ma uno strumento pratico per circoscrivere e comprendere le dinamiche che interessano l'area identificata e le relazioni e le analogie che legano ciascuna parte di territorio soggetta a ricognizione con il contesto locale, regionale e interregionale.

Le schede hanno una funzione di strumento conoscitivo e propositivo, in primo luogo per la redazione del PTRC stesso e poi per l'integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche, culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche e nelle altre politiche settoriali che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

All'interno del PTRC l'Atlante gioca il ruolo di punto di incontro tra il riconoscimento della complessità del paesaggio e la definizione di indirizzi per il governo delle sue trasformazioni.

Esso inoltre costituisce strumento conoscitivo essenziale per la definizione dei PPRA.

AMBITI DI PAESAGGIO

1. ALTA MONTAGNA BELLUNESE
2. MONTAGNA BELLUNESE
3. ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA
4. LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI
5. ALTA MARCA TREVIGIANA
6. ALTA PIANURA VENETA
7. ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA
8. PIANURA CENTRALE VENETA
9. COLLI EUGANEI E MONTI BERICI
10. VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO
11. BONIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO
12. PIANURA VERONESE E ALTO POLESINE
13. BASSA PIANURA VENETA
14. ARCO COSTIERO ADRIATICO, LAGUNA DI VENEZIA E DELTA DEL PO

Alta Montagna Bellunese

Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San, Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore.

Montagna Bellunese













Arsie', Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Longarone, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Segusino, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Vas.

2.10.2.2 Vincoli e tutele della Variante Parziale al PTRC adottato

Si riportano di seguito dall'Atlante ricognitivo le schede delle ricognizioni relative al territorio interessato dal progetto.





Le legende relative alla cartografia sono riportate di seguito:

VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI			
	SITI di interesse comunitario		Città murate
	Zone a protezione speciale		Siti UNESCO
	Parco Naturale Statale o Regionale		Ville di Andrea Palladio
	Riserve naturali		Ville Venete
	Area protette di interesse locale		Castelli e fortificazioni
	Ambiti di valore naturalistico ambientale		Siti archeologici
	Zone umide		Tracciati storici
	Aree naturalistiche minori		Agro centuriato
	Boschi pianiziali		Fortificazioni militari
	Boschi di nuovo impianto		Boschi della Serenissima
	Pinete litoranee		Pendii terrazzati
	Prati stabili		Cavini
	Ghiacciai		Elementi del paesaggio agrario storico
	Geositi		
	Corsi d'acqua di Interesse regionale	FATTORI DI RISCHIO ED ELEMENTI DI VULNERABILITA'	
	Corsi d'acqua di rilievo naturalistico		Ferrovie, stazioni ferroviarie
	Fascia delle risorgive		Autostrade, caselli autostradali
	Teste di fontanie		Strade statali
	Laghi e specchi d'acqua		Strade regionali
	Lagune		Strade provinciali
	Dune fossili e relitti boscati		Aeroporti
	Perimetri dei Piani di Area		Stazioni radio base
	Ambiti di valore archeologico		Elettrodotti alta tensione
	Centri storici		

	Centrali termoelettriche
	Centrali idroelettriche
	Aree estrattive in atto
	Aree estrattive estinte
	Aree produttive
	Inceneritori
	Impianti di combustione da rifiuti
	Impianti di compostaggio
	Discariche
	Presenza di industrie a rischio di incidente rilevante
	Siti inquinati di interesse nazionale
	Rigassificatori

Legenda per la consultazione delle tavole cartografiche di accompagnamento

**OBIETTIVI E INDIRIZZI
DI QUALITA' PAESAGGISTICA**

	Obiettivi relativi a realtà puntuali di piccola dimensione
	Obiettivi relativi ad un'area ampia o a un sotto
	Obiettivi relativi ad un sistema lineare
	Obiettivi relativi ad un'area specifica

01 Dolomiti d'Ampezzo, del Cadore e del Comelico



03 Dolomiti Zoldane

04 Dolomiti Bellunesi



05 Valbelluna e Feltrino

06 Alpe di Siusi e Canisoglio



2.10.2.2.1 DOLOMITI D'AMPEZZO, DEL CADORE E DEL COMELICO





2.10.2.2.2 DOLOMITI ZOLDANE





2.10.2.2.3 DOLOMITI BELLUNESI



2.10.2.2.4 VALBELLUNA E FELTRINO



2.10.2.2.5 ALPAGO E CANSIGLIO



2.10.2.3 Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica della variante Parziale al PTRC adottato

2.10.2.3.1 DOLOMITI D'AMPEZZO, DEL CADORE E DEL COMELICO

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica

L'area oggetto della ricognizione 01 si caratterizza per la compresenza di valori straordinari universalmente noti (da Cortina d'Ampezzo alle Tre Cime di Lavaredo) e di forti criticità, dovute principalmente all'abbandono delle pratiche agricole, allo sviluppo industriale e in alcune aree all'omologazione al modello stereotipato di "paesaggio alpino" turistico e commerciale. La notevole dimensione dell'area oggetto della ricognizione, che interessa il territorio di quattro comunità montane e di ventun comuni, suggerisce la necessità di valorizzare le differenze e le complementarità presenti tra le diverse porzioni dell'area. La marginalità di alcune di esse richiede adeguate politiche per la formazione, per l'occupazione e per i servizi, che favoriscano la permanenza della popolazione in montagna. La particolare posizione geografica (l'area confina con regioni e province autonome e contiene l'unico tratto di confine nazionale della Regione) e la notevole presenza di minoranze linguistiche, richiedono una particolare attenzione nell'ascolto delle popolazioni e un attento coordinamento delle politiche paesaggistiche a livello transregionale e transfrontaliero.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all'attenzione delle popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d'ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico

1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico.

1c. Prevedere attività di monitoraggio e regolazione della presenza antropica e delle pratiche ricreative e turistiche, in particolare sui sistemi rocciosi in quota e sui pascoli

2. Integrità dei sistemi geologico-geomorfologici di alto valore ambientale

2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale che occupano larga parte dell'area

2c. Scoraggiare gli interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli ambienti carsici (doline nei gessi a Danta, aree carsiche gessose in Cadore, Auronzo Oltrepiaive)

2d. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche ricreative

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri

3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità (Piave, torrenti minori, Lago di Misurina) e le numerosissime sorgenti presenti nell'area

3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde

3e. Scoraggiare la riduzione del deflusso dei corsi d'acqua e garantire il livello minimo degli invasi, in particolare per il Lago di Centro Cadore

5. Funzionalità ambientale delle zone umide

5a. Salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico, in particolare le praterie umide alpine (Torbriere di Danta e di forcella Lavardet, Paludetti di Misurina, ecc.)

5e. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative

8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario

8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei "prodotti agroalimentari tradizionali", di trasformazione sul posto e di vendita diretta (filieri corte)

8i. Promuovere l'agricoltura di montagna come attività di manutenzione del paesaggio

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi montani

11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco

11b. Incoraggiare una gestione dei sistemi prativi che eviti l'eccessiva concimazione e l'uso di liquami in luogo di letame maturo, in particolare in Comelico

11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari

11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino

12. Valore ambientale della copertura forestale

12a. Scoraggiare nuovi impianti forestali monospecifici.

12c. Contenere la diffusione di consorzi di specie alloctone, infestanti e nitrofile

13. Cura della copertura forestale montana e collinare

13a. Promuovere la riattivazione delle locali filiere forestali e la lavorazione del legname nelle valli di provenienza, in particolare quello dei boschi in proprietà collettiva o uso civico, valorizzandone le qualità

13c. Promuovere progetti di impiego locale degli scarti di lavorazione del legno (produzione di biomassa combustibile, teleriscaldamento)

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (paesaggio dei tabià) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione

18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti, delle specificità locali, dei contesti paesaggistici, in particolare della tradizione del legno nelle abitazioni e nei rustici in Comelico, a Sappada e nell'Ampezzano

18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale, in ciascuna vallata

18c. Promuovere adeguati programmi di formazione delle maestranze

21. Qualità del processo di urbanizzazione

21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli

assi viari, scegliendo opportune strategie di densificazione o rarefazione in base alla tipologia della strada ed al contesto, in particolare nel fondovalle del Piave

22. Qualità urbana degli insediamenti

22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammissione funzionale, in particolare dei tratti urbanizzati Tai-Valle e Domegge-Calalzo
22f. Favorire la permanenza all'interno dei centri urbani di servizi alla residenza, quali l'artigianato di servizio e il commercio al dettaglio

22h. Promuovere progetti che sperimentino soluzioni non omologanti per gli spazi pubblici, nel rispetto delle preesistenze, dei caratteri morfologici del contesto e delle caratteristiche climatiche locali (neve, ghiaccio)

22j. Regolamentare le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con attenzione alla coerenza tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano, in particolare nei centri urbani ridisegnati dal Rifabbrico (Cadore, Oltrepieve, Comelico)

23. Qualità edilizia degli insediamenti

23a. Promuovere la conoscenza dei caratteri morfologici e costruttivi consolidati dei diversi contesti, al fine di individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e della sistemazione degli spazi aperti, anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva

23b. Promuovere la qualità delle nuove costruzioni e dei recuperi edilizi nella direzione della bioedilizia e del risparmio energetico, in particolare promuovendo l'uso del legname locale nelle costruzioni

23c. Scoraggiare eccessive rimodellazioni del terreno in caso di interventi edilizi in pendio

23d. Prevedere lo strumento del concorso d'idee in particolare per l'affidamento della progettazione di edifici ad elevata visibilità, alti, oppure situati in posizione dominante sui versanti e/o posti all'ingresso delle vallate

29. Qualità ambientale e paesaggistica delle stazioni turistiche invernali

29a. Riordinare il sistema delle stazioni turistiche invernali in una prospettiva di lungo periodo, tenendo conto dei cambiamenti climatici

33. Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne

33a. Promuovere azioni di riordino delle infrastrutture ed

esistenti, soprattutto laddove insistano e incidano su contesti paesaggistici di pregio, in particolare della linea ad alta tensione Cordignano-Lienz, nella zona delle vette di confine

37. Integrità delle visuali estese

37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo la leggibilità dell'insieme e i singoli valori panoramici presenti, in particolare Misurina e Val Vidsende

37c. Scoraggiare l'edificazione e la crescita incontrollata della vegetazione in corrispondenza dei cono visuali di ingresso alle vallate

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali

38a. Incoraggiare l'individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza del territorio, in particolare i siti archeologici e le cellule museali di carattere demotnoantropologico. Valorizzare il passaggio della Via Alpina (Centro Cadore) e la presenza dei "paesi di legno" (Costalta)

38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari di antico sedime, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici, in particolare le vie di pellegrinaggio e i percorsi della monticazione (Via delle Malghe in Comelico)

38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l'eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico)

39. Salvaguardia del "paesaggio immateriale"

39a. Promuovere la continuità delle espressioni culturali minori (camevali, feste paesane, riti religiosi, espressioni musicali ed artistiche, mestieri tradizionali) e incentivarne le attività di documentazione e diffusione con un approccio filologico e rigoroso, anche in relazione alle minoranze linguistiche presenti nell'ambito

39b. Aumentare la dotazione di spazi per l'espressione artistica e culturale, soprattutto nei contesti sociali deboli

39c. Promuovere attività di rilievo e documentazione della toponomastica locale e delle "storie dei luoghi"

2.10.2.3.2 DOLOMITI ZOLDANE

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica

L'area oggetto della ricognizione 03 si caratterizza per la compresenza di valori naturalistici e simbolici eccezionali (dalla Civetta al Pelmo) ma anche di criticità estremamente forti, dovute principalmente al declino demografico, all'abbandono delle pratiche agricole e allo sviluppo industriale e turistico. Il contrasto tra località con diverso destino socioeconomico (per esempio Pecol e Zoppé) richiede un attento coordinamento interno delle politiche paesaggistiche per stabilire obiettivi condivisi per la conservazione delle culture locali e il presidio del territorio. La posizione geografica del territorio oggetto della ricognizione, che gravita verso il fondovalle urbanizzato del Longaronese, suggerisce la necessità di tener conto anche degli estiti delle ricognizioni vicine. La marginalità geografica dell'area richiede adeguate politiche della formazione, dell'occupazione e dei servizi che favoriscano la permanenza della popolazione in montagna.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all'attenzione delle popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d'ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico

1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico

1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative

2. Integrità dei sistemi geologico-geomorfologici di alto valore ambientale

2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale che occupano larga parte dell'ambito

2d. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche ricreative

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri

3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità (Maè e torrenti minori, sorgenti)

3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi pratici montani

11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco

11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari

11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino

18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti, delle specificità locali, dei contesti paesaggistici, in particolare della tradizione del legno nelle abitazioni e nei rustici

18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

22. Qualità urbana degli insediamenti

22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale

22c. Promuovere i processi di riconversione di aree produttive dismesse nel tessuto urbano consolidato

22f. Favorire la permanenza all'interno dei centri urbani di servizi alla residenza, quali l'artigianato di servizio e il commercio al dettaglio

22h. Promuovere progetti che sperimentino soluzioni non omologanti per gli spazi pubblici, nel rispetto delle preesistenze, dei caratteri morfologici del contesto e delle caratteristiche climatiche locali (neve, ghiaccio)

22j. Regolamentare le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con attenzione alla coerenza tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano, in particolare l'edilizia rustica compresa negli ambiti urbani

23. Qualità edilizia degli insediamenti

23a. Promuovere la conoscenza dei caratteri morfologici e costruttivi consolidati dei diversi contesti, al fine di individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e della sistemazione degli spazi aperti, anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva

23b. Promuovere la qualità delle nuove costruzioni e dei recuperi edilizi nella direzione della bioedilizia e del risparmio energetico

23c. Scoraggiare eccessive rimodellazioni del terreno in caso di interventi edilizi in pendio

23d. Prevedere lo strumento del concorso d'idee in particolare per l'affidamento della progettazione di edifici ad elevata visibilità, alti, situati in posizione dominante sui versanti o posti all'ingresso delle vallate

28. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici.

28c. Governare il fenomeno delle seconde case con attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla compatibilità sociale con le comunità locali e al rispetto del paesaggio e al rispetto del paesaggio e al rispetto del paesaggio, anche incentivando il turismo alberghiero nelle aree più vocate

29. Qualità ambientale e paesaggistica delle stazioni turistiche invernali

29a. Riordinare il sistema delle stazioni turistiche invernali in una prospettiva di lungo periodo, tenendo conto dei cambiamenti climatici.

29b. Improntare il progetto delle stazioni sciistiche alla massima sostenibilità ambientale e al rispetto dei caratteri paesaggistici del contesto.

37. Integrità delle visuali estese

37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo la leggibilità dell'insieme e i singoli valori panoramici presenti

37c. Scoraggiare l'edificazione e la crescita incontrollata della vegetazione in corrispondenza dei cono visuali di ingresso alle vallate

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali

38a. Incoraggiare l'individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza del territorio, in particolare il sistema dei siti di archeologia mineraria, i musei etnografici e la presenza dei "paesi di legno" (Fomesighe di Forno di Zoldo, Costa, Coi, Brusadaz di Zoldo Alto)

38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari di antico sedime, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici, in particolare i percorsi della monticazione e le vie del ferro

38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l'eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico)

39. Salvaguardia del "paesaggio immateriale"

39a. Promuovere la continuità delle espressioni culturali minori (carnevali, feste paesane, riti religiosi, espressioni musicali ed artistiche, mestieri tradizionali) e incentivare le attività di documentazione e diffusione con un approccio filologico e rigoroso

39b. Aumentare la dotazione di spazi per l'espressione artistica e culturale, soprattutto nei contesti sociali deboli.

39c. Promuovere attività di rilievo e documentazione della toponomastica locale e delle "storie dei luoghi"

2.10.2.3.3 DOLOMITI BELLUNESI

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica

L'area interessata ricade in buona parte nel territorio del Parco delle Dolomiti Bellunesi e risulta pertanto già ampiamente sottoposta a mirate politiche di salvaguardia e tutela, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Il territorio, scarsamente abitato, non è interessato da fenomeni importanti di trasformazione. Tuttavia sono da tenere presenti i rischi connessi da un lato con la frequentazione turistica e dall'altro con i fenomeni di degrado e abbandono.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all'attenzione delle popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d'ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico

1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico

1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative

2. Integrità dei sistemi geologico-geomorfologici di alto valore ambientale

2a. Salvaguardare e, ove necessario, favorire la ripresa delle dinamiche naturali dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale

2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale

2c. Scoraggiare gli interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli ambienti carsici

2d. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche ricreative

2e. Promuovere attività di conoscenza e divulgazione sull'importanza dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri

3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità

3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde

3e. Prevedere misure di attenuazione delle barriere ecologiche per la fauna ittica, costituite dalle dighe e dalle briglie

3e. Scoraggiare la riduzione del deflusso dei corsi d'acqua e garantire il livello minimo degli invasi (Lago del Mis)

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi pratici montani

11a. Identificare le parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco, incoraggiando lo sfalcio dei prati e il corretto utilizzo dei pascoli

11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari

11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino

18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale.

18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti, delle specificità locali, dei contesti paesaggistici

18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

18c. Promuovere adeguati programmi di formazione delle maestranze

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, in particolare dei castelli e dei siti di origine religiosa

25. Presidio del territorio e rivitalizzazione degli insediamenti abbandonati

25a. Incoraggiare nei borghi abbandonati l'insediamento di nuovi residenti e di nuove attività artigianali e/o produttive compatibili

25b. Promuovere il riuso degli insediamenti e dei manufatti rurali in disuso per attività turistiche e del tempo libero compatibili

39. Salvaguardia del "paesaggio immateriale"

39c. Promuovere attività di rilievo e documentazione della toponomastica locale e delle "storie dei luoghi".

2.10.2.3.4 VALBELLUNA E FELTRINO

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica

L'area oggetto della ricognizione 05 comprende uno dei fondovalle più urbanizzati delle montagne venete, lungo il quale si snoda la trafficata viabilità principale, caratterizzato dalla presenza vaste aree agricole di pregio a naturalità diffusa, e da una ricca armatura culturale.

Ai problemi legati all'urbanizzazione progressiva del fondovalle e dei primi versanti, che prende le forme di una vasta conurbazione poco densa, si associa l'abbandono dei versanti più alti e il lento declino delle attività agropastorali. La notevole dimensione est-ovest dell'area oggetto della ricognizione e la sua articolazione lineare lungo la vallata del Piave richiedono una particolare attenzione nel coordinamento delle politiche paesaggistiche.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all'attenzione delle popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d'ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.

2. Integrità dei sistemi geologico-geomorfologici di alto valore ambientale

2a. Salvaguardare e, ove necessario, favorire la ripresa delle dinamiche naturali dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale

2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale

2c. Scoraggiare gli interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli ambienti carsici

2d. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche ricreative

2e. Promuovere attività di conoscenza e divulgazione sull'importanza dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri

3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità, in particolare le golene del fiume Piave

3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde

8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario

8a. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture

8b. Compensare l'espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale (per esempio fasce prative ed alberate)

8g. Promuovere l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica e la "permacoltura"

8i. Promuovere l'agricoltura di montagna come attività di manutenzione del paesaggio

9. Diversità del paesaggio agrario

9a. Scoraggiare sistemazioni agrarie che comportino eccessive rimodellazioni dei terreni in pendio

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, colture arboree ed arbustive tradizionali, colture promiscue residue)

10. Valore ambientale e funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa

10a. Promuovere l'innovazione nella meccanizzazione,

compatibilmente con le condizioni di pendio e l'assetto culturale tradizionale

10b. Incoraggiare il ripristino della rotazione prato/seminativo

10c. Promuovere la coltivazione dei "prodotti agroalimentari tradizionali", come pratica di conservazione della diversità del paesaggio agrario (patata di Cesiomaggiore, zucca santa, pom prussian, orzo agordino, ecc.)

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi

11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco

11b. Incoraggiare una gestione dei sistemi prativi che eviti l'eccessiva concimazione e l'uso di liquami in luogo di letame maturo

11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.

12. Valore ambientale della copertura forestale

12a. Scoraggiare nuovi impianti forestali monospecifici

12b. Promuovere pratiche di gestione del bosco che favoriscano il naturale invecchiamento della popolazione forestale

13. Cura della copertura forestale montana e collinare

13b. Promuovere attività forestali che evitino tagli intensivi ed eccessivo disturbo

13c. Promuovere progetti di impiego locale degli scarti di lavorazione del legno (produzione di biomassa combustibile, teleriscaldamento)

16. Conservazione dei paesaggi terrazzati storici

16a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dell'esistente

16b. Incoraggiare pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie storiche e che non ne alterino la struttura

18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti e dei loro contesti paesaggistici

18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

21. Qualità del processo di urbanizzazione

21a. Promuovere la conoscenza dei caratteri paesaggistici e insediativi consolidati dei diversi contesti territoriali, anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, per individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale delle espansioni urbane.

21b. Adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di urbanizzazione.

21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scegliendo opportune strategie di densificazione o rarefazione in base alla tipologia della strada ed al contesto

22. Qualità urbana degli insediamenti

22f. Favorire la permanenza all'interno dei centri urbani di servizi alla residenza, quali l'artigianato di servizio e il commercio al dettaglio

22g. Salvaguardare e valorizzare la presenza nei centri urbani degli spazi aperti, delle aree boscate, degli orti, dei prati e dei coltivi anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di integrazione della rete ecologica, in particolare nelle città di Belluno e Feltre.

23. Qualità edilizia degli insediamenti

23a. Promuovere la conoscenza dei caratteri morfologici e costruttivi consolidati dei diversi contesti, al fine di individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e della sistemazione degli spazi aperti, anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva

23b. Promuovere la qualità delle nuove costruzioni e dei recuperi edilizi nella direzione della bioedilizia e del risparmio energetico

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, in particolare i castelli, i complessi monastici e religiosi, le ville della Val Belluna.

24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari.

24d. Promuovere la presenza della residenza, delle attività turistiche, del tempo libero e delle attività commerciali compatibili negli insediamenti e nei manufatti di interesse storico-testimoniale, come garanzia di presidio e manutenzione

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi

26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l'occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato

26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori, in particolare nella piana di Longarone.

27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato

27f. Incoraggiare la riqualificazione degli spazi aperti e dei fronti edilizi delle strade mercato, in particolare la Venegia a Belluno

29. Qualità ambientale e paesaggistica delle stazioni turistiche invernali

29a. Riordinare il sistema delle stazioni turistiche invernali in una prospettiva di lungo periodo, tenendo conto dei cambiamenti climatici, in particolare il Nevegal

35. Qualità dei "paesaggi di cava" e delle discariche

35a. Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche durante la loro lavorazione (Ponte Mas, Umin).

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali

38a. Incoraggiare l'individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza del territorio, e in particolare dei musei di Belluno e Feltre e del Museo di Seravella.

38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici, in particolare l'itinerario della Via Claudia Augusta.

38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l'eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico).

38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell'ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l'integrazione con le attività agricole tradizionali.

2.10.2.3.5 ALPAGO E CANSIGLIO

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica

L'area oggetto della ricognizione si articola in due parti principali, la conca dell'Alpago e l'altopiano del Cansiglio. Tutta l'area è caratterizzata da un'elevata diversità ambientale ed ecosistemica.

Tuttavia le zone dell'Alpago e del Cansiglio sono state sottoposte nel tempo a diversa gestione. La conca d'Alpago presenta una discreta quantità di insediamenti coinvolti in un certo sviluppo industriale e turistico, mentre i versanti soffrono di abbandono e di dissesti idrogeologici. Il Cansiglio invece, a lungo protetto da un bando forestale della Serenissima, non presenta insediamenti stabili significativi, se si eccettuano alcuni villaggi abitati dalla minoranza cimbra e qualche attrezzatura turistica.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all'attenzione delle popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d'ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico

1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico

1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e della fruizione turistica e ricreativa.

2. Integrità dei sistemi geologico-geomorfologici di alto valore ambientale

2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale.

2c. Scoraggiare gli interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli ambienti carsici, in particolare sul Cansiglio (lame).

2d. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche ricreative.

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri

3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde.

3e. Scoraggiare la riduzione del deflusso dei corsi d'acqua e garantire il livello minimo degli invasi, in particolare del Lago di Santa Croce.

5. Funzionalità ambientale delle zone umide

5a. Salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico, in particolare sulle rive del Lago di Santa Coce (oasi naturalistica).

10. Valore ambientale e funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa

10c. Promuovere la coltivazione dei "prodotti agroalimentari tradizionali" e l'allevamento delle specie ovine tradizionali (agnello d'Alpago, presidio slow food), come pratica di conservazione della diversità del paesaggio agrario.

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi pratici

11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco.

11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari.

11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e

del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.

12. Valore ambientale della copertura forestale

12a. Scoraggiare nuovi impianti forestali monospecifici.

12b. Promuovere pratiche di gestione del bosco che favoriscano il naturale invecchiamento della popolazione forestale.

12c. Contenere la diffusione di consorzi di specie alloctone, infestanti e nitrofile.

12d. Individuare specifiche aree di riqualificazione, reimpianto e ricostituzione sulla base di adeguati studi preliminari.

13. Cura della copertura forestale montana e collinare

13a. Promuovere la riattivazione delle locali filiere forestali e la lavorazione del legname nelle valli di provenienza, in particolare in Cansiglio.

13b. Promuovere attività forestali che evitino tagli intensivi ed eccessivo disturbo.

18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti e dei loro contesti paesaggistici, in particolare delle casere a gradoni.

18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale.

18c. Promuovere adeguati programmi di formazione delle maestranze.

22. Qualità urbana degli insediamenti

22d. Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse e/o degradate, in particolare la zona del Fadalto.

22j. Regolamentare le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con attenzione alla coerenza tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano.

25. Presidio del territorio e rivitalizzazione degli insediamenti abbandonati

25b. Promuovere il riuso degli insediamenti e dei manufatti rurali in disuso per attività turistiche e del tempo libero compatibili.

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi

26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più

razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori, in particolare per l'area industriale di Paludi.

26e. Promuovere interventi di riordino e riqualificazione delle zone industriali ed artigianali in senso multifunzionale, con particolare attenzione al commercio al dettaglio, ai servizi alle imprese ed ai lavoratori, alla continuità d'uso degli spazi anche al di fuori degli orari di lavoro.

26f. Incoraggiare iniziative di riqualificazione degli spazi aperti delle aree produttive esistenti e indirizzare il progetto di quelle nuove verso una maggior presenza di vegetazione ed aree permeabili, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica.

26g. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree industriali, in particolare in direzione del risparmio energetico, della biocompatibilità dell'edilizia, dell'uso razionale delle risorse.

28. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici

28b. Incoraggiare il contenimento dell'espansione urbana dei centri più spiccatamente turistici a favore della densificazione e del riordino dell'esistente.

28c. Governare il fenomeno delle seconde case con attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla compatibilità sociale con le comunità locali e al rispetto del paesaggio e al rispetto del paesaggio e al rispetto del paesaggio.

32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture

32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale, in particolare lungo l'Autostrada A27 e in tutto il Fadalto.

33. Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne

33a. Promuovere azioni di riordino delle infrastrutture esistenti, soprattutto laddove insistano e incidano su contesti paesaggistici di pregio (Cansiglio).

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali

38a. Incoraggiare l'individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza del territorio.

38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell'ospitalità e

ricettività diffusa anche attraverso l'integrazione con le attività agricole tradizionali.

39. Salvaguardia del "paesaggio immateriale"

39a. Promuovere la continuità delle espressioni culturali minori (carnevali, feste paesane, riti religiosi, rogazioni, espressioni musicali ed artistiche, mestieri tradizionali) e incentivarne le attività di documentazione e diffusione con un approccio filologico rigoroso, anche in relazione alle minoranze linguistiche presenti nell'ambito.

39b. Aumentare la dotazione di spazi per l'espressione artistica e culturale, soprattutto nei contesti sociali deboli.

39c. Promuovere attività di rilievo e documentazione della toponomastica locale e delle "storie dei luoghi".

2.10.2.4 Il tema dell'energia nel PTRC adottato

CAPO I – ENERGIA Art. 32 - Reti elettriche

1. In riferimento agli elettrodotti, laddove il contesto elettrico e urbano lo permetta, le nuove linee elettriche aeree devono minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a tale fine va valutata la possibilità di compensare la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti con una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti.

2.10.2.5 Lettura di coerenza con la vincolistica della Variante Parziale al PTRC adottato 2009

L'attivazione del Comitato Tecnico per il Paesaggio, in attuazione del Protocollo di Intesa Stato-Regione, ha consentito di avviare la procedura di ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici con i requisiti di coordinamento e di sistematizzazione necessari per condurre con efficienza ed efficacia il complesso lavoro analitico, interpretativo e restitutivo richiesto.

In questa sezione si è inteso rappresentare il risultato della prima fase di ricognizione avvenuto per l'intero territorio regionale. Questa visione d'insieme mette in evidenza la rilevanza delle aree paesaggisticamente tutelate, che coprono nel complesso quasi la metà della superficie territoriale regionale, e permette di cogliere la loro generale distribuzione.

COERENZA

La Variante Parziale al P.T.R.C in riferimento agli elettrodotti, laddove il contesto elettrico e urbano lo permetta, prevede che le nuove linee elettriche aeree debbano minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a tale fine va valutata la possibilità di compensare la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti con una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti. La Variante aggiorna l'art. 32 del PTRC precedentemente adottato.

Per quanto contenuto nel Piano, il progetto di razionalizzazione della rete in oggetto, è COERENTE con gli obiettivi all'interno del Piano stesso.

Viene previsto pertanto non più che la superficie vincolata dai nuovi elettrodotti debba essere compensata da una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti, ma che questa disposizione venga valutata, prevedendo questa possibilità.

C'è da osservare che il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se.

Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.

Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati.

Il progetto risulta pertanto COERENTE.



2.10.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno

La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio.

Denominazione PP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno	
Categoria PP	Piano urbanistico generale	
Sigla PP	PTCP	
Settore PP	Territoriale/urbanistico/ uso suolo	
FONTE NORMATIVA	D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" L.R. 23 aprile 2004, n. 11	
NATURA DI PP		
X	Strategica	
X	Strutturale	
X	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Provinciale: Belluno	
FINALITA'	<p>1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, definisce gli assetti fondamentali del territorio bellunese già delineati nei documenti preliminari del Piano Strategico e dello stesso PTCP, con i quali la società bellunese ha avviato la costruzione di un condiviso modello di sviluppo socio economico.</p> <p>2. In attuazione di quanto sopra, il PTCP prevede, disciplina e detta norme in conformità alle previsioni dell'art. 22 della L.R. 11/2004 e in particolare:</p> <p>a) acquisisce, verifica e riorganizza i dati e le informazioni che formano il quadro conoscitivo territoriale provinciale;</p> <p>b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie di interesse comunitario e ne affina le relative tutele, provvedendo al loro monitoraggio e alla revisione, se necessario, delle norme di conservazione, per garantire al meglio la continuità dei valori naturalistici e ambientali del territorio provinciale;</p> <p>c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico, idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale, anche in relazione con la tutela degli assetti naturalistici e alla loro capacità di influire sulla stabilità delle terre;</p> <p>d) individua e definisce gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e la strategia di mantenimento dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale, tenuto conto delle relazioni con la Rete Ecologica Provinciale e degli obiettivi di tutela sanciti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;</p> <p>e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e alla difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati, in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;</p> <p>f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della L.R. n. 13 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.;</p> <p>g) riporta i vincoli territoriali previsti dalle disposizioni di legge;</p>	

	<p>h) individua gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e di riserve naturali di competenza provinciale e delimita le zone umide, i biotopi e le altre aree naturali, in quanto sistemi da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio, provvedendo altresì a stabilire le linee di indirizzo per la gestione degli ambiti territoriali che contengono tali sistemi;</p> <p>i) individua e disciplina i corridoi ecologici della rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le zone umide di cui alla precedente lettera h), tenuto anche conto di quanto previsto dalle lettere c) e d) del presente articolo, secondo le specifiche direttive, prescrizioni e vincoli di cui agli articoli successivi;</p> <p>j) perimetra i centri storici, individua le ville venete, i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;</p> <p>k) definisce gli obiettivi e individua gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale, compresi i sistemi di riqualificazione ambientale;</p> <p>l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla L.R. n. 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";</p> <p>m) circoscrive, sulla base dei criteri di cui all'art. 24, comma 1, lettera g) della legge urbanistica regionale, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita, nonché gli ambiti di riqualificazione di cui alla precedente lettera k);</p> <p>n) delimita gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più Comuni ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica regionale, compresi gli ambiti di interesse naturalistico e quelli che partecipano alla rete ecologica provinciale;</p> <p>o) individua i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i cui Piani di assetto del territorio (PAT) possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'art. 46, comma 2, lettera p) della stessa legge regionale.</p>
EFFICACIA	<p>Il PTCP assume l'efficacia e la valenza di cui all'art. 20 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", nonché dell'art. 22 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.</p>
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	<p>Adottato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 55 del 07 novembre 2008 ai sensi della Legge regionale urbanistica n. 11/2004.</p> <p>La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio.</p>

Il PTCP approvato dalla Regione del Veneto è stato adeguato alle prescrizioni indicate nella delibera di approvazione e nel correlato parere espresso dalla Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come risulta dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 121 del 5 maggio 2010 di presa d'atto di tale adeguamento.

2.10.3.1 Elaborati di piano del PTCP approvato

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, definisce gli assetti fondamentali del territorio bellunese già delineati nei documenti preliminari del Piano Strategico e dello stesso PTCP, con i quali la società bellunese ha avviato la costruzione di un condiviso modello di sviluppo socio economico.”

Gli elaborati cartografici si compongono di 2 tavole tematiche alla scala 1:50.000, a loro volta suddivise in due elaborati, a) e b) per coprire l'intero territorio provinciale.

C1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (a) e (b)

C2 - Carta delle fragilità (a) e (b)

C3 - Sistema ambientale (a) e (b)

C4 - Sistema insediativo e infrastrutturale (a) e (b)

Gli elaborati cartografici elencati di seguito si compongono di 1 tavola tematica alla scala 1:50.000, suddivisa in due elaborati, a) e b) per coprire l'intero territorio provinciale, e 2 tavole tematiche alla scala 1:100.000.

C5 - Sistema del paesaggio (a) e (b)

C6 - Carta delle azioni strategiche

C7 - Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico - culturale

2.10.3.2 Vincoli e altre aree disciplinate dal PTCP approvato

Le tavole riassumono i seguenti elementi, rispetto ai quali viene valutata la coerenza del progetto:

- SIC (D.G.R. 11/12/2007 n. 4059)
- ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n. 4059)
- Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui R.D. 1775/1933 (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. C)
- Vincolo idrogeologico forestale (R.D. 3267/1923)
- Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 136)
- Parchi e Riserve nazionali o regionali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. f) (L. 394/91 e L.R. 40/84)
- Zone boscate (LRV n. 52/78 come md. LRV n. 05/05 e s.m.i.)
- Componenti della rete ecologica (art. 19 delle NTA del PTCP)

2.10.3.3 La normativa di riferimento del PTCP approvato

Si riportano di seguito gli articoli estratti dalle NTA del PTCP di maggior interesse in funzione dell'opera in progetto.

➤ **Carta del Sistema ambientale: Norme tecniche PTCP**

art. 18 La rete ecologica

1. Rientrano tra gli obiettivi dei PAT/PATI la tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione del paesaggio naturale e di quello culturale identitario dei luoghi, degli ecosistemi e della biodiversità.
2. La rete ecologica provinciale è il riferimento per la definizione e per lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale, che dovranno risultare tra loro coerenti sulla base delle disposizioni di cui ai successivi commi 1 e 3 dell'art. 20 (Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica).
3. La struttura della rete ecologica di livello provinciale è identificata nella Tav. C.3 (Sistema Ambientale) che sarà aggiornata, senza che ciò comporti procedura di variante, a seguito delle più dettagliate elaborazioni risultanti dalle approvazioni dei PAT o PATI.

art. 19 Componenti della rete ecologica

1. Sono elementi della rete ecologica:
 - a) i nodi ecologici costituenti l'insieme dei siti di elevato valore naturalistico;
 - b) i sistemi di connessione ecologica costituenti l'insieme delle aree che danno continuità ecologica alla rete provinciale attraverso la conservazione dei meccanismi di collegamento funzionale tra i nodi ecologici;
 - c) i biotopi di interesse provinciale.
2. I nodi ecologici sono strutture complesse estese su ampie superfici e articolate su molteplici aspetti ecosistemici e paesaggistici e costituiti dalle Aree Protette (nazionali e regionali), dalle Riserve, dalle Zone di Protezione Speciale e dai Siti di Interesse Comunitario derivati dall'applicazione delle Direttive "Uccelli" e "Habitat". Oltre alle norme nazionali e regionali in materia, ai nodi ecologici si applicano le linee di tutela e di valorizzazione naturalistica programmate dai rispettivi piani di gestione, qualora redatti.
3. I sistemi di connessione ecologica si distinguono in:
 - b1 - aree di collegamento ecologico, che sono destinate alla promozione e al sostegno di appropriate forme di gestione degli ecosistemi che li compongono e, in particolare le foreste, i pascoli, i sistemi agricoli di pregio.
 - b2 - corridoi ecologici, cioè strutture ecosistemiche semplici che si sviluppano in maniera continua, soprattutto lungo i corsi d'acqua e che possono comprendere gli alvei e le fasce ripariali.
4. I biotopi di interesse provinciale sono strutture estese su modeste superfici e composte da una o da poche forme ecosistemiche naturali e seminaturali di riconosciuta importanza naturalistica.
5. Possono rientrare tra le aree di collegamento ecologico anche spazi periurbani, destinati a restauro o recupero ecologico ed ambientale.

art. 20 Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica


1. I PAT/PATI recepiscono la previsione dei sistemi di connessione ecologica anche verificandone, specificandone e integrandone il disegno, senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale, con la finalità di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie.
2. Nell'ambito dei sistemi di connessione ecologica i PAT/PATI individuano le forme d'uso del suolo e le trasformazioni compatibili con la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi e degli elementi culturali tipici del paesaggio identitario dei luoghi.
3. I sistemi di connessione ecologica che interessano più comuni possono essere modificati solamente attraverso lo sviluppo di PATI o accordi che coinvolgono tutti i Comuni interessati.

4. Sia per le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie sia per gli interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti, in fase di redazione del progetto preliminare, lo studio di inserimento ambientale, quando previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, o in alternativa la relazione tecnica, dovranno contenere un approfondimento riguardante le interferenze dell'infrastruttura con i sistemi di connessione naturale. Le infrastrutture dovranno essere realizzate con attenzione al mantenimento o al potenziamento di condizioni idonee alla dispersione e agli spostamenti delle specie animali di maggiore interesse naturalistico.
5. I PAT/PATI individuano nel dettaglio le aree di collegamento ecologico e dettano disposizioni intese:
- a) a tutelare le aree agricole di pregio mantenendone le biodiversità e le specificità delle produzioni agricole di pregio, coniugando gli aspetti economico-produttivi a quelli paesaggistici ed ambientali;
 - b) a incrementare la funzione dello spazio agricolo come zona di transizione attraverso la diffusione nelle aree periurbane di sistemi semi-naturali (siepi, boschetti, stagni, ecc.) caratterizzati da specie autoctone e funzionalità ecologica;
 - c) a promuovere la qualità ecologica e paesaggistica delle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, attraverso la realizzazione di sistemi semi-naturali che possano contribuire alla funzionalità della rete ecologica.
6. I Comuni, le Comunità Montane e gli altri soggetti competenti promuovono il mantenimento dei valori naturalistici e paesaggistici anche attraverso gli strumenti della pianificazione forestale individuando criteri di premialità.
7. I PAT/PATI individuano, inoltre, elementi puntuali naturalistici eventualmente importanti per la storia e la memoria delle comunità, tra cui gli alberi monumentali e gli alberi habitat, integrando i contenuti dell'allegato B.2.4 (Elenco degli alberi monumentali) e dettando regole per la loro tutela e valorizzazione.
8. Nei corridoi ecologici sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela e il potenziamento della biodiversità e le funzioni che favoriscono lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Sono ammessi inoltre l'ordinaria utilizzazione orticola, il pascolamento e le restanti attività agricole-zootecniche. Sono invece esclusi gli interventi di indole colturale e naturalistica che possano comportare incrementi del rischio idraulico o di fenomeni franosi.
9. Nei corridoi ecologici sono incentivati gli interventi di mantenimento degli assetti naturalistici che non comportino incrementi del rischio, compresi quelli di gestione degli eventuali popolamenti forestali spontaneamente insediati in questi ambiti, quando tali interventi siano volti a ridurre l'attitudine allo scalzamento e allo sradicamento delle componenti arboree e di quelle legnose in genere, durante gli eventi di piena, fatto salvo quanto previsto dalle norme di sicurezza idraulica e idrogeologica.
10. Gli interventi in grado di ridurre la biopermeabilità del territorio dovranno prevedere adeguate opere di sostegno ecologico ed ambientale destinate a conservare o a potenziare le naturali linee di trasferimento delle specie animali da un luogo all'altro del territorio provinciale.
11. Sarà cura dell'Amministrazione provinciale affiancarsi ai Comuni e agli altri soggetti promotori degli interventi di cui al comma precedente nella individuazione delle opere di sostegno ecologico ed ambientale e nella redazione di un manuale tecnico in materia.

art. 21 Biotopi di interesse provinciale

1. I biotopi di interesse provinciale sono individuati nella Tav. C.3 (Sistema ambientale) e nell'allegato B.2.2 (Elenco dei biotopi di interesse provinciale).
2. I PAT/PATI recepiscono i biotopi di cui al comma precedente e dovranno stabilire specifiche normative di tutela e valorizzazione tenendo conto delle valenze naturalistiche e paesaggistiche del contesto in cui essi sono inseriti.
3. I PAT/PATI potranno verificare il perimetro dei biotopi di interesse provinciale laddove questi siano interessati da progetti di rilevanza pubblica non altrimenti localizzabili, mediante concertazione con la Provincia e le Amministrazioni eventualmente coinvolte.

Si riporta di seguito una figura che riporta i sistemi di connessione ecologica di cui all'art. 19 sopra richiamato con sovrapposte le opere in progetto:



Interferenza del progetto con i sistemi di connessione ecologica (art. 19 del PTCP)

➤ **Carta sistema del paesaggio: Norme tecniche PTCP**

Art. 25 (invarianti e valorizzazioni del paesaggio)

1. Nella redazione di PAT\PATI i Comuni specificano le invarianti meritevoli di tutela e di valorizzazione per la conservazione a beneficio delle generazioni future. Sono in ogni caso da considerarsi invarianti, anche ai fini della valorizzazione turistica, le seguenti componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio:

a) i sistemi dolomitici, che qualificano in maniera determinante il paesaggio provinciale, conferendovi aspetti di integra naturalità e contribuendo, per altro, alla ricchezza generata dal turismo e dalle attività ad esso associate. La disciplina dei sistemi dolomitici interessati dalla candidatura delle Dolomiti a patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO è oggetto dell'accordo di programma interprovinciale, al fine di garantire l'uniformità di gestione e la complessiva conservazione e valorizzazione;

b) gli ambiti dichiarati di elevata naturalità di cui alla Tav. C.3 (Sistema ambientale) e già sottoposti a tutela naturalistica, in quanto parchi di rango nazionale e regionale, oppure Siti di Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, oltre alle Riserve gestite da Enti terzi nonché i biotopi di interesse provinciale, i "siti dell'identità ecologica e culturale provinciale" di cui alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e all'allegato B.2.3 (Elenco dei siti dell'identità ecologica e culturale provinciale). Qualificano ambiti di elevata naturalità anche la presenza di habitat e di specie animali e vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ancorché non segnalati nell'elenco sopraccitato;

c) le componenti della rete delle acque superficiali o paesaggi delle acque individuati nella Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e di quelle sotterranee (laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti);

d) le foreste dichiarate di rilevante interesse tutelare, ai fini della stabilità dei versanti e per la sicurezza degli abitati, e quelle dichiarate di interesse paesaggistico;

e) le aree agricole di pregio e quelle di valenza rurale, dichiarate di interesse paesaggistico e/o sociale-produttivo, e quelle che contribuiscono in maniera essenziale alla continuità della rete ecologica provinciale di cui all'art. 20 (Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica) nonché i terreni appartenenti all'antico patrimonio delle Regole secondo le leggi che li disciplinano;

f) le aree ad elevata integrità, cioè quelle caratterizzate da ghiacciai, da rocce e da rupi boscate che, in quanto luoghi che per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, risultano poco o nulla antropizzate e che contribuiscono in maniera significativa all'identità del paesaggio e del territorio provinciale. Rientrano in questa categoria i sistemi dolomitici di cui alla precedente lettera a);

g) gli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio);

h) i beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi e quelli del patrimonio dolomitico, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale individuati alla Tav. C.1 (Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale). I terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22 luglio 1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, vengono definiti dai Comuni, in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici;

i) i centri storici individuati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici (L.R. n. 80/80), nella rispettiva declinazione di notevole importanza, di grande e medio interesse individuati alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale);

j) le ville venete come catalogate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, individuate alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale);

k) i complessi e gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, i complessi monumentali individuati alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale);

l) le pertinenze relative ai manufatti di cui sopra;

m) i contesti figurativi relativi ai manufatti di cui alla lett. k);

n) i land markers, ad esempio geositi ed alberi monumentali individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e negli allegati B.2.4 (Elenco degli alberi monumentali) e B.2.6 (Elenco dei geositi);

o) gli iconemi individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio).

2. Gli elaborati costituiti dalla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e Tav. C.7 (Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale) e dall'allegato B.2.14 (Linee guida per la pianificazione: il Paesaggio) rappresentano la base del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle relative invarianti.

3. Il Consiglio provinciale, con specifica deliberazione, potrà integrare e aggiornare l'elenco e la dimensione delle invarianti sulla base di future ricognizioni degli assetti territoriali fermo quanto stabilito D.Lgs. 42/2004. Le integrazioni di cui sopra non produrranno variante del presente PTCP.

4. Per i geositi non costituenti singolarità geologiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 valgono le seguenti prescrizioni: a) i Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri piani di assetto territoriale (PAT/PATI), individuano e censiscono i geositi, sui quali non vanno previsti interventi di trasformazione, se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela;

b) i Comuni definiscono anche le norme di tutela dei geositi, prevedendo espressamente norme di tutela delle skyline e dei con visuali;

c) nei medesimi siti non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrogeologiche, se non per motivi di sicurezza, di incolumità e di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni;

d) i Comuni trasmettono alla Provincia e alla Regione la proposta di individuazione di nuovi geositi o la ripermetrazione di quelli già censiti, al fine di consentire l'aggiornamento del PTCP e del database geositi regionale.

Per la localizzazione degli elementi di tutela e dei vincoli di cui all'art. 25 si rimanda agli elaborati cartografici D U 22215A1 B CX 11430 - Sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali e D U 22215A1 B CX 11429- Carta del paesaggio.

➤ **Carta del Sistema insediativo e infrastrutturale: Norme tecniche PTCP**

Tutto il tracciato attraversa territori e paesi in cui sono ben evidenziati dal PTCP (e normati allo specifico art. 26 delle N.d.A.) i Centri Storici.

Il PTCP individua infatti nella Tav. C.4 "Sistema insediativo e infrastrutturale" ed elenca i centri di antica formazione; l'individuazione dei centri storici è desunta dall'Atlante dei Centri Storici edito dalla Regione Veneto nel 1983. Per la provincia di Belluno sono individuati e perimetrali 398 centri, mentre altri 236 risultano solo indicati, ma non perimetrati.

Essi si distinguono in:

1. centri storici di notevole importanza;
2. centri storici di grande interesse;
3. centri storici di medio interesse,

sulla base dei rapporti dell'insediamento con il processo insediativo principale e dell'alternarsi delle vicende storiche, nonché dell'influenza rilevante nella conformazione del centro prodotta da precisi piani che hanno presieduto la definizione degli spazi pubblici, regolato gli assi viari e stabilito le tipologie edilizie residenziali e degli annessi rustici.

art. 26

1. Il PTCP individua cartograficamente nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) con perimetrazione oppure con appositi punti i centri di antica formazione enumerati nell'allegato B.2.7 (Elenco dei centri storici).

2. Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP o di predisposizione dello strumento urbanistico, stabilisce con maggior dettaglio il perimetro dei centri storici, completandoli con le aree di pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini degli stessi.

3. Per quanto concerne i centri storici individuati puntualmente, il Comune provvede a perimetrarne l'ambito sulla base di ricognizioni storiche e rilevamenti in sito.

4. Per la tutela dei centri storici i Comuni dovranno dettare le misure atte a garantire il mantenimento del contesto urbanistico ed edilizio, definendo i

caratteri tipologici e i materiali costruttivi tipici del luogo, pure tramite schedatura dettagliata degli edifici evidenziando particolarmente quelli di interesse storico-architettonico e degli spazi in stretta relazione con essi.

5. Comuni provvederanno in particolare:

a) alla redazione di un abaco che tenga conto delle peculiarità tipologiche e delle caratterizzazioni formali proprie delle singole zone, fornendo inoltre indicazioni volumetriche per contestualizzare correttamente gli interventi;

- b) alla definizione di prescrizioni e incentivi, se del caso con ricorso al credito edilizio, atti ad evitare il frazionamento fondiario o a ricostruire le unità edilizie storiche laddove ritenuto meritevole dal punto di vista urbanistico e architettonico;
- c) alla previsione per i centri storici di grande interesse e notevole importanza un adeguato sistema di accesso veicolare e di sosta, finalizzato al rispetto del contesto e della fruibilità, con particolare attenzione alla componente turistica ed alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) al mantenimento e al recupero degli spazi aperti e dei manufatti minori caratterizzanti il contesto storico-urbanistico (orti, giardini, piazze, fontane, capitelli, statue e monumenti, coni visuali, muri e muretti, ecc.), individuando e tutelando le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico fermo quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004;
- e) a non interrompere o modificare, nei centri storici interessati dal fenomeno urbanistico del "rifabbrico" e nei quali lo stesso costituisca una componente storica insediativa ed edilizia significativa, l'assetto tipologico e i caratteri originari, anche quanto ai materiali, ivi compresa la diversificazione tra edifici destinati ad abitazioni e a rustici pur consentendone il mutamento d'uso e altresì mantenendo gli assi viari e i coni visuali conservando l'assetto planivolumetrico del "rifabbrico" originario;
- f) al mantenimento della relazione tra il centro storico ed il contesto paesaggistico.

Per la localizzazione dei centri storici si rimanda alla D U 22215A1 B CX 11429_1 - Carta del paesaggio.

Nella tabella seguente si riporta una sintesi dell'analisi eseguita per i vari elaborati cartografici del PTCP.

PTRC PROVINCIA DI BELLUNO Approvato con DGR n. 1136 del 23 marzo 2010	
Tavole di riferimento	Analisi
C1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici legati all'individuazione delle fragilità, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati
C2 - Carta Delle Fragilità	Artt. 6, 7 PTCP. Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici legati all'individuazione delle fragilità, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati
C3 - Sistema ambientale	Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.
C5 - Sistema del paesaggio	Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.
C7 - Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico -	Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza

culturale

l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.

2.10.3.4 Il tema dell'energia nel PTCP approvato

art. 45 Indirizzi energetici provinciali

1. In sede di revisione del proprio regolamento edilizio i Comuni recepiscono le indicazioni contenute nell'allegato B.2.18 (Linee Guida per un regolamento edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale): esse possono essere specificate in indirizzi più dettagliati in base al tipo di intervento ed alla specificità locale.

2. I Comuni promuovono, inoltre, incentivi (volumetrici, riduzione degli oneri urbanizzazione o del costo di costruzione) per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici anche secondo le indicazioni contenute nell'allegato B.2.18 (Linee Guida per un regolamento edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale).

3. I Comuni verificano l'attuazione delle norme comunitarie (2002/91/CE) e nazionali (D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.) relativamente alle quote di energie rinnovabili da prevedere negli interventi edilizi.

4. Negli interventi finalizzati alla produzione di energia, laddove lo sfruttamento delle fonti energetiche dovesse interessare più Comuni, si dovrà ricorrere allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art. 58 con applicazione della perequazione territoriale.

art. 46 Coordinamento della rete energetica

1. La Provincia promuove il coinvolgimento di una pluralità di soggetti quali gestori di servizi pubblici e privati, Enti locali e di bacino per il coordinamento di politiche comuni per una gestione delle fonti energetiche, anche rinnovabili, a livello provinciale.

2. La concertazione dovrà trovare concreta attuazione nella redazione del Piano Energetico Provinciale (PEP) che, in accordo con la pianificazione energetica statale e regionale, provvederà a promuovere:

a) la divulgazione di una cultura sul risparmio energetico attraverso molteplici interventi che spazieranno da un uso più razionale degli impianti tecnologici alla diffusione della cogenerazione e del teleriscaldamento, alla ottimizzazione energetica, alla certificazione energetica in campo edilizio, ecc.;

b) la realizzazione di impianti per l'utilizzo delle diverse energie rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biomasse, idroelettrico, geotermico, eolico), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale così che l'energia prodotta sia disponibile prioritariamente per gli utenti prossimi al luogo di installazione dei nuovi impianti, mentre la biomassa dovrà provenire preferibilmente dalla filiera locale;

c) criteri di dimensionamento e localizzazione dei nuovi impianti che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la produzione energetica, anziché l'ottimizzazione della sola produzione;

d) la verifica, anche attraverso l'uso di idonei indicatori ambientali di cui all'art. 67 (Monitoraggio), che le previsioni di piano contribuiscano a diminuire le pressioni esercitate sulle diverse risorse non rinnovabili e a migliorare lo stato delle risorse ambientali, sia all'interno che all'esterno del territorio provinciale;

e) lo sviluppo di risorse energetiche locali, quali quelle rinnovabili e quelle derivanti dai rifiuti;

f) lo sviluppo, l'innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo dell'energia;

g) la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l'armonizzazione di ogni infrastruttura energetica con il paesaggio e il territorio circostante.

2.10.3.5 Lettura di coerenza con la vincolistica del PTCP approvato

Le interferenze risultanti tra il progetto e il PTCP della Provincia di Belluno sono:

- Parchi e riserve istituite (D.Lgs 42/04 art.142) non saranno direttamente interessate dal progetto. L'area naturale protetta più vicina è il Parco delle Dolomiti Bellunesi. Tali ambiti caratterizzati da elevata naturalità e definiti come invariati del paesaggio (art.25 comma 1 lett. b)
- Zone SIC e ZPS (D.G.R. 11/12/2007) saranno attraversate dalle nuove linee in progetto, soprattutto nella parte nord del tracciato. Nella parte sud si avrà una interferenza tra il confine del comune di Belluno e del comune di Ponte nelle Alpi.
- Biotopi di interesse provinciale (art.18,19,21): l'unico biotopo che sarà interessato dal progetto è quello localizzato al confine tra Longarone e Ponte nelle Alpi che attualmente è attraversato da due linee a 132 kV (Polpet-Pelos cd Gardona, Polpet-Desedan), mentre con il nuovo progetto ne sarà presente solamente il 132 kV Forno di Zoldo-Polpet. Saranno demoliti un totale di 8 sostegni e ne saranno realizzati 4 nelle immediate vicinanze di quelli esistenti. Per quanto riguarda il biotopo al confine tra Belluno e Ponte nelle Alpi la localizzazione del sostegno 7 della Polpet-Scorzè è stata prevista al di fuori di esso.
- Nodi ecologici complessi (art.18,19): sono presenti per la parte sud del tracciato al confine tra il comune di Belluno e Ponte nelle Alpi, interferendo in modo limitato. La parte nord del progetto invece è caratterizzata da un'esteso nodo ecologico tra i Comuni di Ospitale di Cadore, Castellavazzo e Perarolo di Cadore. Si specifica che l'estensione dei nodi ecologici coincide con i siti natura 2000.
- Per i sistemi di connessione ecologica nell'ambito dei Corridoi ecologici (art.18,19,20), sono presenti:
 - il corridoio denominato *F. Piave alto* localizzato lungo l'alveo del fiume e si estende a partire dalla parte più meridionale del comune di Castellavazzo fino al confine comunale tra Ponte nelle Alpi e Belluno. Questo corridoio sarà direttamente interessato dal progetto nel tratto in cui le linee attraversano il F.Piave, ovvero con la linea 220 kV Polpet-Scorzè nei pressi del confine comunale tra Ponte nelle Alpi e Belluno e con le linee 220 kV Polpet-Lienz e Polpet - Soverzene in uscita dalla centrale di Soverzene;
 - il corridoio denominato *T. Cicogna* che sarà attraversato dalla campata 40-41 della Polpet - Scorzè tra il confine comunale di Belluno e di Limana;
 - il corridoio denominato *T. Limana* nel comune di Limana e che sarà attraversato dalla campata 55-56 della linea 220 kV Polpet - Scorzè nel medesimo punto dove attualmente è attraversato dalla linea 220 kV Soverzene-Scorzè.
- Per i sistemi di connessione ecologica nell'ambito delle aree di connessione ecologica (art.18,19,20 e 21) risultano interessate dal progetto le aree denominate
 - *buffer in Sinistra Piave tra Castellavazzo e il M. Sestier* che si sviluppa tra il comune di Castellavazzo e Longarone e sarà interessato dalla linea 220 kV Polpet -Lienz;
 - *buffer versanti Est del Monte Serva* che è localizzato tra il comune di Longarone e Ponte nelle Alpi e attualmente è attraversato da due linee a 132 kV (Polpet-Pelos cd Gardona, Polpet-Desedan), mentre con il nuovo progetto sarà presente solamente la linea 132 kV Forno di Zoldo-Polpet;
 - *buffer versanti Sud gruppo della Schiara* che si sviluppa nel settore centro settentrionale del Comune di Belluno e attualmente è attraversato da due linee a 132 kV (Polpet-Belluno e Polpet-Sospirolo), mentre con il nuovo progetto sarà presente solamente la linea 132 kV Polpet-Belluno;
- Per quanto riguarda i corsi d'acqua si avranno quattro attraversamenti del fiume Piave nei comuni di Ponte nelle Alpi, Soverzene e Ospitale di Cadore. Tale sistema è considerato un invariante per quanto precisato nell'art. 25 comma 1 lett.c.

Dalla cartografia C5 "Sistema del paesaggio" allegata al PTCP è possibile ottenere le seguenti informazioni riguardati il progetto in esame per gli ambiti di pregio paesaggistico (art.25, comma 1, lett.g):

- L'elettrodotto rientra negli ambiti strutturali delle Dolomiti Ampezzane, Cadorine e Comelico, delle Dolomiti Bellunesi, delle Dolomiti Zoldane e nella Valbelluna e Feltrino.
- Nella parte a ridosso del Fiume Piave attraverserà dei sub-ambiti paesaggistici quali alvei, greti e laghi (art.25, comma 1, lett.c). nelle vicinanze dei centri abitati, soprattutto nella parte sud del tracciato, rientrerà in ambiti di pregio paesaggistico da tutelare quali i centri storici in zone vallive (art.25, comma 1, lett. l-m e comma 2, art.26). Nella parte nord il tracciato interesserà invece ambiti boscati (art. 25, comma 1, lett.a,d). sono presenti anche zone di potenziale degrado ambientale, funzionale e paesaggistico.
- Gli iconomi a cui si fa riferimento all'art.25, comma 1, lett.o sono principalmente tre visibili dal percorso di progetto: Monte Pizzocco, Centrale di Soverzene e il Vajont.

- Il geosito (art.25, comma 1, lett.n e comma 3) più vicino all'area di indagine è il Bocca di Rospo, ma non avrà interferenze con il progetto.
- Lungo il percorso sono presenti alcuni alberi monumentali, che non vengono intereferiti con il progetto in quanto il più vicino si trova a 500m dalla linea di elettrodotto. Tali momunemti naturali si trovano principalmente nella parte sud del progetto nella zona limitrofa del centro di Belluno, nel comune di Longarone e di Castellavazzo.(art.25, comma1, lett.n).
- Disseminate lungo tutto il percorso sono presenti sia manufatti religiosi, storici tutelati, ville venete (art.25 e 27), cave di pietra e miniere storiche, siti archeologici e industriali e architetture del 900 (art.25 e 27).
- Gli elaborati costituiti dalla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e Tav. C.7 (Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale) e dall'allegato B.2.14 (Linee guida per la pianificazione: il Paesaggio) rappresentano la base del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle relative invarianti.
- Il PTCP mette poi in evidenza il sistema insediativo e infrastrutturale della provincia di Belluno. Facendo riferimetno a quanto riportato nella tavola C4 del Piano si può osservare che:
- È prevista una crescita dei poli urbani nel centro di Belluno (art.28 e 30)
- Il progetto si ritrova all'interno di poli produttivi a destinazione mista, per l'innovazione e in ambiti di fragilità ambientale (art. 32,33,34)
- Gli ambiti agricoli (art.31) interessati saranno quello seminativo e prativo , principalmente nel comune di Belluno, e quello boscato, soprattutto nella parte nord del percorso.
- Sono presenti strade di secondo e terzo livello, nelle vicinanze anche l'autostrada A27 Venezia Belluno(art.47.48,49). Infrastrutture come aeroporti minori ed Elioporti nella zona tra Belluno e Ponte nelle Alpi (art.54). la linea di elettrodotto segue la linea ferroviaria, ove possibile (art. 47).

Segue il dettaglio delle interferenze sia delle opere di nuova realizzazione che di prevista demolizione suddiviso linea per linea con identificato il numero di sostegni che direttamente interferiscono l'elemento analizzato nonché le relative lunghezze interessate dal sorvolo dei conduttori:

NUOVE LINEE 220 KV

Polpet - Lienz		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	43	48606
IBA	25	8999
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	15	5562
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	70	27235
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	8	6774
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	66	21507
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	0	0

NUOVA LINEA AEREA 220 kV Polpet - Scorzè

VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	2	19229
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	6	3022
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	50	16959
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	11	4076
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	45	14600
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	2	422

Polpet - Soverzene		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	0	0
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	3	909
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	7	1692
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	3	1133
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	5	303
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	0	0

NUOVA LINEA AEREA 220 kV Polpet - Vellai		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	0	0
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	2	574
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	6	1876

Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	3	769
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	4	1110
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	0	0

Tabella riassuntiva nuove linee 220 kV

NUOVE LINEE AEREE 220 kV		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	45	67835
IBA	25	8999
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	26	10067
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	133	47761
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	25	12752
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	120	37520
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	2	422

NUOVE LINEE 132 KV

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Desedan - Gardona		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	0	0
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	1	364
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	30	6498
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	4	789
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	25	5388
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	0	0

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Gardona - Gardona C.le		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	0	0
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	0	0
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	3	179
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	0	0
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	0	135
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	0	0

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Gardona - Indel		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	6	1581
IBA	0	312
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	0	0
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	8	1516
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	2	498
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	6	1298
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	0	0

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Gardona - Pelos		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	35	16993
IBA	8	2123
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	0	0
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	38	12640
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	13	5107
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	37	9967
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	0	0

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Polpet - Belluno		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	4	7206

IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	29	6120
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	29	5903
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	0	0
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	31	5073
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	23	5038

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Polpet - Belluno, Sospirolo - Belluno		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	0	0
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	1	508
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	1	508
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	0	0
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	1	260
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	1	508

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Sedico - Belluno		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	0	0
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	2	261
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	5	704

Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	1	49
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	3	454
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	5	704

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Sospirolo - Belluno		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	0	0
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	2	466
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	1	465
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	0	55
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	1	299
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	1	466

NUOVA LINEA AEREA 132 kV Forno di Zoldo Polpet		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	10	8180
IBA	0	0
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	18	4320
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	51	12974
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	7	1772
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	32	7869

Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	0	0
--	---	---

Tabella riassuntiva linee 132 kV

NUOVE LINEE AEREE 132 kV		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	55	33960
IBA	8	2435
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	53	11771
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	166	41386
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	27	8271
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	136	30743
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	30	6716

Tabella riassuntiva linee da demolire 220 kV

DEMOLIZIONE LINEE AEREE 220 kV		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	36	26865
IBA	28	9132
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	3	2289
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	58	20536
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	36	13217
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	57	17679
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	3	1087

Tabella riassuntiva linee da demolire 132 kV

DEMOLIZIONE LINEE AEREE 132 kV		
VINCOLI E ALTRE AREE DISCIPLINATE DAL PTCP	N° SOSTEGNI	LUNGHEZZA (m)
Aree Natura 2000 (SIC/ZPS)	76	80998
IBA	7	2121
Sistemi di connessione ecologica (art. 19 NTA del PTCP)	84	19754
Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/23)	239	54677
Fasce rispetto 150m da fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.c)	40	10959
Territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/2004 art.142, lett.g)	172	39460
Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136)	56	11213

COERENZA

Il PTCP vigente non prevede precise disposizioni riguardo al posizionamento di elettrodotti, anche se negli articoli 45 e 46 prevede indirizzi provinciali per coordinare la rete energetica prevedendo lo sviluppo, l'innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo dell'energia e la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l'armonizzazione di ogni infrastruttura energetica con il paesaggio e il territorio circostante.



Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.

Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati.

Le demolizioni contribuiscono al miglioramento paesaggistico e ambientale.

Il progetto risulta essere COERENTE con il PTCP per gli aspetti legati al miglioramento della distribuzione energetica e degli impatti a livello ambientale e paesaggistico.

2.11 PIANIFICAZIONE A LIVELLO INTERCOMUNALE

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni decennali.

In particolare il PAT:

- verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del **quadro conoscitivo** territoriale comunale;
- disciplina **le invariati** di natura **geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica**, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di **tutela, riqualificazione e valorizzazione**, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- recepisce i siti interessati da **habitat naturali di interesse comunitario** e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- individua gli ambiti per la formazione dei **parchi** e delle **riserve naturali** di interesse comunale;
- determina il limite quantitativo massimo della **zona agricola trasformabile** in zone con destinazione diversa da quella agricola, secondo le modalità indicate nello specifico atto d'indirizzo;
- detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del **piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)**;
- detta una specifica disciplina con riferimento ai **centri storici**, alle **zone di tutela** e alle **fasce di rispetto** e alle **zone agricole**;
- assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei **servizi**;
- individua le **infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza** e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle **grandi strutture di vendita** e di altre strutture alle stesse assimilate;
- determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di **dimensionamento**, i limiti quantitativi e fisici per lo **sviluppo degli insediamenti** residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i **cambi di destinazione d'uso**, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- definisce le **linee preferenziali di sviluppo insediativo** e le **aree di riqualificazione e riconversione**;
- precisa le modalità di applicazione della **perequazione** e della **compensazione**;
- detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle **attività produttive in zona impropria**, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello **sportello unico** per le attività produttive in relazione alle specificità territoriali del comune;
- individua le **aree di urbanizzazione consolidata** in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche;
- individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di **programmi complessi**;
- stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di **comunicazione elettronica** ad uso pubblico;
- elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

2.11.1 Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Soverzene – Longarone (adottato)

Il PATI "Longaronese" è stato adottato con le deliberazioni del C.C. del Comune di:

- Longarone n. 9 del 15.03.2010
- Soverzene n. 6 del 13.03.2010

Denominazione PP	Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Soverzene - Longarone
Categoria PP	PATI
Sigla PP	Piano strategico di sviluppo
Settore PP	Territoriale/Ambientale/Agricolo/Idrogeologico/Salute collettiva/Ambientale/Storico-monumentale/Paesaggio
FONTE NORMATIVA	- Art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 (Veneto) - L.R. n.11/04 (Veneto) - D. Lgs. n. 152/06 (n. 04/2008)
NATURA DI PP	

X	Strategica	
X	Strutturale	
	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE		Intercomunale
FINALITA'	<p>Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) "Longaronese", comprendente l'intero territorio dei Comuni di Longarone e Soverzene, ne delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, perseguendo la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.</p> <p>Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PATI sia in fase pianificatori che gestionale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico; b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvo-pastorali; c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree maggiormente penalizzate; d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storicoculturale; e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PATI. <p>Sulla base di quanto previsto dalla LR 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione strategica intercomunale provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro Conoscitivo territoriale comunale; b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche; e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola; g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla LR 11/2004; i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate; k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo 	

	<p>l'integrazione delle funzioni compatibili;</p> <p>l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;</p> <p>m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla LR 11/2004;</p> <p>n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;</p> <p>o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;</p> <p>p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;</p> <p>q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;</p> <p>r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.</p>
EFFICACIA	A tempo indeterminato su previsioni decennali
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	<p>Adottato con le deliberazioni del C.C. del Comune di:</p> <p>- Longarone n. 9 del 15.03.2010</p> <p>- Soverzene n. 6 del 13.03.2010</p>

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) "Longaronese", comprendente l'intero territorio dei Comuni di Longarone e Soverzene, ne delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, perseguendo la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PATI sia in fase pianificatoria che gestionale sono:

- a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
- b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvopastorali;
- c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree maggiormente penalizzate;
- d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storicoculturale;
- e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PATI.

Sulla base di quanto previsto dalla LR 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione strategica intercomunale prevede a:

- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro Conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla LR 11/2004;
- i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
- j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;
- k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;

- l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla LR 11/2004;
- n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;
- o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
- p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

Per quanto concerne la relazione seguente si andranno ad analizzare i seguenti campi del PATI:

- il sistema naturalistico- ambientale
- il sistema insediativo e storico paesaggistico

attraverso l'utilizzo delle cartografie necessarie si è effettuato il confronto tra quanto presentato dal Piano e le direttrici dell'elettrodotto di interesse.

Il confine del PATI sarà attraversato da una parte delle cinque direttrici qui elencate:

- Polpet-Forno di Zoldo 132kV
- Polpet – Desedan (interrato) 132 kV
- Desedan – Gardona 132kV
- Polpet- Soverzene 220kV
- Popet-Lienz 220kV

Le direttrici sopra menzionate si trovano prevalentemente all'interno degli ambiti territoriali omogenei - ATO (art.3 e 25. Allegato 4a) fluviali maggiori. Per la nuova linea a 132 kV "Forno di Zoldo" bisogna tener conto per una lunghezza limitata dell'ATO dei nuclei terrazzati storici, vicino al centro abitato e l'ATO dell'ambito del bosco e della montagna nella parte più a ovest.

Le linee da 220 kV si manterranno fuori dai centri abitati, attraversando zone boscate e vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004 art. 5a) rientrando nel vincolo idrogeologico-forestale (art.5b), al limite con ambiti naturalistici di livello regionale, allontanandosi da depuratori e cimiteri.

Le direttrici da 132kV interesseranno i medesimi ambiti delle linee da 220kV ma interferiranno nella parte verso Forno di Zoldo con le zone SIC e ZPS (art.5a), parchi e riserve naturali trovando in aree quindi a valore ecologico elevato (art.16). Lungo il percorso la direttrice in questione dovrà attraversare il torrente Maè, vincolo paesaggistico. Dopo la stazione di Desedan le direttrici Polpet-Forno di Zoldo e Desedan-Gardona rientrano per un piccolo tratto in aree a rischio geologico e valanghivo secondo quanto previsto dal PAI (art.5b).

Come detto precedentemente le linee si mantengono lontano dai centri abitati e quindi anche da edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale (art.9). Dal punto di vista delle unità paesaggistiche le due linee attraversano principalmente prati di fondovalle, boschi di latifoglie, corsi d'acqua, rocce e ghiaioni e alcuni terrazzamenti agrari (art.16). La linea da 220 kV che si mantiene nelle vicinanze del fiume Piave rientra per alcuni tratti all'interno dei corridoi ecologici (art.8).

Si riporta l'estratto delle norme tecniche del PATI in relazione agli elettrodotti:

*"Direttive e prescrizioni
- Elettrodotti*

Il territorio del PATI è interessato dall'attraversamento di numerose linee di media ed alta tensione, riportate graficamente alle tav. 1a e 1b. Tali attraversamenti interessano gran parte dei centri e nuclei urbani esistenti con le conseguenti problematiche relative all'inquinamento elettromagnetico puntualmente evidenziate negli elaborati VAS.

Al fine di eliminare o ridurre tali criticità, le tav. 4a e 4b riportano i tratti di elettrodotti previsti in dismissione ed i tratti sostitutivi, sia aerei che interrati.

L'art.14 lett. B) delle NdA del PATI disciplina gli impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica definendo le specifiche modalità di intervento per i nuovi tracciati.

Per i tracciati previsti in rimozione essa dovrà essere completata con la rimozione di tutte le relative strutture tecnologiche, ivi compreso il livellamento del terreno, qualora rimodellato in sede di installazione dei tralicci.

Non è ammesso il riutilizzo dei tracciati e dei tralicci esistenti a servizio di linee di minor capacità.

I nuovi tralicci dovranno presentare caratteristiche tali da minimizzare l'impatto paesaggistico ed essere progressivamente sostituiti ai tralicci esistenti anche per le reti per le quali non è previsto lo spostamento.

Le NdA specificano come le ipotesi di rilocalizzazione riportate graficamente alle tav. 4a e 4b siano da considerarsi indicative, potendo essere variate in sede esecutiva nel rispetto della finalità di tutela dei centri abitati."

2.11.1.1 Gli obiettivi di piano nel PATI Longaronese adottato

Estratto relazione sintetica:

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale "Longaronese" fonda il proprio progetto su alcuni obiettivi generali di rilevante interesse già definiti nel proprio Documento Preliminare. In particolare:

L'esplicitazione pratica di tali obiettivi si traduce poi in molteplici obiettivi specifici, costituiti da azioni generalizzate per l'intero territorio del PATI (es. salvaguardia o ricostituzione processi naturali, equilibri idraulici ed ecologici, miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vita nelle aree urbane, miglioramento accessibilità e collegamento con gli assi viari maggiori, ecc.) e da azioni specifiche ben definite e localizzate (es. grave di Soverzene: zona sportiva/ricreativa a nord e naturalistica a sud, progetto di riconversione dell'area industriale di Longarone in una R&S Area, delocalizzazione dei parcheggi della fiera, ecc.).

Estratto relazione generale di progetto

- Obiettivi del PATI

Sistema naturalistico-ambientale

Il PATI provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio", rispetto alle quali è valutata la "sostenibilità ambientale" delle principali trasformazioni del territorio anche con riferimento all'art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica.

Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PATI, che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata quali l'art.2 della L.R. 11/2004 e il Quadro Conoscitivo del P.T.C.P..

In particolare il PATI prevederà il recepimento della pianificazione ambientale sovraordinata, sarà finalizzato ad eliminare o mitigare le vulnerabilità evidenziate e favorirà le iniziative indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile di tali aree anche con riferimento a quanto previsto dal Piano Ambientale e dal Piano Pluriennale per lo Sviluppo Economico e Sociale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi approvati dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 60 del 15/11/2000.

Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal corso del Piave il PATI definisce come obiettivo strategico la valorizzazione di tale ambito, considerando le aree golenali e comunque gli ambiti compresi fra il corso d'acqua e le zone urbanizzate, come aree di primaria importanza per la tutela delle risorse naturali e dell'utilizzo compatibile a fini ricreativi.

Tali possibilità vanno individuate anche in relazione alle scelte varie prevedendo comunque la messa in rete con tracciati funzionali fruibili a pedoni e ciclisti.

In generale il P.A.T.I. è finalizzato al contenimento ed alla mitigazione degli impatti della mobilità e verso modelli di contenimento energetico ed a favore dell'energia rinnovabile e del contenimento degli sprechi di risorse naturali ed ambientali.

In particolare il PATI definirà, con riferimento anche alle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico ed all'obbligo di messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico di cui all'art. della L.R. 11/2004:

- le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico
- le aree esondabili
- le iniziative relative al rischio sismico

- le regolamentazioni degli interventi di contrasto e di manutenzione per mitigare i rischi così individuati.

Il PATI provvede inoltre ad:

- individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare disciplinando l'utilizzo delle aree golenali e dei terreni adiacenti ai fini della conservazione degli habitat e della fruizione ricreativa controllata prevedendo la messa in sicurezza delle attrezzature localizzate in aree a rischio
- valutare, in fase di redazione del PATI e sentiti gli Enti competenti, la possibilità di modifica dei tracciati della viabilità maggiore e minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico
- definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare;
- verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della DGR n. 3637 del 13.12.2002 e della DGR n. 1322 del 10 maggio 2006 la compatibilità delle previsioni di piano con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni ad adeguati interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico.

Sistema insediativo e storico-paesaggistico

Il PATI individua gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale ed agrario e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico.

Per gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:

- l'individuazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di paesaggio in coerenza con l'art.2 c.1° punto c) della L.R. 11/2004;
 - la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei terreni a vocazione rurale secondo quanto previsto ed ammesso dalla L.R. 11/2004;
 - la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
 - la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, delle associazioni vegetali e forestali;
 - la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
- Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa disciplina.*

I centri storici minori situati nei comuni di Longarone e Soverzene presentano caratteri di degrado ambientale ed edilizio anche accentuato ai quali corrisponde – in un meccanismo di reciproca causa ed effetto - un progressivo abbandono da parte della popolazione residente.

Per queste ragioni l'obiettivo del recupero e valorizzazione dei centri storici minori viene individuato come elemento strategico del PATI da perseguire attraverso la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti, l'individuazione dei loro margini insediativi di recupero, l'individuazione e la disciplina dei manufatti e contesti di valenza storico-culturale in coerenza con quanto previsto all'art. 2 c.1° punto b) della L.R. 11/2004

Il PATI:

- verifica l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane definendo, per le aree degradate, gli interventi di riqualificazione e di possibile di riconversione, e per le parti, o elementi, in conflitto funzionale, le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale;
- individua delle opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo storico dell'insediamento, all'assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e funzionali condivisi e secondo quanto previsto e consentito dalla L.R. 11/2004;
- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;
- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari per gli insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale;
- definisce gli standard abitativi e funzionali che, nel rispetto delle dotazioni minime di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l'evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali.

Quali obiettivi strategici vengono inoltre individuati in particolare:

- . la necessità di offrire attraverso il PATI adeguata risposta alla domanda insediativa che attualmente non riesce ad essere soddisfatta dalla disponibilità di piano attraverso:

- a) la localizzazione di nuove aree di espansione residenziale di sufficiente dimensionamento, ambientalmente e strutturalmente compatibili, in fregio in particolare ai nuclei di Soverzene, Igne, Faè, Fortogna;
- b) priorità negli altri centri minori agli interventi di recupero dei centri storici con possibilità di interventi minori di completamento;
- c) valutazione, ove possibile, di ipotesi di densificazione. il completamento della riqualificazione urbana e dei nuovi elementi attrattori e di servizio (centro commerciale, museo, ecc.) previsti nel centro di Longarone. Per il territorio rurale il PATI si pone l'obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
- tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva, nonché le aree prative esistenti, limitandone il consumo ed anzi recuperando al prato pascolo le aree oggetto di rimboschimenti spontanei recenti, in particolar modo per quelli adiacenti ai nuclei urbani;
 - promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull'impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
 - promuovere, nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari;
 - recepire i criteri della recente variante ai sensi della L.R. 24/85 per la classificazione del territorio secondo: le colture specializzate e le aree di primaria importanza ai fini agricoli, le aree compromesse caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, le aree di riaccorpamento fondiario, le aree prative e di recupero prativo, le aree boschive;
 - definire i criteri per l'individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola e per la loro disciplina in funzione delle loro caratteristiche tipologiche, costruttive e formali;
 - prevedere la possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all'attività agricola e di quelli abbandonati incentivandone il recupero con usi e modalità sostenibili.

2.11.1.2 La normativa nel PATI Longaronese adottato

Art. 14 – Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

Il PATI indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

a) infrastrutture e siti fonti di rischio. Sono rappresentate da:
centrali elettriche ed elettrodotti principali

I Comuni, in sede di formazione o revisione del proprio PI, individuano i siti a rischio e si attivano, congiuntamente agli enti competenti, per i necessari interventi di tutela e bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

b) elettrodotti. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

Il PATI, nel rispetto della L. 36/2001 e s.m.i., individua i tracciati da trasferire e i nuovi tracciati di progetto. Tali individuazioni sono da ritenersi indicative, potendo essere modificate in sede esecutiva (anche con riferimento al protocollo di intesa fra Comuni e Terna spa), comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento anche in deroga a quanto consentito ai precedenti articoli o, in alternativa, la modifica del tracciato;

Art. 15 – Trasformabilità del territorio

Il PATI identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:

a) per il sistema naturalistico-ambientale:

- il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;*
- la tutela dei valori paesaggistici e ambientali;*
- il contenimento energetico e l'incentivazione all'uso delle energie rinnovabili;*
- la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali;*

b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:

- il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita;*
- il recupero prioritario dei centri storici;*
- la riqualificazione e sviluppo dei servizi sovracomunali;*
- la salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici;*
- la conservazione o ricostituzione del paesaggio;*

c) per il sistema produttivo:

- lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";*
- la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente;*
- la previsione di rilocalizzazioni/cambi di destinazione per maggior qualità della vita nei centri;*

Art. 16 – Armatura ambientale

Al fine di descrivere i valori naturalistici presenti, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale suddivide il territorio in ambiti che possono considerarsi omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici e paesaggistici, definiti come "unità paesaggistiche":

A) unità paesaggistica delle rocce e ghiaioni;

B) unità paesaggistica dei boschi suddivisa in:

- B1 unità paesaggistica dei boschi di aghifoglie;*
- B2 unità paesaggistica dei boschi di latifoglie;*
- B3 unità paesaggistica della vegetazione in evoluzione;*

C) unità paesaggistica dei prati suddivisa in:

- C1 unità paesaggistica dei prati e pascoli montani;*
- C2 unità paesaggistica dei prati di fondovalle.*

Sono aree interessate da attività agricolo-pastorali ormai residuali e scarsamente produttive che tuttavia improntano e condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici residui di un'economia ormai desueta. Per ragioni paesaggistiche ma anche di tutela degli insediamenti, essendo tali aree, se di fondovalle di carattere periurbano, se di mezza costa o montane caratterizzate dalla presenza di casere, fienili, volumi connessi all'attività agricola storica, si rende necessario promuovere il recupero funzionale dei prati e dei prato pascoli, che contribuiscono a conservare ampie porzioni di paesaggio minacciate dall'avanzata del bosco, mirando al ripristino di equilibri stabili tra le strutture biologiche e i fattori che ne determinano la produzione;

D) unità paesaggistica dei terrazzamenti agrari. Rappresenta aree sostanzialmente ridotte in termini di estensione, ma di particolare importanza in quanto testimoni sia di una cultura agricola che storica che, data la conformazione valliva dell'area e la scarsità di pianure coltivabili, tendeva a recuperare superficie coltivabile dalle rive, costoni e scarpate alle spalle dei nuclei abitati. Di tali situazioni si trovano testimonianze in pressoché tutti i nuclei, con esempi particolarmente significativi e con la presenza ancora ricca, visibile, e meritevole di un pronto restauro, negli immediati intorni di Igne, Soffranco e Provagna;

E) unità paesaggistica dei terrazzi fluviali. E' caratterizzata dai terrazzamenti fluviali lungo l'asse del Piave sui quali si sono localizzati gli insediamenti maggiori. Presentandosi quindi come le aree più densamente urbanizzate del territorio. Comprende in destra Piave l'area di Longarone e la piana di Fortogna, ed in sinistra Piave i terrazzamenti di Dogna, Provagna e Soverzene. A suo tempo siti degli insediamenti urbani originari ed aree a coltivazioni a diretto servizio degli stessi, si sono progressivamente antropizzate passando da uno sviluppo nucleare ad uno

sviluppo lineare lungo la viabilità maggiore, indebolendo le caratteristiche ambientali e paesaggistiche originali. Rimangono comunque anche oggi come elementi paesaggistici di immediata leggibilità e caratterizzazione, in particolare se esaminati da ciascuna sponda fluviale verso quella opposta, dato che, per ognuno di essi, il terrazzamento è separato dall'alveo fluviale e golenale da ripide scarpate con fronti da 30 a 50 ml;

F) unità paesaggistica dei corsi d'acqua, golene, ambiti fluviali e lacuali. Comprende congiuntamente le aree di maggior tutela paesaggistica ed ambientale, le aree di maggior fragilità del territorio (fragilità essenzialmente idrauliche), e le zone più intensamente antropizzate sia per destinazioni produttive (Villanova e Faè) che terziarie e di servizio (piana da Malcom a Rivalta), in cui vi è la necessità di conciliare lo sviluppo urbanistico ed economico con criteri di sostenibilità e di compatibilità. Per suddividere tali funzioni questi ambiti sono stati posti in ATO diversi, mantenendo in un unico ATO, lo 01, tutto il corso del Piave e dei suoi affluenti ancora naturalizzato o comunque interessato da utilizzazioni prossimo-naturali.

Il PATI, in accordo con il Quadro Conoscitivo, riconosce i differenti valori ecologici ed ambientali del territorio e ne individua cinque classi secondo quanto previsto alla tav. 10 "Carta del Valore Ecologico":

1. aree di valore ecologico elevato. Si tratta di ambiti che comprendono:

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Core Areas, corridoi ecologici, Stepping Stones, zone umide, biotopi;
- l'idrografia;

2. aree di valore ecologico buono. Si tratta di ambiti che comprendono:

- le morfologie rupestri;
- i prati e i pascoli di alta quota;
- il bosco di antico impianto;

3. aree di valore ecologico significativo. Si tratta di ambiti che comprendono:

- il territorio aperto costituito dall'agricoltura e dai prati;
- il bosco di recente formazione;
- il bosco a copertura insufficiente;
- le aree a frutteto;

4. aree di valore ecologico scarso. Si tratta di ambiti che comprendono:

- le aree urbanizzate consolidate;
- l'edificato diffuso;
- le zone produttive;
- le aree dei servizi esistenti;
- le serre stabili;
- la viabilità minore;

5. aree di valore ecologico basso. Si tratta di ambiti che comprendono:

- le aree di frana;
- le cave;
- le discariche;
- le aree destinate alla lavorazione di inerti;
- gli elettrodotti;
- la viabilità principale;
- la ferrovia.

Il PATI orienta le attività e gli interventi ammessi, ovunque possibile, al rispetto dell'ambiente come desunto dal suo valore ecologico e dalle peculiarità delle unità paesaggistiche, garantendo la conservazione e funzionalità del sistema ecologico, la difesa dei corridoi ecologici principali e delle zone di valore ecologico buono ed elevato.

Per aspetti di propria competenza assume indirizzi e normative finalizzate:

- all'utilizzo sostenibile delle aree aperte considerate comunque come aree di significativa importanza che garantiscono il collegamento delle Core Areas con i corridoi ecologici e le Stepping Stones;
- alla conservazione degli habitat che sono stati originati dalle tradizionali attività agronomiche;
- alla riduzione delle superfici boscate di recente formazione su aree utilizzate a prato, favorendo il ripristino delle preesistenti condizioni;
- al miglioramento dei boschi attraverso gestioni consone al rispetto della funzionalità ecologica;

- alla conservazione dell'efficienza idraulica e dell'equipaggiamento arboreo ed arbustivo dei corsi d'acqua, quali fondamentali elementi di connessione interambientale.

2.11.1.3 Il tema dell'energia nel PATI Longaronese adottato

Estratto allegato A norme tecniche di attuazione

Direttive e prescrizioni

- *Elettrodotti*

Il territorio del PATI è interessato dall'attraversamento di numerose linee di media ed alta tensione, riportate graficamente alle tav. 1a e 1b. Tali attraversamenti interessano gran parte dei centri e nuclei urbani esistenti con le conseguenti problematiche relative all'inquinamento elettromagnetico puntualmente evidenziate negli elaborati VAS.

Al fine di eliminare o ridurre tali criticità, le tav. 4a e 4b riportano i tratti di elettrodotto previsti in dismissione ed i tratti sostitutivi, relativi all'ipotesi di razionalizzazione della rete, sia aerei che interrati.

L'art.14 lett. B) delle NdA del PATI disciplina gli impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica definendo le specifiche modalità di intervento per i nuovi tracciati.

Per i tracciati previsti in rimozione essa dovrà essere completata con la rimozione di tutte le relative strutture tecnologiche, ivi compreso il livellamento del terreno, qualora rimodellato in sede di installazione dei tralicci.

...

2.11.1.4 Estratto Sintesi non tecnica VAS

Le indicazioni ambientali per il PAT

TEMA SALUTE UMANA

Campi elettromagnetici a bassa frequenza: gli elettrodotti

Politiche

Concordare con i gestori degli elettrodotti interventi per l'eliminazione del rischio, sia nelle situazioni in essere, sia nel caso di nuove realizzazioni.

Pianificazione

Non individuare aree residenziali, servizi scolastici, palestre, verde pubblico all'interno delle fasce di influenza degli elettrodotti;

Prevedere area esterne e lontane dove posizionare nuovi elettrodotti spostando gli esistenti.

Opere Pubbliche

Prevedere lo spostamento della linea elettrica da 220 kV nel tratto lungo il centro urbano di Soverzene, Dogna e Provagna.

Il monitoraggio ex post l'approvazione del PAT

I parametri da sottoporre a monitoraggio dovranno essere i seguenti:

(...)

-Salute Umana monitorare l'elettrosmog per le 7 aree interessate (Soverzene,Dogna, Provagna, Centro Longarone, Igne, Faè e Fortogna)

-Salute Umana monitorare il gas Radon in tutto il territorio dei due comuni con particolare attenzione per le aree residenziali posti sul versanti lungo il Piave.

(...)

COERENZA



Il PATI delinea le principali strategie che dovranno essere adottate in sede di formazione del Piano.

In particolare emerge la volontà di tutelare l'aspetto paesaggistico, di contenere gli sprechi energetici e gli sprechi derivanti dallo scorretto sfruttamento di risorse

ambientali e naturali.

Il progetto in sé si prefigge, per quanto tecnicamente possibile, di ridurre l'impatto, sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana, degli elettrodotti. Ciò è possibile attraverso la riorganizzazione delle linee elettriche che passano lungo il tracciato di progetto.

Il progetto risulta quindi COERENTE con la programmazione strategica del PATI Longaronese.

2.11.2 Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del “Medio Piave” – Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Perarolo di Cadore

In riferimento al PATI che coinvolge i Comuni di Castellavazzo, Perarolo di Cadore e Ospitale di Cadore, (PATI Canale del Piave) dalle cartografie a nostra disposizione è possibile sottolineare che le linee di interesse rientrano principalmente nell’area di tutela paesaggistica della Valtovanella e Bosconera, all’interno di una zona tutta a vincolo idrogeologico. Tali linee si mantengono al di fuori dei centri abitati in aree definite boschive ed entrando per piccole lunghezze in zone SIC e ZPS.

Nel corso dell’anno 2007 è stato elaborato il Documento Preliminare che costituisce l’avvio della procedura tecnico amministrativa per la redazione del P.A.T.I. integrale dei Comuni di Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Perarolo di Cadore relativo agli interi territori comunali e denominato P.A.T.I. “Canale del Piave”.

I Comuni di Perarolo di Cadore, Ospitale di Cadore e Castellavazzo condividono una collocazione geomorfologica assai simile, costituita dalla tratta mediana e più valliva del corso del Piave prima dell’apertura dell’alveo in corrispondenza di Longarone.

La limitata larghezza della valle fa sì che sulle esigue piane alluvionali corrano contemporaneamente sia il corso d’acqua che le infrastrutture principali (viabilità e ferrovia) che collegano oggi il Cadore alla val belluna, ma che rappresentavano la linea viaria principale già in epoca romana e probabilmente anche preistorica.

Il territorio del PATI “medio Piave” è interessato dalle maggior parte delle seguenti direttrici:

- Desedan-Gardona 132kV
- Gardona-Gardona Centrale 132kV
- Gardona-Ospitale 132kV
- Gardona-Pelos 132kV
- Polpet-Lienz 220 kV

Dalle cartografie al momento disposizione è possibile sottolineare che le linee di interesse rientrano principalmente nell’area di tutela paesaggistica della Valtovanella e Bosconera, all’interno di una zona tutta a vincolo idrogeologico.

Tali linee si mantengono al di fuori dei centri abitati in aree definite boschive ed entrando per piccole lunghezze in zone SIC e ZPS.

Denominazione PP	Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del “Medio Piave” – Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore
Categoria PP	Piani strategici e di sviluppo
Sigla PP	
Settore PP	Pianificazione territoriale
FONTE NORMATIVA	- Art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 (Veneto) - L.R. n.11/04 (Veneto) - D. Lgs. n. 152/06 (n. 04/2008)
NATURA DI PP	
X	Strategica
X	Strutturale
	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Intercomunale - Regionale Veneto
FINALITA’	- Attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica ed all’offerta di adeguati livelli di qualità della vita per i residenti, in particolare per le classi più anziane (che più soffrono la distanza dai servizi stessi) e per quelle più giovani (per le quali la mancanza di adeguati servizi sportivi, ricreativi, culturali si trasforma in disaffezione

	<p>verso i luoghi a vantaggio dei centri maggiori della Val Belluna);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allargamento della base produttiva e creazione di attività multisettoriali attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • lo sviluppo di una rete di offerte di carattere turistico che riescano ad intercettare gli importanti flussi che transitano sull'asse viario di fondovalle fondandosi sulle qualità ambientali, paesaggistiche e naturalistiche del territorio, nel quale sono presenti singolarità di eccezionale valore; • una politica di coinvolgimento dei locali nel recupero dei numerosi volumi sottoutilizzati al fine di attivare un'offerta turistica di piccolo taglio (B&B, "albergo diffuso", affittacamere) connessa alle opportunità turistiche di cui al punto precedente; • la valorizzazione dei centri storici che, per le tipicità costruttive e per le caratteristiche dei materiali impiegati (p.es. pietra di Castellavazzo) possono rappresentare dei nuclei di estrema attrattività turistica e, insieme, dei luoghi di qualità per la vita dei residenti; • una politica di completamento delle aree produttive esistenti che, senza prevedere nuove espansioni (del resto non disponibili vista la morfologia dei luoghi) puntino al recupero della qualità ambientale, all'innovazione delle produzioni, all'utilizzo di energie rinnovabili da fonti diverse (idroelettrico, eolico, biomasse, fotovoltaico ecc.).
EFFICACIA	A tempo indeterminato dall'approvazione
DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Elaborazione documento preliminare nell'anno 2007

COERENZA



Il documento preliminare alla stesura del PATI delinea le principali strategie che dovranno essere adottate in sede di formazione del Piano.

In particolare emerge la volontà di tutelare l'aspetto paesaggistico, di contenere gli sprechi energetici e gli sprechi derivanti dallo scorretto sfruttamento di risorse ambientali e naturali.

Il progetto in sé si prefigge, per quanto tecnicamente possibile, di ridurre l'impatto, sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana, degli elettrodotti. Ciò è possibile attraverso la riorganizzazione delle linee elettriche che passano lungo la Valle del Piave.

Il progetto risulta quindi COERENTE con il documento preliminare al PATI del "Medio Piave".

2.12 PIANIFICAZIONE COMUNALE

La nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 dell'aprile 2004 prevede una riforma significativa nei confronti dello strumento urbanistico comunale.

Sparisce infatti il tradizionale Piano regolatore comunale (PRG) che viene sostituito dal Piano regolatore comunale (PRC). Questo, però, è profondamente diverso dal PRG, essendo costituito a sua volta dal Piano di assetto del territorio (PAT), di durata decennale, e dal Piano degli interventi (PI), che ha validità quinquennale.

Inoltre due o più comuni possono unirsi per realizzare assieme il Piano di assetto territoriale intercomunale (PATI) che va a sostituire il PAT. Il PATI può anche essere tematico, cioè può trattare solo alcuni dei temi della pianificazione stabiliti dalla legge. Questo PATI tematico dovrà di conseguenza essere integrato a livello comunale da un PAT che elaborerà i temi non trattati dal PATI tematico.

I Comuni interessati dalle opere in progetto non hanno ad oggi PAT o PATI approvati.

I comuni di Soverzene e Longarone hanno attivato il nuovo processo di pianificazione adottando il PATI intercomunale. Ad oggi il documento non è stato ancora approvato.

I comuni invece di Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Perarolo di Cadore hanno anch'essi avviato la procedura di nuovo PRC elaborando il Documento Preliminare di PATI.

Ad oggi quindi non sono stati approvati PRC PAT o PATI per cui è necessario, al fine di una verifica di compatibilità urbanistica, analizzare gli strumenti pianificatori vigenti: i PRG.

L'esame dei Piani Regolatori Comunali è stata effettuata analizzando sia le cartografie che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Al fine di poter effettuare una indagine uniforme su tutto il territorio oggetto di studio si è proceduto creando delle tavole tematiche omogenee. Questo è stato possibile digitalizzando la cartografia ufficiale e creando una mosaicatura dei PRG, (Elaborato D U 22215A1 B CX 11425), uniforme per tutto il territorio interessato attraverso una grafia comune che riassume le indicazioni di legenda delle tavole originarie, esistenti esclusivamente in forma cartacea, di difficile comprensione data la datazione degli strumenti redatti ai sensi della LRV n° 61/85.

La verifica di compatibilità dell'opera con i piani analizzati ha come scopo primario quello di riscontrare eventuali criticità o incongruenze con gli strumenti urbanistici.

Le opere in progetto interessano per la loro quasi totalità aree agricole. In pochi casi vengono intercettate aree urbanizzate che anzi, grazie agli interventi di demolizione delle linee esistenti che attraversano il fondovalle, vengono liberate dalla presenza di infrastrutture elettriche.

L'analisi di coerenza degli strumenti urbanistici comunali mira ad evidenziare come le zone urbanizzate, sensibili alla presenza di linee AT, non solo per un aspetto puramente visivo ma soprattutto per quello legato alla salute pubblica, non vengono intercettate dalle linee in progetto.







Viene proposto un livello di indagine differente per quanto riguarda la compatibilità delle opere con le zone agricole attraversate.

Dato che il processo di pianificazione urbanistica locale sta attraversando una fase di profondo cambiamento, con l'eliminazione dei PRG e la creazione dei nuovi PRC e relativi PAT e PATI, si ritiene utile rimandare ad una fase progettuale successiva una ulteriore analisi delle caratteristiche intrinseche dei territori agricoli attraversati.






Ad oggi infatti, analizzando i PRG vigenti, non si evidenziano particolari criticità legate all'ubicazione delle opere in progetto in aree agricole ma, verosimilmente, data la natura dei PAT, che tra i principali obiettivi di piano propongono la tutela, riqualificazione e valorizzazione del territorio con particolare riguardo alla trasformazione delle zone agricole con individuazione di eventuali zone di tutela e fasce di rispetto, sarà necessario effettuare un ulteriore approfondimento in fase esecutiva al fine di verificare che non vi siano modifiche sostanziali all'uso del suolo agricolo.

PRG







Zone residenziali

-  ZONA A - Centro storico
-  ZONA B - Residenziale di completamento
-  Zona B/C1 - Residenziale intensiva
-  ZONA B/C2 - Residenziale estensiva
-  ZONA C.1 - Residenziale di completamento estensivo
-  ZONA C.2 - Residenziale di espansione





Zone produttive

-  ZONA D.1 - Zone produttive industriali/artigianali
-  ZONA D.2 - Zone produttive miste artigianali/commerciali/residenziali
-  ZONA D.3 - Zone turistico/ricettive/commerciali
-  ZONA D.4 - Zone a destinazione mista residenziale/commerciale/turistico-alberghiera
-  ZONA D.5 - Zone produttive di ricomposizione ambientale

Zone agricole

-  ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
-  ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna
-  ZONA E.3 - Zone agricole a elevato frazionamento - centri agricoli
-  ZONA E.3.1 - Prati e arativi
-  ZONA E.4 - Insediamenti agricoli/centri rurali
-  ZONA E.5 - Bosco (Soverzene) / Allevamenti o aree agroindustriali (Castellavazzo)

Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico

-  ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico
-  ZONA VP - Verde Privato
-  Piano Particolareggiato
-  Var. Sett. Nevegal

2.12.1 Comune di Limana: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali

Denominazione PP	Piano Regolatore Generale
Categoria PP	Pianificazione comunale
Sigla PP	PRG
Settore PP	Territoriale/Urbanistico/Usò del suolo
FONTE NORMATIVA	l. 1150/42 - LRV n° 61/85 e s.m.i
NATURA DI PP	
	Strategica
	Strutturale
X	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Comunale
FINALITA'	<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centristorici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati. <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>

Le opere che attraversano i territori comunali di Limana intercettano le seguenti ZTO così come rappresentate nell'elaborato D U 22215A1 B CX 11425:

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Limana	BL	POLPET - SCORZE' (220 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Limana	BL	POLPET - SCORZE' (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua

2.12.1.1 Normativa relativa alla zonizzazione di PRG

**Art. 3
Azzonamento del P.R.G.e parametri urbanistici di
Z.T.O.**

AGRICOLE

- Sottozona **E.1 (E.1.1-E.1.2-E.1.3-E.1.4)**
- Sottozona **E.2 (E.2.1-E.2.2-E.2.3)**
- Sottozona **E.3**
- Sottozona **E.4**

**Art. 8b
ZONE AGRICOLE - ZONIZZAZIONE**

[1] Nelle zone classificate agricole ogni intervento viene disciplinato dalla Legge Regionale 05.03.1985 n° 24 dalla L.R. n° 61/1985 e dalle presenti norme tecniche di attuazione. Il territorio rurale è classificato secondo le seguenti sottozone, come definite dalla Legge 24/85 (sottozone di Z.T.O. E):

SOTTOZONE ZONE E1: Aree boscate e di tutela ambientale

SOTTOZONE ZONE E2: Aree agricole di primaria importanza produttiva

SOTTOZONE ZONE E3: Aree agricole ad elevato frazionamento fondiario

SOTTOZONE ZONE E4: Insediamenti agricoli

1. Zona E₁

1.1 Individuazione

[1] Le sottozone di aree boscate e di tutela ambientale "E₁" si suddividono nelle ulteriori seguenti sottozone:

E1.1 "Aree boscate" in conformità all'art. 14 della L.R. 52/1978 e le aree di interesse paesaggistico ed ambientale;

E1.2 "Aree di rispetto alle aree boscate" individuate ai sensi della L.R. 52/78;

E1.3 "Aree golenali a pascolo boscato e cespugliato e/o seminativo", prossime al T. Cicogna, T. Limana e al fiume Piave;

E1.4 "Aree di dissesto soggette a movimenti franosi o fenomeni erosivi"

1.2 Interventi previsti

[1] Nelle sottozone **E1** sono ammessi gli interventi ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. 24/85 e dai "gradi di protezione" ove previsti.

[2] Non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale. Per ogni sottozona valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

Sottozone E1.1: non sono ammesse nuove costruzioni per annessi rustici;

Sottozone E1.2 è ammessa la costruzione di annessi rustici;

Sottozone E1.3: non è ammessa la costruzione di annessi rustici ad eccezione di quelli assentiti da un piano di sviluppo aziendale (Regolamento C.E.E. n°797);

Sottozone E1.4: non è ammessa la costruzione di annessi rustici.

1.3 Prescrizioni normative

[1] Nelle sottozone **E1**, i parametri di riferimento per le nuove costruzioni, ove consentite e gli eventuali ampliamenti, sono i seguenti:

a) superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare lo 0,5% della superficie del fondo rustico, con una superficie massima di mq 50; tali limiti possono essere superati unicamente a seguito di apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi;

b) altezza massima fuori terra: ml 5,50 o altezza degli edifici preesistenti in caso di ampliamento;

c) distanza dai confini: non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d) distanza tra i fabbricati: non dovrà essere inferiore a ml 10,00; per le altre distanze valgono le norme contenute nell'art. 6 della L.R. 24/1985;

e) distanza dalle strade: non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo particolari allineamenti prescritti *dal Permesso di costruire*, su indicazione dell'O. T. C. e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti *nelle sole aree sottoposte a vincolo ambientale*; nel caso si tratti di strada non carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G., e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985 e *quanto previsto dal Codice della strada*;¹⁵

f) non si dovranno abbattere, di norma, alberature di pregio.

[2] Oltre i 1300 m di altitudine è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, rifugi alpini aperti al pubblico, malghe, nonché abitazioni funzionali alla loro conduzione, che verranno recuperati ristrutturati o realizzati secondo inderogabili esigenze pubbliche.

2. Zona E₂

2.1 Individuazione

[1] Le sottozone **E₂**, aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva comprendono le seguenti ulteriori sottozone:

Sottozone E_{2.1}: aree del territorio agricolo maggiormente vocate all'agricoltura

Sottozone E_{2.2}: aree vocate all'agricoltura con discreto interesse paesaggistico naturalistico

Sottozone E_{2.3}: aree vocate all'agricoltura in cui possono trovare ubicazione gli allevamenti intensivi.

2.2 Interventi previsti

[1] Nelle sottozone classificate "**E₂**" sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 - 4 - 6 - 7 della L.R. 24/1985 nel rispetto dei "gradi di protezione", ove presenti, e delle seguenti prescrizioni:

Sottozone E_{2.1}: è ammessa la costruzione di annessi rustici, di fabbricati per allevamenti zootecnici e per altri insediamenti produttivi agricoli fino ad una superficie massima coperta di 500 mq; tale limite può essere superato previa formazione e approvazione, da parte del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, di un piano di sviluppo aziendale (Regolamento C.E.E. n° 797)

Sottozone E_{2.2}: non è ammessa la costruzione di fabbricati per allevamenti zootecnici-industriali. Relativamente agli altri annessi rustici è ammessa l'edificazione fino ad una superficie massima coperta di 300 mq; tale limite può essere superato previa formazione e approvazione, da parte del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, di un piano di sviluppo aziendale (Regolamento C.E.E. n° 797)

Sottozone E_{2.3}: non è ammessa l'edificazione di nuove case di abitazione. E' ammessa la costruzione di annessi rustici e fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi, come definiti dall'art. 2 lett. "g" della L.R. n° 24/85 e al D.G.R. 22 dicembre 1989 n° 7949; l'edificazione è subordinata al rispetto delle norme definite dall'art. 6 della stessa L.R. e del D.G.R. n° 7949.

2.3 Prescrizioni normative

[1] Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio.

[2] I parametri di riferimento per le nuove costruzioni e gli ampliamenti sono i seguenti:

a) superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare l'1% della superficie del fondo rustico con un minimo di mq 50; tali limiti possono essere superati unicamente a seguito di apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi;

b) altezza massima fuori terra: ml 7,00 o altezza degli edifici preesistenti in caso di ampliamento;

c) distanza dai confini: il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d) distanza tra i fabbricati: il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,00 per le altre distanze valgono i disposti dell'art. 6 della L.R. 24/1985;

e) distanza dalle strade: non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo particolari allineamenti prescritti *dal Permesso di costruire*, su indicazione dell'*O. T. C.* e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti *nelle sole aree sottoposte a vincolo ambientale*; nel caso si tratti di strada non carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G., e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985 e quanto previsto dal Codice della strada;¹⁶

f) non si dovranno abbattere, di norma, alberature di pregio.

Per quanto riguarda le reti tecnologiche le NTA del PRG contengono la seguente norma:

3.3 Reti Tecnologiche

[1] Reti tecnologiche: negli elaborati grafici del P.R.G. sono individuati i tracciati generali delle reti tecnologiche esistenti e di progetto. Per questi valgono le norme di rispetto e tutela determinate dalle specifiche leggi vigenti che si applicano automaticamente anche in caso di modifiche, ampliamenti o completamenti ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale.

[2] Tutti gli interventi debbono essere realizzati con il minore impatto ambientale possibile.

[3] Nel caso di interventi di rilevanti dimensioni o comunque di significativo impatto territoriale è vincolante il parere dell'Amministrazione Comunale, che sentita l'*O. T. C.* può richiedere la VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)⁵⁰

[4] Sono comunque vincolanti le eventuali prescrizioni specificatamente previste dalle norme del P.R.G. per le singole Z.T.O.

2.12.1.2 Piano di zonizzazione acustica

Di seguito si riporta una tabella di sintesi che descrive la zona di classificazione acustica in cui ricadono i sostegni interessati dall'opera in progetto.

NOME ELETTRODOTTO	TRATTA SOSTEGNI	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
COMUNE DI LIMANA		
POLPET - SCORZE' (220 kV)	da 41 - 55	CLASSE 3

COERENZA



Il progetto risulta coerente con il PRG.

Nel comune in esame è prevista la demolizione della linea elettrica Soverzene – Scorzè 220 kV. In nuovo elettrodotto in progetto Polpet – Scorzè 220 kV attraversa zone agricole E1 e E2, per le quali le norme non prevedono particolari azioni relativamente alla presenza di elettrodotti.

2.12.2 Comune di Belluno: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali

Dal 7/11/2007 (approvazione con DGRV n. 3035 del 2/10/2007) è vigente una variante relativa alla città ed ai centri frazionali e borghi rurali – regola la tutela e la valorizzazione dei beni storici, culturali, artistici ed ambientali, ai sensi della LRV n° 61/85 (successivamente sostituita dalla LRV n° 11/2004).

Nota generale alla variante approvata con DGRV n. 3035 del 02/10/2007: Sia le norme oggetto della variante approvata dalla Giunta regionale Veneta in data 02/11/2007, sia per quelle non interessate, i riferimenti alla L.R. 05/03/1985 n. 24 – attualmente abrogata – sono da ritenersi, ancorché non stralciati, superati e privi di valenza. La legge regionale di riferimento è in ogni caso la L.R. 23/04/2004 n. 11 e successive modifiche, e la L.R. 10/08/2006 n. 18.

Con DGRV n. 1555 del 29/04/1997 è stata approvata una variante al PRG relativa al territorio rurale.

Denominazione PP	Piano Regolatore Generale	
Categoria PP	Pianificazione comunale	
Sigla PP	PRG	
Settore PP	Territoriale/Urbanistico/Usò del suolo	
FONTE NORMATIVA	LRV n° 61/85 e s.m.i	
NATURA DI PP		
	Strategica	
	Strutturale	
X	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Comunale	
FINALITA'	<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <p>a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;</p> <p>b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centristorici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;</p> <p>c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;</p> <p>d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;</p> <p>e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.</p> <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>	

Le opere che attraversano i territori comunali di Belluno intercettano le seguenti ZTO così come rappresentate nell'elaborato D U 22215A1 B CX 11425:

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Belluno	BL	POLPET - BELLUNO (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Belluno	BL	POLPET - BELLUNO (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Belluno	BL	POLPET - SCORZE' (220 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Belluno	BL	POLPET - SCORZE' (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Belluno	BL	POLPET - SCORZE' (220 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico
Belluno	BL	POLPET - VELLAI (220 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Belluno	BL	POLPET - VELLAI (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Belluno	BL	SEDICO - BELLUNO (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Belluno	BL	SEDICO - BELLUNO (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Belluno	BL	SEDICO - BELLUNO (132 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico
Belluno	BL	SOSPIROLO - BELLUNO (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Belluno	BL	SOSPIROLO - BELLUNO (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua

2.12.2.1 Normativa relativa alla zonizzazione di PRG

6. ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E"

Si richiama la normativa di cui alla Variante al P.R.G. relativa al territorio rurale approvata dalla G.R.V. con delibera n. 1555 del 29.04.1997 per l'art. 7-39 dal punto 2.0 al punto 6.3 compresi con le modifiche ed integrazioni apportate con la Variante al P.R.G. relativa al territorio rurale approvata dalla G.R.V. con delibera n° 3054 del 02.10.2007.

6.4- ZONE E.VV (verde privato)

In queste zone non possono essere costruiti edifici di alcun genere.

Gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali. Se accorpate ad aree limitrofe edificabili, è ammesso in queste ultime un incremento della volumetria pari a quella ottenibile applicando l'indice di 0.02 mc/mq all'area classificata E.VV, purchè la densità edilizia risultante nel lotto destinatario del volume aggiunto non superi di oltre il 10% l'indice fondiario della zona.

6.5- ZONE E.2 * (pertinenza di villa)

Si tratta di aree interessate da preesistenze di rilevante valore storico o ambientale.

Gli interventi sugli immobili esistenti devono rispettare i criteri e le modalità assegnati. In queste zone non possono essere costruiti edifici di alcun genere.

L'eventuale diritto ad edificare riferito alla disciplina delle zone rurali deve essere trasferito ed esercitato in altre aree del fondo rustico.

Solo nel caso in cui non sia oggettivamente possibile reperire altre aree, per evidenti ragioni di carattere geologico o morfologico, o per la presenza di altri vincoli, è ammessa l'edificazione nei termini consentiti dalla vigente regolamentazione. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su indicazione della Commissione Edilizia, prescrivere variazioni di sedime, all'interno dell'area disponibile.

Gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali.

6.6- PARCHI AMBIENTALI

Si tratta di aree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico-ambientale.

In tali aree si applicano le disposizioni di cui al p.to 2. 10 delle norme relative al territorio rurale. Gli interventi devono inoltre tenere conto delle indicazioni dello studio "Il verde a Belluno", richiamato in premessa.

Per la *zona territoriale omogenea E* si richiama la normativa di cui alla variante P.R.G. relativa al territorio rurale approvata dalla G.R.V. con delibera n. 1555 del 29/04/1997 per l'art. 7-39 dal punto 2 al punto 6.3 compresi con le modifiche ed integrazioni approvate con la Variante al P.R.G. relativa al territorio rurale approvata dalla G.R.V. con delibera n. 3054 del 02/10/2007.

All'interno dell'area E1 non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale, fatti salvi gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 della L.R. 24/85; relativamente agli interventi di cui all'art. 6 della L.R. 24/85 è ammessa la sola realizzazione di annessi rustici. (...). Oltre i 1300 m di altitudine è vietata qualsiasi nuova costruzione, fatta eccezione per la costruzione e l'ampliamento: degli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo e loro manufatti di pertinenza, rifugi alpini aperti al pubblico, delle malghe e delle abitazioni strettamente ed intrinsecamente funzionali alla loro conduzione, previo parere favorevole espresso caso per caso dal Consiglio Comunale. (...)

Nelle zone E2 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3-4-6-7 della L.R. 24/1985, con l'esclusione degli insediamenti produttivi di tipo agro – industriale. (...)

La *zona territoriale omogenea F* sono zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.(...).

In particolare per le zone per servizi e attrezzature pubbliche è ammessa la costruzione di edifici da riservare ai pubblici servizi, quali: edifici comunale, poste, telegrafo, etc. (...)

2.12.2.2 Vincoli e tutela delle risorse da PRG

Norme generali per la tutela del paesaggio e l'uso dello spazio rurale

Art. 2.1 – Aree Boscate

(...)

E' vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi regionali competenti e fatte salve le opere forestali a servizio dei boschi e dei pascoli.

(...)

La gestione del patrimonio boschivo è normata dalla LRV n° 52/78 e l'utilizzazione avviene in base al piano economico culturale previsto dall'art. 23 della suddetta legge.

(...)

Art. 2.16 – Zone a Vincolo Paesaggistico (Variante approvata 2/10/2007)

Alle aree sottoposte a tale vincolo dal presente strumento urbanistico, sono perimetrate nella tavole 13 e 13.a, sono riconosciute particolari qualità, con riferimento al quadro paesaggistico di cui fanno parte e che contribuiscono a costruire.

In tali zone non possono essere costruiti edifici di alcun genere fatta eccezione dei volumi interrati a servizio della residenza, qualora compatibili con il grado di protezione assegnato, senza accesso all'esterno.

(...)

Il Consiglio Comunale può predeterminare criteri generali, modalità e procedure di valutazione per ulteriori opere – rispetto a quelle indicate nei commi precedenti – che potranno essere ammesse anche solo su alcuni ambiti soggetti al presente articolo.

(...)

Art. 8.2 – Aree di interesse paesaggistico-ambientale

Alle aree sottoposte a tale vincolo dal presente strumento urbanistico, come perimetrate nella tavola di progetto, sono riconosciute particolari qualità, con riferimento al quadro paesaggistico di cui fanno parte e che contribuiscono a costituire.

2.12.2.3 Piano di zonizzazione acustica

Di seguito si riporta una tabella di sintesi che descrive la zona di classificazione acustica in cui ricadono i sostegni interessati dall'opera in progetto.

NOME ELETTRODOTTO	TRATTA SOSTEGNI	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
COMUNE DI BELLUNO		
POLPET - BELLUNO (132 kV)	da 13 - 35	DGRV 4313 del 1993 All. A1 pto 2 – periodo di riferimento (notturno 50 dB – diurno 60 dB)
POLPET - BELLUNO (132 kV)	101b	DGRV 4313 del 1993 All. A1 pto 2 – periodo di riferimento (notturno 50 dB – diurno 60 dB)
POLPET - SCORZE' (220 kV)	da 19 - 40; 6 , 7	DGRV 4313 del 1993 All. A1 pto 2 – periodo di riferimento (notturno 50 dB – diurno 60 dB)
POLPET - VELLAI (220 kV)	3a , 06	DGRV 4313 del 1993 All. A1 pto 2 – periodo di riferimento (notturno 50 dB – diurno 60 dB)
SEDICO - BELLUNO (132 kV)	da 99a - 102a	DGRV 4313 del 1993 All. A1 pto 2 – periodo di riferimento (notturno 50 dB – diurno 60 dB)
SOSPIROLO - BELLUNO (132 kV)	40a	DGRV 4313 del 1993 All. A1 pto 2 – periodo di riferimento (notturno 50 dB – diurno 60 dB)

COERENZA



Gli elettrodotti in progetto non interferiscono con aree a permanenza umana prolungata, essi si sviluppano prevalentemente su terreni agricoli e zone per servizi e attrezzature di uso pubblico.

La vincolistica di riferimento rimane quella individuata dagli strumenti urbanistici sovraordinati, il PTRC e il PTCP.

Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.

In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.

L'opera è comunque stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2003.

Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG

2.12.3 Comune di Ponte nelle Alpi: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali

Il PRG originario del Comune di Ponte nelle Alpi fu approvato nel 1997, successivamente aggiornato alla Variante n. 12 approvata con DGRV n. 71/1997. Le norme utilizzate sono vigenti dal 2009.

Denominazione PP		Piano Regolatore Generale
Categoria PP		Pianificazione comunale
Sigla PP		PRG
Settore PP		Territoriale/Urbanistico/Usò del suolo
FONTE NORMATIVA		L. 1150/42 - LRV n° 61/85 e s.m.i
NATURA DI PP		
	Strategica	
	Strutturale	
X	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE		Comunale
FINALITA'		<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <p>a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;</p> <p>b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centristorici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;</p> <p>c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;</p> <p>d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;</p> <p>e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.</p> <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>

Le opere che attraversano i territori comunali di Ponte nelle Alpi intercettano le seguenti ZTO così come rappresentate nell'elaborato D U 22215A1 B CX 11425:

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Ponte nelle Alpi	BL	FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	ZONA D.1 - Zone produttive industriali/artigianali
Ponte nelle Alpi	BL	FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA A - Centro storico
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA B - Residenziale di completamento
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA C.1 - Residenziale di completamento estensivo
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA D.1 - Zone produttive industriali/artigianali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA D.2 - Zone produttive miste artigianali/commerciali/residenziali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA D.3 - Zone turistico/ricettive/commerciali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - NOVE CD LA SECCA (Cavo 132 kV)	ZONA C.1 - Residenziale di completamento estensivo
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - NOVE CD LA SECCA (Cavo 132 kV)	ZONA C.2 - Residenziale di espansione
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - NOVE CD LA SECCA (Cavo 132 kV)	ZONA D.1 - Zone produttive industriali/artigianali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - NOVE CD LA SECCA (Cavo 132 kV)	ZONA D.2 - Zone produttive miste artigianali/commerciali/residenziali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - NOVE CD LA SECCA (Cavo 132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - NOVE CD LA SECCA (Cavo 132 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - NOVE CD LA SECCA (Cavo 132 kV)	ZONA VP - Verde privato
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - VELLAI (Cavo 220 kV)	ZONA C.2 - Residenziale di espansione
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - VELLAI (Cavo 220 kV)	ZONA D.1 - Zone produttive industriali/artigianali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - VELLAI (Cavo 220 kV)	ZONA D.2 - Zone produttive miste artigianali/commerciali/residenziali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - VELLAI (Cavo 220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - VELLAI (Cavo 220 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - VELLAI (Cavo 220 kV)	ZONA VP - Verde privato
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - BELLUNO (132 kV)	ZONA D.1 - Zone produttive industriali/artigianali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - BELLUNO (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - NOVE CD LA SECCA (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - SCORZE' (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - SOVERZENE (220 kV)	ZONA D.3 - Zone turistico/ricettive/commerciali
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - SOVERZENE (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - SOVERZENE (220 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Ponte nelle Alpi	BL	POLPET - VELLAI (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua

2.12.3.1 Normativa relativa alla zonizzazione di PRG

Il 4 giugno 2005 sono entrate in vigore le Norme Tecniche Attuative del P.R.G. nell'attuale assetto, approvate con Delibera consiliare n. 36 del 19.04.2005.

Il testo riepiloga le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 407 del 30.1.1979, come modificate ed integrate a seguito dell'approvazione delle seguenti varianti settoriali al P.R.G.:

- Variante n. 1 al P.R.G. relativa alle aree definite dalla perimetrazione di P.R.G. con linea tratteggiata e comprendenti tutte le zone degli insediamenti esistenti e le aree limitrofe, approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4049 del 3.8.1982;
- Variante n. 2 al P.R.G. relativa alla zona montana del Nevegal approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 5470 del 30.8.1988;
- Variante n. 5 al P.R.G. (relativa all'area compresa tra la zona del "Bivio" e la frazione di Pian di Vedoia e tra il fiume Piave e la linea ferroviaria Polpet - Calalzo) approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1992 del 10.4.1992;
- Variante n. 9 (relativa alla zona Paludi - La Secca) approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 24.1.1995;
- Variante n. 10 (relativa alla zona dell'Oltrera) approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 125 del 20.1.1998;
- Variante n. 12 (relativa alla zona dei Coi) approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 126 del 20.1.1998; Variante n. 12.
- Variante relativa ai "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione di carburanti e norme tecniche per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti" approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2380 del 21.7.2000.

Riporta altresì le norme di attuazione del Piano di Fabbricazione per il trasferimento dell'abitato di Erto Casso in località Madonna di Vedoia in Polpet (L. 26.6.1965 n. 785) approvato con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 380 in data 24.1.1966.

Art. 20 – Zone “VA” (destinate a verde agricolo)

N.B.: Per gli interventi in zona agricola devono essere applicate le norme di cui alla L.R. 5.3.1985 n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole” e successive modificazioni, nonché quelle di cui alla L.R. 27.12.2002 n. 35, che continuano ad essere applicate fino alla decorrenza dei termini stabiliti con l'art. 48 - 3° comma della Legge Regionale n. 11 del 23.4.2004 e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina regionale va comunque applicata congiuntamente alle disposizioni più restrittive contenute in questo articolo.

In questa zona possono essere costruiti tutti quei fabbricati che sono pertinenti alla conduzione del fondo: quali stalle, silos, depositi attrezzi, capannoni per allevamenti industriali, ecc.

Le costruzioni devono rispettare le caratteristiche prevalenti della tipologia edilizia rurale della zona.

La costruzione di nuovi fabbricati non potrà comunque mai avvenire nelle “aree panoramiche di libera visuale” contrassegnate con particolare grafia nelle tavole di azionamento; sono invece ammessi gli ampliamenti purché gli stessi non superino in altezza l'edificio preesistente e si integrino armonicamente con lo stesso.

I fabbricati ad uso abitazione in verde agricolo debbono rispettare le norme igieniche prescritte per le abitazioni in genere.

(...)

Le stalle e concimaie nonché gli allevamenti zootecnici intensivi o non, dovranno rispettare le distanze stabilite dalla vigente normativa in materia di edificabilità nelle aree agricole e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 22.12.1989 n. 7949 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli edifici esistenti in area agricola possono essere restaurati con il mantenimento delle caratteristiche architettoniche e tipologiche in atto, ammettendo tuttavia, nel rispetto dei materiali e dei colori impiegati, gli ampliamenti di volume, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di edificabilità nelle zone agricole.

Nelle aree individuate con particolare tratteggio nelle Tavole di Azionamento, per la tutela dei valori paesistici, è fatto divieto di collocare cartelli pubblicitari o insegne; è altresì vietata l'installazione di palificazioni o tralici per linee aeree elettriche o telefoniche.

I vincoli di salvaguardia paesistica di cui al comma precedente vanno estesi alle aree panoramiche di libera visuale.

Le fasce di rispetto stradale dovranno inoltre essere tenute sgombre da alberature che limitino la visibilità o possano costituire comunque pericolo.

La piantagione di alberature d'alto fusto non dovrà interferire con le “vedute panoramiche”, segnate nelle tavole di azionamento del P.R.G. con apposito simbolo grafico.

E' in facoltà del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia di prescrivere piantagioni ad alto fusto in funzione di schermatura di costruzioni, come pure di ogni altro elemento che possa arrecare turbamento al paesaggio.

2.12.3.2 Vincoli e tutela delle risorse da PRG

Art. 29 – Zone di rispetto stradale, fluviale e cimiteriale – distacchi particolari

A) RISPETTO STRADALE:

Su queste zone potranno comunque trovare sede ampliamenti delle strade di cui fanno fregio, impianti di verde decorativo, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti ecc.).

Per quanto riguarda il distacco dei fabbricati dalle strade, oltre alle norme di cui agli artt. precedenti ed alle indicazioni della zonizzazione di piano, in ogni caso, le costruzioni devono rispettare le distanze prescritte dal D.M. 1404 in data 1/4/1978.

B) RISPETTO FLUVIALE:

In tali zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione, al potenziamento delle alberature e del verde esistente, alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla costruzione di manufatti necessari per la sorveglianza e la regolarizzazione del regime idraulico dei corsi d'acqua. I distacchi che le nuove costruzioni devono rispettare dal ciglio o comunque dall'unghia campagna dell'ultima protezione arginale sono:

- Per il fiume Piave: - mt. 80,00 e comunque le nuove edificazioni dovranno sorgere ad una quota non inferiore a + mt. 5,00 dalla quota più bassa del fiume;
- Per gli altri corsi d'acqua: - mt. 10,00;
- Quelle impartite con la Disposizione prot. n. 9700 in data 30.10.1981 del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche del Magistrato delle Acque.

C) RISPETTO CIMITERIALE:

Dette zone sono vincolate ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27/7/1934, n. 1265, come modificato da ultimo con l'art. 28 della Legge 01.08.2002 n. 166, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 – Fasce di rispetto lungo le strade comunali (di distribuzione principale)

Qualora un lotto sia parzialmente incluso in una zona edificabile e parzialmente coperto dalla punteggiatura contrassegnante la fascia di rispetto a fianco di una strada comunale (di distribuzione principale), la porzione in detta "fascia di rispetto" potrà essere conteggiata come "area pertinente" ai fini dell'indice di fabbricabilità sul terreno adiacente.

In ogni caso l'area sulla quale viene calcolata la densità fondiaria o territoriale deve essere tutta compresa in zona edificabile, ancorché coperta da fascia di rispetto.

Art. 31

In tutte le zone ad eccezione della "zona territoriale omogenea di tipo A", delle "zone degli insediamenti esistenti" e delle "zone destinate ad attrezzature di interesse pubblico SP" è consentita la costruzione di cabine elettriche, centraline telefoniche ed in genere impianti tecnologici di interesse pubblico.

Art. 29 - Condotture elettriche e telefoniche

Nelle aree che l'Amministrazione riterrà meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesaggistico, verrà vietata la realizzazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica e rete telefonica mediante linee aeree, salvo il caso di inderogabili necessità tecniche.

2.12.3.3 Piano di zonizzazione acustica

Di seguito si riporta una tabella di sintesi che descrive la zona di classificazione acustica in cui ricadono i sostegni interessati dall'opera in progetto.

NOME ELETTRODOTTO	TRATTA SOSTEGNI	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
COMUNE DI PONTE NELLE ALPI		
FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	da 72 - 83	CLASSE 3
	84	CLASSE 5
POLPET - BELLUNO (132 kV)	1	CLASSE 5
	da 2 - 12	CLASSE 3
POLPET - LIENZ (220 kV)	da 177 - 182	CLASSE 3
POLPET - NOVE CD LA SECCA (132 kV)	1 , 162a , 24a	CLASSE 3
POLPET - SCORZE' (220 kV)	da 1 - 5 ; da 8 - 18	CLASSE 3
POLPET - SOVERZENE (220 kV)	1	CLASSE 5
	da 2 - 7	CLASSE 3
POLPET - VELLAI (220 kV)	da 1 - 5	CLASSE 3

COERENZA

All'interno del Comune di Ponte nelle Alpi si sviluppano da progetto due linee aeree (132 kV Polpet - Belluno e 220 kV Polpet-Lienz) e due linee interrate (132 kV Polpet-Desedan e 220 kV Polpet-Vellai).

Per quanto riguarda le linee aeree esse passano prevalentemente in zone agricole, lontane da aree di lunga permanenza umana (scuole, asili, etc.). L'opera è comunque stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2003.

Le linee interrate si sviluppano prevalentemente sotto il sedime stradale esistente e interessano strade comunali pavimentate e in minor parte strade campestri.

E' previsto l'attraversamento del Fiume Piave che verrà effettuato rispettando tutti i criteri di salvaguardia ambientale.

L'ampliamento della S.E. di Polpet verrà realizzato su terreno destinato, da PRG, a zona produttiva.

In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.

Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG



2.12.4 Comune di Soverzene: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali

Denominazione PP	Piano Regolatore Generale
Categoria PP	Pianificazione comunale
Sigla PP	PRG
Settore PP	Territoriale/Urbanistico/Usò del suolo
FONTE NORMATIVA	LRV n° 61/85 e s.m.i
NATURA DI PP	
	Strategica
	Strutturale
X	Attuativa
LIVELLO TERRITORIALE	Comunale
FINALITA'	<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <p>a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;</p> <p>b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centristorici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;</p> <p>c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;</p> <p>d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;</p> <p>e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.</p> <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>

Le opere che attraversano i territori comunali di Soverzene intercettano le seguenti ZTO così come rappresentate nell'elaborato D U 22215A1 B CX 11425:

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Soverzene	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA E.3.1 - Prati e arativi
Soverzene	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA E.5 - Bosco (Soverzene) / Allevamenti o aree agroindustriali (Castellavazzo)
Soverzene	BL	POLPET - SOVERZENE (220 kV)	ZONA E.5 - Bosco (Soverzene) / Allevamenti o aree agroindustriali (Castellavazzo)
Soverzene	BL	POLPET - SOVERZENE (220 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)

2.12.4.1 Normativa relativa alla zonizzazione di PRG

Art. 33 – ZTO E3.1 – a prati e arativi

Individuazione: è costituita dai territori a prato ed arativo altamente frazionati sulla piana in continuità con le espansioni del centro abitato.

Linee normative. La presente normativa tende a mantenere immutata l'attuale situazione agronomica ai fini della tutela ambientale e paesaggistica in atto.

Residenza: non sono ammesse nuove costruzioni residenziali. (...)

(...)

Attività ammesse: le normali pratiche agricole relative allo sfalcio e alle colture tradizionali.

Attività vietate: il rimboschimento; costruzione di recinzioni stabili; depositi a cielo aperto con esclusione delle provviste di legna a uso familiare.

Art. 34 – ZTO E3.2 – a radure prative golenali

Individuazione: è costituita dai territori a prato con buono stato di terreno agrario all'interno del bosco golenale.

(...)

Attività vietate: il rimboschimento delle aree aperte; il deposito a cielo aperto; gli sacvi e i movimenti di terra che provochino alterazioni all'andamento naturale del terreno.

Art. 35 – ZTO E5 – Boscate

Individuazione: è costituita dai territori dai territori boscati presenti nella parte montagnosa che in quella golenale del territorio comunale.

Linee normative: la presente normativa tende a mantenere immutata l'attuale situazione forestale ai fini della tutela ambientale e paesaggistica in atto. Intende prevedere l'utilizzazione ai fini ricreativi e sportivi della parte golenale.

(...)

Attività vietate: costruzione di recinti stabili; depositi a cielo aperto con esclusione delle provviste di legna ad uso familiare; gli scavi ed i movimenti di terra che provochino alterazioni dell'andamento naturale del terreno.

Art. 40 – Zona omogenea "F"

Definizione: Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generali;

Modalità di intervento: Piano esecutivo;

Destinazione: In tali zone sono ammessi gli edifici pubblici o di interesse pubblico come municipi, scuole, asili, chiese, mercati, centri sociali, parcheggi, impianti sportivi. Saranno di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli. (...)

ZONA ENEL_

La zona individuata nelle tavole di azzonamento del P.R.G. dalla campitura della zona "F" e dalla sigla "enel", corrispondente al sito di pertinenza della centrale ed attinenti impianti è soggetta, qualora l' Ente interessato voglia apportare sostanziali modifiche ad attrezzature, edifici ed impianti esistenti, alla predisposizione da parte dell' Ente medesimo di un Piano Esecutivo Convenzionato con il Comune. In assenza di un Piano Esecutivo è fatta prescrizione di osservare la seguente normativa transitoria:

In assenza di Piano Esecutivo sono vietate, nell' area contrassegnata " enel " nuove costruzioni; sono altresì ammessi interventi di modeste dimensioni interessanti solamente una parte dell' edificato esistente, non comportanti mutamenti di destinazione d' uso, come ampliamenti, rifacimenti, ristrutturazioni, per fini strettamente connessi alla funzionalità degli impianti esistenti. Tali ampliamenti non possono superare il 20% del volume esistente, sino ad un massimo di 100 mc.

Sui manufatti dell' ENEL di natura tecnologica ricadenti nelle ZTO di tipo "E" previste dal P.R.G. sono consentite opere di manutenzione consolidamento, ristrutturazione degli impianti, tali da non comportare consistenti alterazioni alla volumetria dei manufatti esistenti previo nulla osta della competente autorità, qualora l' area sia soggetta a vincolo, e del Sindaco, sentita la C.E.,

2.12.4.2 Piano di zonizzazione acustica

Di seguito si riporta una tabella di sintesi che descrive la zona di classificazione acustica in cui ricadono i sostegni interessati dall'opera in progetto.

NOME ELETTRODOTTO	TRATTA SOSTEGNI	CLASSI FICAZIONE ACUSTICA
COMUNE DI SOVERZENE		
POLPET - LIENZ (220 kV)	172	CLASSE 3
	173	ZONA TRANSIZIONE CLASSE 1 / 3
	da 174 - 176	CLASSE 1
POLPET - SOVERZENE (220 kV)	8	CLASSE 1

COERENZA



Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.

In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche. L'opera è comunque stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003.

2.12.5 Comune di Longarone: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali

Denominazione PP	Piano Regolatore Generale	
Categoria PP	Pianificazione comunale	
Sigla PP	PRG	
Settore PP	Territoriale/Urbanistico/Usò del suolo	
FONTE NORMATIVA	l. 1150/42 - LRV n° 61/85 e s.m.i	
NATURA DI PP		
	Strategica	
	Strutturale	
X	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Comunale	
FINALITA'	<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <p>a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;</p> <p>b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centri storici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;</p> <p>c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;</p> <p>d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;</p> <p>e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.</p> <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>	

Il Comune di Longarone è dotato di Piano Regolatore generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Decreto n° 364 del 29.1.1985; Successivamente all'approvazione del P.R.G. l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere, negli anni, una serie di varianti finalizzate ad una ricognizione sistematica degli obiettivi urbanistici riguardanti vari ambiti territoriali.

I dati relativi alla pianificazione di Longarone vengono successivamente valutati anche in riferimento alla pianificazione ai sensi della LRV n° 11/04, che ha portato alla redazione del PATI.

Le tavole presentano una serie di informazioni legate alla zonizzazione del territorio, ma anche alcune informazioni legate alla vincolistica vigente, e la cartografia a disposizione fa riferimento a studi di analisi effettuati in occasione della redazione del PATI Longaronese.

La strumentazione urbanistica del Veneto funziona "a cascata", in modo che la vincolistica proveniente dalla strumentazione regionale viene poi approfondita e riportata nelle tavole a scala minore, negli strumenti provinciali e comunali.

Le tavole sono state redatte rendendo omogenee le informazioni degli strumenti urbanistici considerati, attraverso una grafia comune che riassume le indicazioni di legenda delle tavole originarie esistenti esclusivamente in forma cartacea e di difficile comprensione data la datazione degli strumenti redatti ai sensi della LRV n° 61/85.

I dati digitalizzati sono stati confrontati con il Mosaico della pianificazione urbanistica vigente redatto a cura del Consorzio BIM Piave comprendente i Comuni della Provincia di Belluno, e i vincoli presenti sul territorio sono stati rilette direttamente sulla strumentazione provinciale e regionale, per una maggiore completezza e aggiornamento dei dati disponibili.

Le opere che attraversano i territori comunali di Longarone intercettano le seguenti ZTO così come rappresentate nell'elaborato D U 22215A1 B CX 11425:

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Longarone	BL	DESEDAN - GARDONA (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Longarone	BL	DESEDAN - GARDONA (132 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Longarone	BL	DESEDAN - GARDONA (132 kV)	ZONA VP - Verde privato
Longarone	BL	FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Longarone	BL	FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Longarone	BL	FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	ZONA VP - Verde privato
Longarone	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA C.1 - Residenziale di completamento estensivo
Longarone	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA D.1 - Zone produttive industriali/artigianali
Longarone	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA D.2 - Zone produttive miste artigianali/commerciali/residenziali
Longarone	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Longarone	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Longarone	BL	POLPET - DESEDAN (Cavo 132 kV)	ZONA VP - Verde privato
Longarone	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Longarone	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA VP - Verde privato

In tabella sono evidenziate le linee che verranno realizzate in cavo. Si tratta di interventi che coinvolgerà esclusivamente i sedime stradale senza interferire in alcun modo con altre destinazioni d'uso.

2.12.5.1 Normativa relativa alla zonizzazione di PRG

La linea interrata corre lungo la viabilità ed è tangente a zone C1.

ZTO E – Zona Verde Privato Vincolato

1) Destinazione: tali zone sono destinate al mantenimento delle colture orticole in atto.

L'edificazione è proibita salvo la costruzione di eventuali strutture rurali non in muratura, di modeste dimensioni connesse all'attività agricola svolta.

(...)

2.12.5.2 Vincoli e tutela delle risorse da PRG

Art. 39 - Vincolo Forestale – Idrogeologico

La fabbricazione nelle zone comprese entro i limiti del vincolo forestale idrogeologico, fissata in base al RD n° 3267/23, è soggetta, oltre che alle norme di Piano Regolatore, al nulla osta della competente autorità forestale.

2.12.5.3 Piano di zonizzazione acustica

Di seguito si riporta una tabella di sintesi che descrive la zona di classificazione acustica in cui ricadono i sostegni interessati dall'opera in progetto.

NOME ELETTRODOTTO	TRATTA SOSTEGNI	CLASSI FICAZIONE ACUSTICA
COMUNE DI LONGARONE		
DESEDAN - GARDONA (132 kV)	da 9 - 11	FASCIA DI PERTINENZA FERROVIARIA
	da 12 - 17	CLASSE 3
	da 18 - 28	FASCIA DI PERTINENZA FERROVIARIA
	da 29 , 30	CLASSE 3
FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	da 29 - 45	FASCIA DI PERTINENZA S.P. 251
	da 46 - 48	CLASSE 2
	da 49 - 50	FASCIA DI PERTINENZA S.P. 251
	51	CLASSE 3
	da 52 - 60	FASCIA DI PERTINENZA FERROVIARIA
	da 61 - 68	CLASSE 3
	da 69 - 71	FASCIA DI PERTINENZA FERROVIARIA
POLPET - LIENZ (220 kV)	da 157 - 171	CLASSE 3

COERENZA



Sul territorio comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.

In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.

Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG

2.12.6 Comune di Castellavazzo: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali

Il comune di Castellavazzo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.M. n. 5934 del 23.01.1968 e successive varianti. Il PRG di riferimento è quello adeguato alla Var. 4/2004, DGRV n° 2766 dell'11 Settembre 2011. Le norme di attuazione del P.R.G. e la relativa cartografia di progetto, adottate con la variante generale 2001 al P.R.G., disciplinano gli azionamenti di tipo A, B, C, D, F, aree e fasce di rispetto, zone a vincolo e nuova viabilità nell'intero territorio comunale, con l'esclusione delle aree E residue nelle quali rimangono in vigore le norme e le tavole di progetto di cui alla variante settoriale vigente.

Denominazione PP	Piano Regolatore Generale	
Categoria PP	Pianificazione comunale	
Sigla PP	PRG	
Settore PP	Territoriale/Urbanistico/Usò del suolo	
FONTE NORMATIVA	LRV n° 61/85 e s.m.i	
NATURA DI PP		
	Strategica	
	Strutturale	
X	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Comunale	
FINALITA'	<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <p>a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;</p> <p>b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centristorici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;</p> <p>c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;</p> <p>d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;</p> <p>e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.</p> <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>	

Le opere che attraversano i territori comunali di Castellavazzo intercettano le seguenti ZTO così come rappresentate nell'elaborato D U 22215A1 B CX 11425:

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Castellavazzo	BL	DESEDAN - GARDONA (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Castellavazzo	BL	DESEDAN - GARDONA (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Castellavazzo	BL	DESEDAN - GARDONA (132 kV)	ZONA E.3 - Zone agricole a elevato frazionamento - centri agricoli
Castellavazzo	BL	GARDONA - INDEL (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Castellavazzo	BL	GARDONA - INDEL (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Castellavazzo	BL	GARDONA - PELOS (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Castellavazzo	BL	GARDONA - PELOS (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Castellavazzo	BL	GARDONA - PELOS (132 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Castellavazzo	BL	GARDONA - GARDONA C.le (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Castellavazzo	BL	GARDONA - GARDONA C.le (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Castellavazzo	BL	GARDONA - GARDONA C.le (132 kV)	ZONA F - Zone per servizi e attrezzature di uso pubblico)
Castellavazzo	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Castellavazzo	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua

2.12.6.1 Normativa relativa alla zonizzazione di PRG

Art. 16 - Zone per standard e Servizi

(...)

b) Zone " F I" - Aree per attrezzature di interesse comune.

Sono destinate alla costruzione di edifici ad attrezzature di interesse comune religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, servizi pubblici, ecc..

Possono essere consentite attrezzature di tipo commerciale o direzionale, nel limite del 10% del volume edilizio, se tali attrezzature si configurano come servizio a quella principale (spazio bar – sala mensa e ristorazione e simili).

Sono azionati in zona FI tutti gli impianti esistenti destinati alla produzione e trasporto dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, gli impianti di fognatura e trattamento reflui.

Art. 25 - Opere di Urbanizzazione, Servizi ed Impianti di Interesse Comune

Per tutte le opere di urbanizzazione, servizi ed impianti di interesse comune esistenti o previsti (con il riferimento alla tav.9 ed alle tav. 13 del P.R.G.) le prescrizioni e le caratteristiche di carattere urbanistico ed edilizio saranno determinate dall'A.C. in base alle esigenze specifiche della collettività e secondo necessità tecniche irrinunciabili, qualsiasi sia la zona territoriale omogenea interessata.

L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di costruzioni aventi particolare natura ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali.

Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata.

La distanza dai confini, dai fabbricati e dalle sedi stradali, resta disciplinata, per impianti privati, dalla normativa riguardante la zona interessata.

Le costruzioni a servizio delle reti di distribuzione elettrica, gas e telefonica, ecc. ricadenti nelle zone edificate, in caso di provata impossibilità, potranno essere posizionate a distanze inferiori a quelle di norma prescritte.

2.12.6.2 Vincoli e tutela delle risorse da PRG

Art. 17 - Zone a vincolo speciale

Le fasce di rispetto, se poste in fregio a zone aperte alla fabbricazione, sono computabili ai fini dell'applicazione dell'indice di edificabilità proprio di queste ultime, ai sensi della L.R. n.61/1985.

Sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia e, limitatamente al vincolo di cui al successivo punto g), ampliamenti con i limiti ivi previsti.

Rispetto viario (a)

Entro i limiti di queste zone, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta. Fanno eccezione eventuali impianti connessi con la necessità del traffico veicolare (stazioni di servizio con o senza assistenza meccanica, distributori di carburante, case cantoniere, stazioni e posti fissi di vigilanza e controllo della polizia del traffico) e impianti di interesse pubblico (linee elettriche, telefoniche, ecc.) da autorizzarsi da parte dell'A.C. sentite le Amministrazioni competenti in base alla classificazione della strada.

Per gli edifici ad uso residenziale esistenti in zona agricola nelle fasce di rispetto stradale è ammesso l'ampliamento ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/1985. E' consentita l'apertura di viabilità di accesso ai fondi rustici qualora limitata ad un raggio massimo di ml.60 dalla viabilità comunale o silvo pastorale esistente; altre viabilità in zona agricola sono ammesse solo se previste dal Piano di viabilità forestale della Comunità Montana.

Rispetto di elettrodotto (c)

Sono vincolate ai sensi della vigente legislazione in materia le aree di rispetto degli elettrodotti lungo le linee attraversanti il territorio comunale.

Vincolo forestale ed idrogeologico (e)

È il vincolo posto all'interno della grafia a linea continua con tratteggio triangolare pieno delle tavole di progetto, ai fini della stabilità dei suoli. allo scopo di preservare gli stessi da erosioni, denudazioni, perdita di stabilità e salvaguardia del regime delle acque, nonché a fini igienici, ambientali e di protezione degli abitati.

Nelle aree sottoposte a vincolo forestale ed idrogeologico, salvo i casi diversamente disciplinati dalla grafia di piano, è vietata qualsiasi opera che contrasti con i caratteri del vincolo, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Amministrazione Forestale.

In caso di manomissione, danneggiamento e danno di qualsiasi specie - compreso l'incendio - alle aree soggette a vincolo forestale ed idrogeologico, le stesse mantengono la stessa destinazione e dovranno essere ripristinate nel più breve tempo possibile, secondo le buone regole forestali.

Se non diversamente precisato dalla grafia di piano il vincolo forestale ed idrogeologico si estende dalla individuazione grafica del vincolo stesso sino al perimetro dei confini comunali.

2.12.6.3 Normativa di settore nel PRG

Art. 52 RE - Campi magnetici.

Al fine di prevenire l'esposizione della popolazione ai rischi determinati da campi magnetici ed elettrici, vanno rispettate le vigenti disposizioni di legge relative alla distanza da linee ed impianti dai fabbricati adibiti ad abitazione od altre attività comportanti tempi di permanenza prolungati.

2.12.6.4 Piano di zonizzazione acustica

Di seguito si riporta una tabella di sintesi che descrive la zona di classificazione acustica in cui ricadono i sostegni interessati dall'opera in progetto.

NOME ELETTRODOTTO	TRATTA SOSTEGNI	CLASSI FICAZIONE ACUSTICA
COMUNE DI CASTELLAVAZZO		
DESEDAN - GARDONA (132 kV)	da 1 - 8 ; P. GARD.	CLASSE 3
GARDONA - GARDONA C.le (132 kV)	1 , 2 , P. GARD.	CLASSE 3
GARDONA - INDEL (132 kV)	34a , P. GARD.	CLASSE 3
GARDONA - PELOS (132 kV)	155a	CLASSE 1
	106a , P. GARD.	CLASSE 3
POLPET - LIENZ (220 kV)	da 145 - 153	CLASSE 1
	da 154 , 155	CLASSE 4
	156	CLASSE 3

COERENZA

Nel comune di Castellavazzo gli elettrodotti passano distanti dai centri abitati o da zone di permanenza continua. In particolare il tracciato si snoda prevalentemente in zona agricola (zona "E").

Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.


In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche. L'opera è stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto predisposto dal DPCM 8 luglio 2003.

Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG

Si rileva urbanisticamente che l'area oggetto di intervento relativamente alla nuova stazione di smistamento a 132KV in esecuzione blindata (GIS – Gas Insulated Switchgear) che fungerà da smistamento per la direttrice Desedan, Pelos, e per la connessione delle centrali di produzione di Gardona e di Ospitale di Cadore (Sicet), l'ambito al momento risulta agricolo (ZTO E2). L'Art. 52 delle NTA del PRG recita: "L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di costruzioni aventi particolare natura ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali", e l'art. 16 delle NTA del PRG prevede zonizzare come "F di Interesse Comune" gli impianti destinati alla produzione e trasporto di energia: " Sono azionati in zona FI tutti gli impianti esistenti destinati alla produzione e trasporto dell'energia. elettrica, dell'acqua potabile, gli impianti di fognatura e trattamento reflui.

La LRV n° 11 ammette ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. h) ex LRV n° 61/85, varianti urbanistiche puntuali per l'inserimento di zone F di interesse comune fino a mq. 10.000.

Il progetto risulta perciò essere PARZIALMENTE COERENTE con il PRG



2.12.7 Comune di Ospitale di Cadore: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali

Vengono utilizzate le indicazioni relative alle NTA - varianti 1/2005 E 2/2007.

La Cartografia fa riferimento al PRG approvato con DGRV n° 432 del 7 novembre 2001, con aggiornamento dati dalle Varianti 2005 e 2007.

Denominazione PP		Piano Regolatore Generale
Categoria PP		Pianificazione comunale
Sigla PP		PRG
Settore PP		Territoriale/Urbanistico/Usò del suolo
FONTE NORMATIVA		LRV n° 61/85 e s.m.i
NATURA DI PP		
	Strategica	
	Strutturale	
X	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE		Comunale
FINALITA'		<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <p>a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;</p> <p>b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centristorici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;</p> <p>c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;</p> <p>d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;</p> <p>e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.</p> <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>

Il PRG del Comune di Ospitale di Cadore è stato approvato con DGRV n° 432 del 7/11/2001, le norme sono state modificate con Varianti 2005 e 2007.

Il Piano regolatore è stato redatto ai sensi della LRV n° 61/85.

Le tavole presentano una serie di informazioni legate alla zonizzazione del territorio, ma anche alcune informazioni legate alla vincolistica vigente.

La strumentazione urbanistica del Veneto funziona "a cascata", in modo che la vincolistica proveniente dalla strumentazione regionale viene poi approfondita e riportata nelle tavole a scala minore, negli strumenti provinciali e comunali.

Le tavole sono state redatte rendendo omogenee le informazioni degli strumenti urbanistici considerati, attraverso una grafia comune che riassume le indicazioni di legenda delle tavole originarie esistenti esclusivamente in forma cartacea e di difficile comprensione data la datazione degli strumenti redatti ai sensi della LRV n° 61/85.

I dati digitalizzati sono stati confrontati con il Mosaico della pianificazione urbanistica vigente redatto a cura del Consorzio BIM Piave comprendente i Comuni della Provincia di Belluno, e i vincoli presenti sul territorio sono stati rilette direttamente sulla strumentazione provinciale e regionale, per una maggiore completezza e aggiornamento dei dati disponibili.

Le opere che attraversano i territori comunali di Ospitale di Cadore intercettano le seguenti ZTO così come rappresentate nell'elaborato D U 22215A1 B CX 11425:

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Ospitale di Cadore	BL	GARDONA - INDEL (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Ospitale di Cadore	BL	GARDONA - PELOS (132 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela
Ospitale di Cadore	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA E.1 - Zona agricola di tutela

2.12.7.1 Normativa relativa alla zonizzazione di PRG

ART. 11 – NORME GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE – ZONE “E”

Nelle zone classificate agricole, ogni intervento resta disciplinato dalla Legge Regionale 05.03.1985 n° 24, dalla L.R. n° 61/1985 e dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Il territorio comunale, se non soggetto ad altro azionamento e/o vincolo, è classificato secondo le seguenti zone:

"E1" - Aree in cui è ammesso solo l'intervento extraresidenziale previa formazione di un piano aziendale e/o interaziendale e le nuove costruzioni non residenziali siano in funzione della conduzione e gestione del fondo;

"E2" - Aree in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3-4-6 della L.R. n° 24/85.

"E3" - Aree in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3-4-6-7 della L.R. n° 24/85.

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E1”

All'interno della zona "E1" qualsiasi intervento di nuovo impianto è subordinato alla preventiva formazione di un piano aziendale e/o interaziendale che dimostri che le nuove costruzioni siano strettamente connesse ed in funzione della conduzione del fondo.

E' ammessa l'edificazione di annessi rustici purchè funzionali al processo produttivo dell'azienda - con apposita certificazione dell'I.P.A. - con l'esclusione di qualsiasi tipo di allevamento industriale come definito dal Regolamento Edilizio.

Nelle zone classificate "E1" sono ammessi, per gli edifici residenziali esistenti, gli interventi previsti dall'art. 4 – 1° comma – della L.R. n° 24/1985.

Il Piano di sviluppo Aziendale e/o Interaziendale per le zone "E1" deve dimostrare:

- le effettive esigenze aziendali in termini di recupero di annessi rustici esistenti o di nuova costruzione, di attrezzature ed impianti in rapporto ai problemi delle produzioni agricole, della produttività e delle tecniche agronomiche utilizzate;
- la correttezza, congruità ed essenzialità dell'uso del patrimonio sia esistente che di progetto;
- l'efficacia delle tecniche adottate per l'eliminazione di ogni eventuale forma di inquinamento e di ogni spreco o uso irrazionale delle risorse naturali.

(...)

Per la zona "E1" vengono fissati i seguenti parametri:

- densità edilizia fondiaria: è ammessa una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico;

distanza dalle strade: la distanza dalle strade è disciplinata dal D.M. 01.04.1968 n° 1404;

altezza massima fuori terra: ml. 6,00 per gli edifici destinati ad annessi rustici;

distanza dai confini: il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a ml. 5,00;

distanze tra i fabbricati: il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml. 10,00;

2.12.7.2 Vincoli e tutela delle risorse da PRG

"F" – Zone soggette a vincolo forestale ed idrogeologico

Le prestazioni inerenti i seguenti vincoli riguardano:

1) Vincolo idrogeologico: è il vincolo posto all'esterno della grafia a tratteggio triangolare continuo nelle tavole di progetto, ai fini della stabilità dei suoli allo scopo di preservare gli stessi da erosioni, denudazioni, perdita di stabilità e salvaguardia del regime delle acque.

2) Vincolo forestale(boschivo ed a tutela dei boschi): è il vincolo posto all'esterno della grafia a tratteggio triangolare continuo nelle tavole di progetto, ai fini della tutela della stabilità dei suoli, nonché a fini igienici, ambientali e di protezione degli abitati. Nelle aree sottoposte a vincolo boschivo ed a tutela dei boschi (forestale), possono essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione i boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendendo i terreni ed i fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla forza del vento, nonché quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali. Le richieste di limitazione d'uso sono formulate dalla Amministrazione Comunale ed inoltrate, per i relativi nulla-osta, alle superiori autorità competenti. Nelle aree sottoposte a vincolo forestale ed idrogeologico, salvo i casi diversamente disciplinati dalla grafia di piano, è vietata qualsiasi opera che contrasti con i caratteri di vincolo, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Amministrazione Forestale, in particolare è vietata qualsiasi opera di nuova edificazione. In caso di manomissione, danneggiamento e danno di qualsiasi specie - compreso l'incendio - alle aree soggette a vincolo forestale ed idrogeologico, le stesse mantengono la stessa destinazione e dovranno essere ripristinate nel più breve tempo possibile, secondo le buone regole forestali. All'interno delle zone sottoposte a vincolo forestale ed idrogeologico valgono le norme di cui al successivo art. 31 punto 1.-

2.12.7.3 Piano di zonizzazione acustica

Il Comune non ha elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica.

COERENZA



Il comune di Ospitale di Cadore verrà interessato, da progetto, dall'attraversamento della linea aerea a Gardona - Pelos 132 kV e della linea aerea a Polpet - Lienz. 220 kV. Non si registrano particolari interferenze con l'abitato in quanto le linee passeranno in territorio agricolo. A maggior ragione le linee in progetto di distanzieranno maggiormente dall'abitato rispetto all'attuale linea che passa sul territorio comunale.

L'opera è comunque stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003.

Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.

In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.

Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG

2.12.8 Comune di Perarolo di Cadore: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali

Si fa riferimento al PRG approvato con DGRV n° 2536 del 4/06/1996.

Denominazione PP	Piano Regolatore Generale	
Categoria PP	Pianificazione comunale	
Sigla PP	PRG	
Settore PP	Territoriale/Urbanistico/ Uso del suolo	
FONTI NORMATIVE	L. 1150/42 - LRV n° 61/85 e s.m.i	
NATURA DI PP		
	Strategica	
	Strutturale	
X	Attuativa	
LIVELLO TERRITORIALE	Comunale	
FINALITA'	<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <p>a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;</p> <p>b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centristorici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;</p> <p>c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;</p> <p>d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;</p> <p>e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.</p> <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>	

Il PRG del Comune di Perarolo è stato approvato con DGRV n° 2538 del 4/06/1996, è disegnato su base catastale non georeferenziata.

Il Piano regolatore è formato principalmente da due tavole in scala 1:5000, le Tavv. 13.1. A – B, numerate ai sensi della LRV n° 61/85.

Tali tavole presentano una serie di informazioni legate alla zonizzazione del territorio, ma anche alcune informazioni legate alla vincolistica vigente.

La strumentazione urbanistica del Veneto funziona “a cascata”, in modo che la vincolistica proveniente dalla strumentazione regionale viene poi approfondita e riportata nelle tavole a scala minore, negli strumenti provinciali e comunali.

Le tavole sono state redatte rendendo omogenee le informazioni degli strumenti urbanistici considerati, attraverso una grafia comune che riassume le indicazioni di legenda delle tavole originarie esistenti esclusivamente in forma cartacea e di difficile comprensione data la datazione degli strumenti redatti ai sensi della LRV n° 61/85.

I dati digitalizzati sono stati confrontati con il Mosaico della pianificazione urbanistica vigente redatto a cura del Consorzio BIM Piave comprendente i Comuni della Provincia di Belluno, e i vincoli presenti sul territorio sono stati rilette direttamente sulla strumentazione provinciale e regionale, per una maggiore completezza e aggiornamento dei dati disponibili.

Le opere che attraversano i territori comunali di Perarolo di Cadore intercettano le seguenti ZTO così come rappresentate nell'elaborato D U 22215A1 B CX 11425:

COMUNE	PROVINCIA	NOME LINEA	ZONIZZAZIONE PRG
Perarolo di Cadore	BL	GARDONA - PELOS (132 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua
Perarolo di Cadore	BL	POLPET - LIENZ (220 kV)	ZONA E.2 - Zona agricola generica o zone silvo-pastorali di montagna / Strade / Corsi d'acqua

2.12.8.1 Normativa relativa alla zonizzazione di PRG

Art. 33 – Finalità delle prescrizioni per le ZTO E

Le presenti norme recepiscono i contenuti della LRV n° 24/85 e li integrano con disposizioni particolari necessarie alla tutela della produttività primaria, nonché dei contenuti ambientali e paesaggistici peculiari del territorio montano.

Art. 34 – Suddivisione del territorio in sottozone

Il territorio non altrimenti zonizzato è suddiviso nelle seguenti sottozone:

- E2/1 a prato
- E2/2 a bosco
- E2/3 a pascolo
- E2/ zone improduttive ed instabili.

A seguito dell'approvazione della LRV n° 11/2004, le zone agricole sono sottoposte alla disciplina degli Artt. 44- 45, con specifiche da identificare nella strumentazione urbanistica strutturale (PAT) e in quella operativa (PI).

2.12.8.2 Vincoli e tutela delle risorse da PRG

Art. 18 – Vincolo Idrogeologico

Il rilascio di autorizzazioni relative a trasformazioni urbanistiche ed edilizie di aree sottoposte a detto vincolo, deve essere preceduto dal rilascio dell'autorizzazione prevista dalle competenti autorità, come contemplato dalla vigente legislazione in materia.

Per le parti di territorio sottoposte a tale vincolo che siano interessate da previsioni del presente PRG contrastanti con le finalità del vincolo medesimo, sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiederne l'esclusione nei tempi di approvazione del PRG medesimo.

Art. 19 – Vincolo paesaggistico

Fa riferimento ad aree vincolate ai sensi della Legge 1497/39 e successive modifiche e integrazioni. Oltre alle cose immobili contenute nei relativi elenchi, per effetto della Legge 431/85 sono assoggettati a tale regime, qualora non ricadenti in zone Territoriali Omogenee di tipo A o B, ovvero non immesse nell'eventuale Programma Pluriennale di Attuazione.

- a. I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di ml 300 dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - b. I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua in generale e le relative sponde, i piedi di argini e golene, per una fascia di ml 150;
 - c. le montagne, per la parte eccedente i 1600 ml;
 - e. I parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterne ai parchi;
 - f. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento;
 - g. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - f. le zone umide
 - i. le zone di interesse archeologico.
- (...)

Nelle zone suddette l'attività edilizia è soggetta al preventivo nulla osta del competente organo di tutela, nonché all'osservanza delle norme di zona previste dal presente PRG.

2.12.8.3 Piano di zonizzazione acustica

Il Comune non ha elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica.

COERENZA



Nel comune di Perarolo di Cadore gli elettrodotti passano al di fuori di aree a lunga permanenza umana e lontani da centri abitati. Gli elettrodotti attraversano prevalentemente zone agricole (zona "E").

Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.

In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.

Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG di Perarolo.

2.13 PIANIFICAZIONE SPECIFICA RELATIVA ALLA RETE ECOLOGICA – PIANI DI SETTORE

Natura 2000 è una rete europea istituita dalla direttiva 92/43/CEE (cosiddetta “*Direttiva Habitat*”) sulla conservazione degli habitat naturali della fauna e delle flora selvatiche, del 21 maggio 1992. La costituzione della rete è ancora in corso e dovrebbe permettere di realizzare gli obiettivi fissati dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, adottata durante il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 e ratificata dall’Italia il 12 febbraio 1994.

La politica europea di costruzione della rete si appoggia sull’applicazione della direttiva 79/109/CEE del 1979 riguardante la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva Habitat (1992). Con queste due direttive gli Stati membri dispongono di un quadro comune d’intervento a favore della conservazione delle specie e degli habitat naturali.

(ZSC) – Zone speciali di conservazione Le Zone Speciali di Conservazione, instaurate dalla Direttiva Habitat nel 1992, hanno come obiettivo la conservazione di questi siti ecologici:

- Habitat naturali o semi-naturali d’interesse comunitario, per la loro rarità, o per il loro ruolo ecologico primordiale (la lista habitat è stabilita nell’allegato I della Direttiva Habitat);
- La specie fauna e flora di interesse comunitario, per la rarità, il valore simbolico e il ruolo essenziale che hanno nell’ecosistema (la cui lista è stabilita nell’allegato II della Direttiva Habitat).

La procedura di designazione di uno sito come ZSC è più lunga rispetto a quella per le ZPS. Ogni stato procede inventariando i siti potenziali sul proprio territorio, proponendoli poi alla Commissione Europea sotto forma di pSIC (proposta di Sito d’Interesse Comunitario). Dopo l’approvazione da parte della Commissione Europea, il pSIC viene iscritto come Sito d’Interesse Comunitario per l’Unione Europea e integrato nella rete di Natura 2000.

ZPS – Zone di Protezione Speciale In Italia, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 157/1992 sono zone di protezione scelte lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori.

Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell’Unione Europea (Direttiva Comunitaria 2009/147/CE, già Direttiva “Uccelli” 79/109/CEE) e assieme alle Zone Speciali di Conservazione costituiranno la Rete Natura 2000. Tutti i piani o progetto che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza ambientale.

SIC – Sito di Interesse Comunitario Concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) *Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* nota anche come Direttiva “Habitat”, recapita in Italia a partire dal 1997.

In ambito ambientalistico il termine è usato per definire un’area:

- Che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite nell’allegato 1 o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite nell’allegato 2 della Direttiva Habitat;
- Che può contribuire alla coerenza di Natura 2000;
- e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova.

Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni stato membro della Comunità Europea deve redigere un elenco di siti (i cosiddetti pSIC, proposte di Siti di Importanza Comunitaria) nei quali si trovano habitat naturali e specie animali (esclusi gli uccelli previsti nella Direttiva Comunitaria 2009/147/CE, già Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE) e vegetali. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli stati stessi, la Commissione redige un elenco di Siti d’Interesse Comunitario (SIC). Entro sei anni dalla dichiarazione di SIC l’area deve essere dichiarata dallo stato membro zona speciale di conservazione (ZSC). L’obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone di protezione speciale (ZPS) destinate alla conservazione della biodiversità *denominata Natura 2000*.

In Italia la redazione degli elenchi SIC è stata effettuata a cura delle regioni e delle provincie avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale).

Normativa Regione Veneto

- DGR Veneto n. 4824 del 21 dicembre 1998 : Prima individuazione di aree da designare quali ZPS e da proporre al Ministero quali SIC;
- D.G.R. n. 4272 del 28 dicembre 2007: La regione individua i soggetti competenti (Provincia, Comunità Montane, Enti gestori di aree naturali protette, Azienda Regionale Veneto Agricoltura) alla redazione dei piani di gestione affidando il relativo incarico mediante stipula di apposite convenzioni;
- D.G.R. n. 4241 del 30 dicembre 2008: Sono state individuate le indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione e le procedure di approvazione.

- Delibera del Consiglio direttivo n. 09 del 27.03.2013 (aggiornamento del Piano per il Parco ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L. 394/1991)

2.13.1 Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'opera oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale interessa delle Zone di Protezione Speciale:

- ZPS IT 3230083 – Dolomiti Feltrine e Bellunesi;
- ZPS IT 3230089 – Dolomiti del Cadore e del Comelico

2.13.2 Siti di Interesse Comunitario (SIC)

L'opera oggetto del presente studio di Impatto Ambientale interessa dei Siti di Importanza Comunitaria:

- SIC IT 3230031 – Val Tovanella Bosconero;
- SIC IT 3230080 – Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno;
- SIC IT 3230083 – Dolomiti Feltrine e Bellunesi

L'unico Piano di Gestione dei siti Natura 2000 consultabile è il SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi a cui si rimanda per i dettagli al paragrafo 11.4).

Gli altri Piani sono in fase di elaborazione.

2.13.3 Important Bird Areas (IBA)

Il progetto IBA nasce dalla necessità di individuare dei criteri omogenei e standardizzati per la designazione delle ZPS. Per questo all'inizio degli anni '80, la Commissione Europea incaricò l'ICBP (oggi BirdLife International) di mettere a punto un metodo che permettesse una corretta applicazione della Direttiva Uccelli.

Nacque così l'idea di stilare un inventario delle aree importanti per la conservazione degli uccelli selvatici. Oggi le IBA vengono utilizzate per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS designate negli stati membri. Nel 2000, la Corte di Giustizia Europea ha infatti stabilito con esplicite sentenze che le IBA, in assenza di valide alternative, rappresentavano il riferimento per la designazione delle ZPS, mentre in un'altra sentenza (C-355/90) ha affermato che le misure di tutela previste dalla Direttiva Uccelli si applicano anche alle IBA.

Oggi il progetto Important Bird Area è stato esteso a tutti i continenti su base planetaria.

L'area presa in esame interessa l'area IBA 074 – Prealpi Carniche.

Per ulteriori approfondimenti inerenti all'assetto naturalistico si rimanda allo specifico studio di settore (doc. n. R U 22215A1 B CX 11445 Studio di Incidenza).

2.13.4 Piano di gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi

E' lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale dell'area protetta.

Il Piano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato definitivamente approvato dalla Regione Veneto il 21 novembre 2000 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001.

Denominazione PP	Piano di gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi
Categoria PP	
Sigla PP	PdG
Settore PP	
FONTI NORMATIVE	<ul style="list-style-type: none"> - direttiva 79/409/CEE (conservazione uccelli selvatici, ZPS) - legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recepimento direttiva 79/409/CEE) - direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat") - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (recepimento direttiva "Habitat") - D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (modifica e integrazioni al

				<p>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) - Deliberazione 21 dicembre 1998, n. 4824 Regione Veneto D.G.R. 4824/1998 (elenco ZPS) - D.G.R. 4572 del 28 dicembre 2007 (la Regione veneto individua i soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione) - D.G.R. n. 4241 del 30.12.2008 (Indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000) - Delibera del Consiglio direttivo n. 09 del 27.03.2013 (aggiornamento del Piano per il Parco ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L. 394/1991)</p>
NATURA DI PP				
	Strategica			
	Strutturale			
X	Attuativa			
LIVELLO TERRITORIALE				Regionale
FINALITA'				<p>Il PdG è uno strumento di pianificazione del territorio che ha come obiettivo fondamentale la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la conservazione a lungo termine delle specie, tenendo al contempo in adeguata considerazione i fattori socio-economici che insistono in ambito locale. I PdG hanno un preciso obbligo di risultato, quello cioè di mantenere, migliorare o ripristinare il buono stato di conservazione. I PdG dei siti Natura 2000 consentono di avviare un reale funzionamento a regime della rete Natura 2000 che potrà così finalmente giungere ad un adeguato livello di maturazione dopo le fasi dell'individuazione e della stabilizzazione geografica e normativa di questi ultimi anni. La principale base conoscitiva per la redazione del PdG è la Cartografia degli Habitat DGR Veneto n. 1066 del 17 aprile 2007 Contiene le specifiche tecniche per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000. La Regione del Veneto con apposita convenzione ha affidato al PNDB l'incarico di elaborare la cartografia degli habitat dei seguenti siti Natura 2000: ZPS/SIC IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" ZPS/SIC IT3230035 "Monte Coppolo" ZPS IT3230087 "Versanti sud delle Dolomiti Feltrine" La restituzione cartografica degli habitat e habitat di specie si è conclusa a settembre 2008. Con DGR n. 4240 del 30.12.2008 di approvazione della cartografia degli habitat delle ZPS venete divengono applicative le misure di conservazione speciali riportate in allegato B alla DGR n. 2371 del 27.07.2006.</p>
EFFICACIA				
DURATA	-	ESTREMI	DI	<p>Con nota prot. n. SCN/2D/2001/16610 del 14 settembre 2001, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha richiesto alla Regione di realizzare una verifica tecnica dei perimetri dei siti di importanza comunitaria, con particolare riferimento alla presenza di siti spazialmente sovrapposti, evidenziando, inoltre, la possibilità di accorpate siti confinanti, anche nell'ottica della futura gestione. Il gruppo di referenti scientifici incaricato dalla Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 4018 del 31.12.2001) ha dunque provveduto a delineare un quadro di riassetto, modifica e riaccorpamento che comprende i perimetri dei SIC/ZPS risultanti sovrapposti, adiacenti e/o carenti sotto gli aspetti della compensazione. In tal modo si sono eliminati doppie denominazioni e siti di modeste dimensioni. Con DGR n. 1130 del 06 maggio 2002 tali modifiche sono state</p>
APPROVAZIONE				

	<p>approvate dalla Regione del Veneto. La Giunta Regionale ha quindi approvato con DGR n. 448 del 21 febbraio 2003, il nuovo elenco e la perimetrazione relativa ai 99 pSIC Veneti compresi nelle regioni biogeografiche alpina e continentale, attribuendo al SIC Dolomiti Feltrine e Bellunesi il codice IT3230083 e con D.G.R. 449/2003, nella stessa seduta, ha approvato la nuova individuazione e perimetrazione delle 70 ZPS, tra cui appunto la IT3230083 che quindi designa con unico codice una SIC/ZPS.</p>
--	--

L'Obiettivo strategico del Piano è che il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi non venga inteso come insieme di vincoli ma come concreta occasione di sviluppo, con il prevalere assoluto dei benefici sui limiti

Il primo obiettivo che il Piano si pone è la tutela del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, culturali e colturali dell'area protetta, ma, accanto alla salvaguardia, ha ruolo e spazio la valorizzazione delle risorse del Parco attraverso forme d'uso culturali, educative, ricreative, turistiche. Il Piano per il Parco sostituisce automaticamente le prescrizioni e i vincoli di qualunque altra norma di Piano di settore vigente.

Di seguito vengono riportati alcuni estratti del PdG:

Il funzionamento del Piano di gestione

Il principale soggetto attuatore delle azioni previste dal Piano è rappresentato dall'Ente Parco che esercita anche la funzione di coordinamento.

L'Ente Parco si affianca ad altri Enti nell'attuazione di alcune azioni quali:

- le azioni inerenti la gestione delle risorse idriche nelle quali si rende necessaria la collaborazione con l' Autorità di Bacino per i fiumi dell'Alto Adriatico;
- le azioni inerenti le problematiche relative alla pesca e alla caccia per le quali si rende necessaria la collaborazione con la Provincia di Belluno;
- gli interventi previsti sulle infrastrutture viarie, come ad esempio la creazione di sottopassi per la fauna, dove si prevede la collaborazione con altre amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei tratti di strada interessati, come ad esempio Veneto Strade, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Forestali, Regione, Provincia di Belluno, Comunità Montane, Comuni.

Le attività di monitoraggio e quelle di redazione e aggiornamento del quadro conoscitivo sono svolte dal personale tecnico dell'Ente Parco con il supporto di Università e collaboratori esterni esperti nelle varie tematiche trattate.

La verifica delle indicazioni gestionali e l'eventuale modifica delle indicazioni gestionali e del piano di monitoraggio, come anche le attività di formazione e informazione sono prevalentemente condotte dal personale tecnico dell'Ente Parco.

Tutti i dati raccolti e i risultati delle analisi sono archiviati e resi consultabili attraverso l'utilizzo delle Banche Dati, del SIT e del sito internet dell'Ente Parco.

Misure di conservazione

In questa sezione è stata condotta la rassegna critica delle Misure di Conservazione previste dalla D.G.R. 2371/06 e la loro integrazione con le misure previste dal DM 17 ottobre 2007.

Le misure sono state verificate rispetto alle esigenze di conservazione emerse dall'esame dei fattori di pressione, minacce, vincoli e agli obiettivi di gestione prefissati e sono state integrate con i criteri minimi individuati dal DM 17 ott 2007 e succ. modifiche.

Le risultanze delle analisi sono riportate nella tabella, in cui, scorrendo le colonne da sinistra a destra, si possono seguire le fasi in cui si è articolata l'attività che sono:

1. acquisizione delle misure previste dalla Regione Veneto elencate nella DGR 2371
2. valutazione gli strumenti di gestione messi in atto o proposti dall'Ente Parco e conferma o meno delle misure previste dalla Regione con l'eventuale aggiunta di nuove misure
3. stesura dell'elenco delle misure di conservazione risultanti, in verde quelle riformulate o aggiunte rispetto alla DGR 2371, integrate con le misure previste dal DM 17 ott 2007
4. compilazione delle Schede Azione del Piano di Gestione

“Estratto Normativa”

3. Fattori di pressione, criticità e vincoli

3.2.5 Trasporti e comunicazioni

La rete di elettrodotti aerei attraversa il SIC/ZPS in tre tratti; il tratto più lungo scorre parallelo al Torrente Cordevole, attraversando il sito per 11 km da nord a sud nei Comuni di Sospirolo e Sedico, un altro tratto attraversa per circa 950 m una piccola porzione del sito tra l'abitato di Belluno e Ponte nelle Alpi, l'ultimo lambisce i

confini occidentali del sito all'altezza del Torrente Cismon nel Comune di Sovramonte. La presenza di tali infrastrutture è potenziale fattore di minaccia per l'avifauna, in particolare per le specie di rapaci quali l'aquila reale, per i possibili episodi di elettrocuzione.

TITOLO V – Disciplina dei siti Natura 2000

Art. 21 – Piani di Gestione dei SIC/ZPS

L'Ente Parco, su incarico della Regione del Veneto, ha predisposto la redazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi " (d'ora in poi PdG 083) al fine di rispondere agli adempimenti comunitari espressi nella Direttiva "Habitat" volti a ricondurre o mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie (All. II o IV Dir. 92/43/ CEE) e gli habitat (Allegato I Dir. 92/43/CEE) di interesse comunitario riconosciuti nel SIC/ZPS. Gli obiettivi del PdG 083 sono la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la conservazione a lungo termine delle specie, al fine di mantenere, migliorare o ripristinare il buono stato di conservazione.

Per perseguire al meglio tali obiettivi, il PdG 083 è stato sviluppato in coerenza con il Piano per il Parco, il PPES e il Regolamento del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; la sua struttura e i suoi contenuti rispondono alle Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Veneto.

COERENZA



Nel PdG delle Dolomiti Feltrine e Bellunesi vengono raccolte le principali criticità per quanto riguarda la fauna.

In particolare viene dato l'obbligo della messa in sicurezza degli elettrodotti ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione al fine di abbassare il rischio di impatto degli uccelli.

Per quanto contenuto nel piano il progetto risulta essere COERENTE previo rispetto delle prescrizioni del PdG.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Valutazione di Incidenza

Il progetto della rete ecologica viene sviluppato anche nella pianificazione a livello regionale e provinciale.

Si rimanda ai successivi paragrafi di analisi di coerenza del PTRC adottato e del PTRC della Provincia di Belluno, che inseriscono all'interno della loro pianificazione e programmazione elementi della rete ecologica.

- Il PTRC 2009, adottato, inserisce la tematica della biodiversità, graficizzata in Tav. 2 – Biodiversità.
- Il PTCP della Provincia di Belluno, approvata, sviluppa la tematica

2.14 PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

2.14.1 Il Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione – (Autorità di bacino Nazionale)

Denominazione PP	Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi ISONZO, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione PRIMA VARIANTE
Categoria PP	Piani e programmi di settore
Sigla PP	PAI
Settore PP	Assetto idrogeologico del territorio
FONTE NORMATIVA	Legge 11/12/00 n. 365 Legge 03/08/98 n. 267
NATURA DI PP	
	Strategica
	Strutturale
X	Territoriale di settore
LIVELLO TERRITORIALE	Interregionale – Bacino del Piave
FINALITA'	<p>Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.</p> <p>Le finalità del PAI sono perseguite mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali; - la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni di dissesto considerati; - la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso livello di rischio; - l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate; - l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; - la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno; - la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua; - la definizione dei programmi di manutenzione;

	<p>- l'approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio;</p> <p>- la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri con particolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.</p>
EFFICACIA	<p>IL PAI ha valore sovraordinatorio sulla strumentazione urbanistica locale; ciò significa che, a partire dagli elaborati del PAI di pertinenza di ciascun Comune, occorre procedere alle varianti del Piano Regolatore Generale.</p>
<p>DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE</p>	<p>Autorità di Bacino – Delibera n. 4 del 19/06/07</p> <p>Adozione di Variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione – PRIMA VARIANTE.</p> <p>Adozione in data 9 novembre 2012, del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 ha adottato, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e le corrispondenti misure di salvaguardia.</p> <p>Le norme di attuazione del Piano con le relative cartografie entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – avvenuta nella G.U. n. 280 del 30/11/2012 – ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.</p>

2.14.1.1 Classi di pericolosità geologica

Elettrodotti aerei in progetto

NOME ELETTRODOTTO	NUMERAZIONE SOSTEGNI	COMUNE	CLASSE PERICOLOSITA'
GARDONA – PELOS (132 kV)			
GARDONA – PELOS (132 kV)	56a	Perarolo di Cadore	P3
FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)			
FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	38	Longarone	P3

Elettrodotti da demolire

NOME ELETTRODOTTO	NUMERAZIONE SOSTEGNI	COMUNE	CLASSE PERICOLOSITA'
POLPET - PELOS CD GARDONA (132 kV)			
POLPET - PELOS CD GARDONA (132 kV)	56	Perarolo di Cadore	P3
FORNO DI ZOLDO - DESEDAN (132 kV)			
FORNO DI ZOLDO - DESEDAN (132 kV)	26/1	Longarone	P3
SOVERZENE - LIENZ (220 kV)			
SOVERZENE - LIENZ (220 kV)	119	Perarolo di Cadore	P2

2.14.1.2 Classi di pericolosità idraulica

Elettrodotti aerei in progetto

NOME ELETTRODOTTO	NUMERAZIONE SOSTEGNI	COMUNE	AREE DI VULNERABILITA' IDRAULICA
			PAI
POLPET - LIENZ (220 kV)			
POLPET - LIENZ (220 kV)	173	Soverzene	Area Fluviale (F)
POLPET - LIENZ (220 kV)	174	Soverzene	Area Fluviale (F)
POLPET - SCORZE' (220 kV)			
POLPET – SCORZE' (220 kV)	9	Ponte nelle Alpi	Area Fluviale (F)
POLPET – SCORZE' (220 kV)	10	Ponte nelle Alpi	Area Fluviale (F)
POLPET - VELAI (220 kV)			
POLPET - VELAI (220 kV)	04	Ponte nelle Alpi	Area Fluviale (F)
POLPET - VELAI (220 kV)	05	Ponte nelle Alpi	Area Fluviale (F)
POLPET - VELAI (220 kV)	06	Belluno	Area Fluviale (F)
POLPET - VELAI (220 kV)	3a	Belluno	Area Fluviale (F)

Elettrodotti da demolire

NOME ELETTRODOTTO	NUMERAZIONE SOSTEGNI	COMUNE	AREE DI VULNERABILITA' IDRAULICA
			PAI
SOVERZENE - VELAI (220 kV)			
SOVERZENE - VELAI (220 kV)	03	Belluno	Area Fluviale (F)

2.14.1.3 Classi di pericolosità da valanga

Elettrodotti aerei in progetto

NOME ELETTRODOTTO	NUMERAZIONE SOSTEGNI	COMUNE	FENOMENI VALANGHIVI
DESEDAN - GARDONA (132 kV)			
DESEDAN - GARDONA (132 kV)	26	Longarone	P2
FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)			
FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	34	Longarone	P2
FORNO DI ZOLDO - POLPET (132 kV)	59	Longarone	P2
GARDONA - PELOS (132 kV)			
GARDONA - PELOS (132 kV)	57a	Perarolo di Cadore	P2
GARDONA - PELOS (132 kV)	58a	Perarolo di Cadore	P2
GARDONA - PELOS (132 kV)	58bis	Perarolo di Cadore	P2
GARDONA - PELOS (132 kV)	63a	Perarolo di Cadore	P2
GARDONA - PELOS (132 kV)	78a	Ospitale di Cadore	P2
GARDONA - PELOS (132 kV)	79a	Ospitale di Cadore	P2
GARDONA - PELOS (132 kV)	88a	Ospitale di Cadore	P2
GARDONA - PELOS (132 kV)	92a	Ospitale di Cadore	P2
POLPET - LIENZ (220 kV)			
POLPET - LIENZ (220 kV)	126	Perarolo di Cadore	P2
POLPET - LIENZ (220 kV)	127	Perarolo di Cadore	P2
POLPET - LIENZ (220 kV)	131	Ospitale di Cadore	P2
POLPET - LIENZ (220 kV)	141	Ospitale di Cadore	P2

Elettrodotti da demolire

NOME ELETTRODOTTO	NUMERAZIONE SOSTEGNI	COMUNE	FENOMENI VALANGHIVI
DESEDAN - INDEL (132 kV)			
DESEDAN - INDEL (132 kV)	5	Longarone	P2
FORNO DI ZOLDO - DESEDAN (132 kV)			
FORNO DI ZOLDO - DESEDAN (132 kV)	5/1	Longarone	P2
FORNO DI ZOLDO - DESEDAN (132 kV)	31/1	Longarone	P2
POLPET - NOVE (132 kV)			
POLPET - NOVE (132 kV)	159	Ponte nelle Alpi	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)			
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	57	Perarolo di Cadore	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	63	Perarolo di Cadore	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	72	Perarolo di Cadore	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	75	Ospitale di Cadore	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	76	Ospitale di Cadore	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	78	Ospitale di Cadore	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	84	Ospitale di Cadore	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	87	Ospitale di Cadore	P2
POLPET - PELOS cd Gardona (132 kV)	105	Castellavazzo	P2

2.14.1.4 Estratti normativi

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4 - Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata);
P3 (pericolosità elevata);
P2 (pericolosità media);
P1 (pericolosità moderata).

elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato);
R3 (rischio elevato);
R2 (rischio medio);
R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 5 - Zone di attenzione

1. Sono definite "zone di attenzione" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità :

a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 - Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
 - c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:
 - a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
 - c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il Piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 10 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:
 - a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
 - b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
 - c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
 - d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
 - e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
 - f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
 - g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (1 dicembre 2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
 - a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
 - b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
 - c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
 - d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 13 - Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:
 - a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
 - b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
 - c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.
 2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).
 3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.
- Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:
- a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
 - b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopeditonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
 - d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ART. 14 - Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:
 - a. demolizione senza ricostruzione;
 - b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;

- d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
- g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
- h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
- i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.

COERENZA



Il progetto risulta essere COERENTE con il Piano.

2.15 TABELLE RIASSUNTIVE COERENZA PIANI E PROGRAMMI

	Piano - Programma	Verifica coerenza	Analisi coerenza
Pianificazione Energetica Europea	<p>Comunicazione della Commissione Europea: Una politica energetica per l'Europa</p> <p>Publicato su GUCE C – 138/07</p>	+	<p>Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento</p>
	<p>Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico</p> <p>13/11/2008</p>	+	<p>Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto. L'intervento rientra all'interno di una strategia volta all'utilizzo di energie rinnovabili e di razionalizzazione elettrica al fine di un uso ottimale delle risorse energetiche</p>
	<p>Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del "Quadro Strategico nazionale per la politica di Coesione 2007-2013"</p> <p>Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla nota tecnica relativa alla definizione del QSN per la politica di coesione.</p> <p>Conferenza 3 febbraio Atto n. 820/eu</p>	+	<p>Il progetto è COERENTE con il piano sopra citato e per gli obiettivi espressi. L'intervento rientra all'interno di una strategia volta all'utilizzo di energie rinnovabili e di razionalizzazione elettrica al fine di un uso ottimale delle risorse energetiche.</p>
	<p>Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013</p> <p>La Commissione Europea con decisione n. C(2007) 6820.n. il 20 dicembre 2007 ha approvato il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013</p>	+	<p>Il progetto in esame risulta COERENTE con gli obiettivi del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" in quanto fra le priorità di intervento è promosso il potenziamento e adeguamento dell'infrastruttura della rete di trasporto ai fini di evitare possibili problematiche derivanti dall'immissione, nella rete di trasporto, di energia proveniente da fonti rinnovabili.</p>
	<p>Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cittadini» (parere</p>	+	<p>Il progetto in esame risulta COERENTE con il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cittadini» Le tematiche affrontate sottolineano la necessità di sviluppare le infrastrutture energetiche in modo da conseguire un approvvigionamento e una distribuzione conformi alle richieste del mercato interno dell'energia</p>

	d'iniziativa) (2011/C 48/15)		
	Piano strategico per le tecnologie Energetiche	+	Il progetto in esame risulta COERENTE con il Piano Strategico per le tecnologie energetiche. Infatti l'opera migliorerà l'affidabilità e la sicurezza della fornitura elettrica nel Veneto settentrionale.
Programmazione energetica nazionale	Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE 2011) Approvazione 27/07/2011 in Conferenza Stato-Regioni	+	Il progetto in esame risulta COERENTE con gli obiettivi del Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica, a fronte del fatto che le analisi di scenario del sistema elettrico relative all'orizzonte di medio termine, che assumono l'incremento della capacità di trasmissione della rete nazionale dovuti agli sviluppi di rete, mettono in evidenza i vantaggi ambientali derivanti dal potenziamento della rete, vantaggi quantificabili in termini di riduzione annua di CO2.
	Piano Energetico Nazionale Approvazione 10 agosto 1988	+	Il progetto risulta essere COERENTE con il Piano Energetico Nazionale, anche tenuto conto della compatibilità dello stesso sia con i programmi di livello superiore.
	Piano di Sviluppo Terna 2011 Approvato in via definitiva dal MSE in data 2 ottobre 2012	+	Il progetto risulta COERENTE con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) 2011 approvato in via definitiva dal MSE in data 2 ottobre 2012 ed in esso contenuto
Pianificazione e Programmazione energetica regionale	Il Piano Energetico Regionale del Veneto Deliberazione della Giunta Regionale n. 2912 del 28 dicembre 2012 Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2 - "Piano Energetico Regionale - Fonti rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica". Adozione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare e avvio della fase di consultazione.	+	Il progetto risulta essere COERENTE al Piano Energetico Regionale. Il progetto è coerente in quanto i contenuti del piano esprimono: Sicurezza degli approvvigionamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Risparmio energetico (razionalizzazione degli impieghi) • Sviluppo e mantenimento in efficienza delle infrastrutture energetiche Tutela dell'ambiente: <ul style="list-style-type: none"> • Risparmio energetico e razionalizzazione degli impieghi • Sostegno delle tecnologie più efficienti e sicure Competitività: Razionalizzazione e sensibilità nei consumi fornendo tecnologie più efficienti

Pianificazione e Programmazione Socioeconomica nazionale	<p>Il Documento per la Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF 2009 - 2013)</p> <p>Deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008</p>	*	<p>Il progetto non ha pertinenza con il DPEF a livello statale. Si rimanda perciò al DPEF a livello regionale.</p>
	<p>Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007 - 2013)</p> <p>Approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del 21 dicembre 2006 e dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006.</p> <p>Approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.</p>	+	<p>Il progetto risulta essere COERENTE con le politiche del QSN in particolare nei riguardi delle politiche energetiche ambientali e nell'esigenza di raggiungere adeguati livelli nell'offerta di servizi energetici.</p>
Pianificazione e Programmazione socioeconomica Regionale	<p>Il Programma Regionale di Sviluppo</p> <p>Legge regionale 9 marzo 2007, n.5</p>	+	<p>L'intervento oggetto del presente studio risulta essere COERENTE con il Programma Regionale di Sviluppo in quanto corrisponde ad alcuni aspetti fondamentali contenuti all'interno dello stesso programma tra cui:</p> <p>Un controllo finalizzato a garantire che l'impatto da sorgenti elettromagnetiche sia compatibile con quello prescritto dalla norma e a verificare lo "stato dell'ambiente".</p> <p>La pianificazione energetica dovrà prevedere interventi sul lato dell'offerta di energia (produzione), sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione (tra cui gli elettrodotti) e sul lato della domanda (razionalizzazione dei consumi)</p> <p>Con riferimento alle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'energia, il Piano Energetico Regionale dovrà individuare modalità operative efficaci per un corretto utilizzo della capacità di trasporto della rete esistente e per una programmazione delle realizzazioni sul territorio, attuata anche con uno scambio di informazioni con i soggetti promotori degli interventi</p> <p>Secondo quanto previsto dal Libro verde dell'Unione Europea sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico (novembre 2000) si deve sottolineare l'importanza di intervenire sulla razionalizzazione della domanda piuttosto di puntare solo sull'offerta di energia</p>

Pianificazione Territoriale Regionale	<p>Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente</p> <p>Piano adottato con D.G.R.23/12/1986 n. 7090 approvato definitivamente nel 1991 ai sensi della Legge 431 del 08/08/1985 (Adottato con DGR n° 7090 in data 23.12.1986 e Approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991)</p>	+	<p>Il P.T.R.C. non prevede particolari prescrizioni per il posizionamento di elettrodotti e reti elettriche.</p> <p>Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico venendo così incontro agli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica del piano per quanto tecnicamente possibile. A est del Capoluogo di Limana e a liberare tutto il centro abitato e la zona produttiva di Ponte nelle Alpi, viene demolita la linea Soverzene-Scorzè a 220 kV. Nel Centro abitato di Ponte nelle Alpi viene demolita anche la linea Polpet-Nove/Polpet-La secca a 132kV, che passa vicino a centri storici individuati anche dal PTRC.</p> <p>In particolare in generale si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in sè.</p> <p>Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</p> <p>Il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche punta ad una diminuzione dell'incidenza della rete elettrica sul territorio ed ad una sua migliore dislocazione, Il progetto risulta quindi COERENTE con il P.T.R.C.</p>
	<p>Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (adottato)</p> <p>Piano adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4).</p>	+	<p>La Variante Parziale al P.T.R.C in riferimento agli elettrodotti, laddove il contesto elettrico e urbano lo permetta, prevede che le nuove linee elettriche aeree debbano minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a tale fine va valutata la possibilità di compensare la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti con una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti. La Variante aggiorna l'art. 32 del PTRC precedentemente adottato.</p> <p>Per quanto contenuto nel Piano, il progetto di razionalizzazione della rete in oggetto, è COERENTE con gli obiettivi all'interno del Piano stesso.</p> <p>Viene previsto pertanto non più che la superficie vincolata dai nuovi elettrodotti debba essere compensata da una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti, ma che questa disposizione venga valutata, prevedendo questa possibilità.</p> <p>C'è da osservare che il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se.</p> <p>Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</p> <p>Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati.</p> <p>Il progetto risulta pertanto COERENTE.</p>
Pianificazione e Programmazione Provinciale	<p>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale</p> <p>La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha approvato il Piano Territoriale di</p>	+	<p>Il PTCP vigente non prevede precise disposizioni riguardo al posizionamento di elettrodotti, anche se negli articoli 45 e 46 prevede indirizzi provinciali per coordinare la rete energetica prevedendo lo sviluppo, l'innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo dell'energia e la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l'armonizzazione di ogni infrastruttura</p>

	<p>Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno</p>		<p>energetica con il paesaggio e il territorio circostante. Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</p> <p>Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati.</p> <p>Le demolizioni contribuiscono al miglioramento paesaggistico e ambientale.</p> <p>Il progetto risulta essere COERENTE con il PTCP per gli aspetti legati al miglioramento della distribuzione energetica e degli impatti a livello ambientale e paesaggistico.</p>
<p>Pianificazione e Programmazione ai sensi LRV n° 11/2004</p>	<p>PATI DI SOVERZENE E LONGARONE Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Soverzene – Longarone (adottato)</p> <p>Adottato con le deliberazioni del C.C. del Comune di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longarone n. 9 del 15.03.2010 - Soverzene n. 6 del 13.03.2010 	<p>+</p>	<p>Il PATI delinea le principali strategie che dovranno essere adottate in sede di formazione del Piano.</p> <p>In particolare emerge la volontà di tutelare l'aspetto paesaggistico, di contenere gli sprechi energetici e gli sprechi derivanti dallo scorretto sfruttamento di risorse ambientali e naturali.</p> <p>Il progetto in sé si prefigge, per quanto tecnicamente possibile, di ridurre l'impatto, sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana, degli elettrodotti. Ciò è possibile attraverso la riorganizzazione delle linee elettriche che passano lungo il tracciato di progetto.</p> <p>Il progetto risulta quindi COERENTE con la programmazione strategica del PATI Longaronese.</p>
	<p>Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del "Medio Piave" – Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore</p>	<p>+</p>	<p>Il documento preliminare alla stesura del PATI delinea le principali strategie che dovranno essere adottate in sede di formazione del Piano.</p> <p>In particolare emerge la volontà di tutelare l'aspetto paesaggistico, di contenere gli sprechi energetici e gli sprechi derivanti dallo scorretto sfruttamento di risorse ambientali e naturali.</p> <p>Il progetto in sé si prefigge, per quanto tecnicamente possibile, di ridurre l'impatto, sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana, degli elettrodotti. Ciò è possibile attraverso la riorganizzazione delle linee elettriche che passano lungo la Valle del Piave.</p> <p>Il progetto risulta quindi COERENTE con il documento preliminare al PATI del "Medio Piave".</p>
<p>Pianificazione Comunale ai sensi della LRV n° 61/85</p>	<p>PRG DI LIMANA</p> <p>PRG del 1995, aggiornato nel 2007</p>	<p>+</p>	<p>Il progetto risulta coerente con il PRG.</p> <p>Nel comune in esame è prevista la demolizione della linea elettrica Soverzene – Scorzè 220 kV. In nuovo elettrodotto in progetto Polpet – Scorzè 220 kV attraversa zone agricole E1 e E2, per le quali le norme non prevedono particolari azioni relativamente alla presenza di elettrodotti.</p>
	<p>PRG BELLUNO</p> <p>Dal 7/11/2007 (approvazione con DGRV n° 3053 del 2/10/2007) è vigente</p>	<p>+</p>	<p>Gli elettrodotti in progetto non interferiscono con aree a permanenza umana prolungata, essi si sviluppano prevalentemente su terreni agricoli e zone per servizi e attrezzature di uso pubblico.</p> <p>La vincolistica di riferimento rimane quella individuata dagli strumenti urbanistici sovraordinati, il PTRC e il</p>

	<p>una Variante relativa alla città e ai centri frazionali e borghi rurali: regola la tutela e l'edificabilità delle zone ai sensi della LRV n° 61/85 (successivamente sostituita dalla LRV n° 11/2004).</p> <p>Con DGRV n° 1555 del 29/04/1997 è stata approvata una Variante al PRG relativa al territorio rurale</p>		<p>PTCP.</p> <p>Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.</p> <p>In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.</p> <p>L'opera è comunque stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2003.</p> <p>Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG</p>
	<p>PRG PONTE NELLE ALPI</p> <p>PRG originario approvato nel 1997, aggiornato alla Variante n° 12 approvata con DGRV n° 71/1997. Le norme utilizzate sono vigenti dal 2009</p>	+	<p>All'interno del Comune di Ponte nelle Alpi si sviluppano da progetto due linee aeree (132 kV Polpet - Belluno e 220 kV Polpet-Lienz) e due linee interrate (132 kV Polpet-Desedan e 220 kV Polpet-Vellai).</p> <p>Per quanto riguarda le linee aeree esse passano prevalentemente in zone agricole, lontane da aree di lunga permanenza umana (scuole, asili, etc.). L'opera è comunque stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2003.</p> <p>Le linee interrate si sviluppano prevalentemente sotto il sedime stradale esistente e interessano strade comunali pavimentate e in minor parte strade campestri.</p> <p>E' previsto l'attraversamento del Fiume Piave che verrà effettuato rispettando tutti i criteri di salvaguardia ambientale.</p> <p>L'ampliamento della S.E. di Polpet verrà realizzato su terreno destinato, da PRG, a zona produttiva.</p> <p>In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.</p> <p>Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG</p>
	<p>PRG SOVERZENE</p>	+	<p>Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.</p> <p>In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche. L'opera è comunque stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003.</p>
	<p>PRG LONGARONE</p> <p>Il Comune di Longarone è dotato di Piano Regolatore generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Decreto n° 364 del 29.1.1985; Successivamente all'approvazione del</p>	+	<p>Sul territorio comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.</p> <p>In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.</p> <p>Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG</p>

	<p>P.R.G. l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere, negli anni, una serie di varianti finalizzate ad una ricognizione sistematica degli obiettivi urbanistici riguardanti vari ambiti territoriali.</p>		
	<p>PRG CASTELLAVAZZO</p> <p>Castellavazzo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.M. n. 5934 del 23.01.1968 e successive varianti. Il PRG di riferimento è quello adeguato alla Var. 4/2004, DGRV n° 2766 dell'11 Settembre 2011</p>	<p>+/-</p>	<p>Nel comune di Castellavazzo gli elettrodotti passano distanti dai centri abitati o da zone di permanenza continua. In particolare il tracciato si snoda prevalentemente in zona agricola (zona "E").</p> <p>Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.</p> <p>In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche. L'opera è stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto predisposto dal DPCM 8 luglio 2003.</p> <p>Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG</p> <p>Si rileva urbanisticamente che l'area oggetto di intervento relativamente alla nuova stazione di smistamento a 132KV in esecuzione blindata (GIS – Gas Insulated Switchgear) che fungerà da smistamento per la direttrice Desedan, Pelos, e per la connessione delle centrali di produzione di Gardona e di Ospitale di Cadore (Sicet), l'ambito al momento risulta agricolo (ZTO E2). L'Art. 52 delle NTA del PRG recita: "L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di costruzioni aventi particolare natura ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali", e l'art. 16 delle NTA del PRG prevede zonizzare come "F di Interesse Comune" gli impianti destinati alla produzione e trasporto di energia: " Sono azionati in zona FI tutti gli impianti esistenti destinati alla produzione e trasporto dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, gli impianti di fognatura e trattamento reflui.</p> <p>La LRV n° 11 ammette ai sensi dell'art. 50, c. 4, lett. h) ex LRV n° 61/85, varianti urbanistiche puntuali per l'inserimento di zone F di interesse comune fino a mq. 10.000.</p> <p>Il progetto risulta PARZIALMENTE COERENTE con il PRG</p>
	<p>PRG OSPITALE DI CADORE</p> <p>Vengono utilizzate le indicazioni relative alle NTA e alle Tavole aggiornate alle varianti 1/2005 E 2/2007.</p>	<p>+</p>	<p>Il comune di Ospitale di Cadore verrà interessato, da progetto, dall'attraversamento della linea aerea a Gardona - Pelos 132 kV e della linea aerea a Polpet - Lienz. 220 kV. Non si registrano particolari interferenze con l'abitato in quanto le linee passeranno in territorio agricolo. A maggior ragione le linee in progetto di distanzieranno maggiormente dall'abitato rispetto all'attuale linea che passa sul territorio comunale.</p>

	<p>La Cartografia fa riferimento al PRG approvato con DGRV n° 432 del 7 novembre 2001</p>		<p>L'opera è comunque stata progettata in conformità alla normativa vigente e secondo quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003.</p> <p>Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.</p> <p>In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.</p> <p>Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG</p>
	<p>PRG PERAROLO DI CADORE</p>	+	<p>Nel comune di Perarolo di Cadore gli elettrodotti passano al di fuori di aree a lunga permanenza umana e lontani da centri abitati. Gli elettrodotti attraversano prevalentemente zone agricole (zona "E").</p> <p>Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.</p> <p>In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.</p> <p>Il progetto risulta perciò essere COERENTE con il PRG di Perarolo.</p>
Pianificazione territoriale geologica idrogeologica	<p>Piano di Assetto Idrogeologico PAI</p>	+	<p>Il progetto risulta essere COERENTE con il Piano.</p>
Piani di Gestione Rete Natura 2000	<p>Piano di gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI</p>	+	<p>Nel PdG delle Dolomiti Feltrine e Bellunesi vengono raccolte le principali criticità per quanto riguarda la fauna..</p> <p>In particolare viene dato l'obbligo della messa in sicurezza degli elettrodotti ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione al fine di abbassare il rischio di impatto degli uccelli.</p> <p>Per quanto contenuto nel piano il progetto risulta essere COERENTE previo rispetto delle prescrizioni del PdG.</p>